



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi
3^a seduta
28-30.06.2004, Berlino

ImplAlp/2004/3/6/1 Rev.1
7.7.2004
(or.de)

Modello di rapporto

Questionario

Bozza
Questionario

**Modello standardizzato che dovrebbe servire alle Parti contraenti per i loro
rapporti periodici in conformità
con la Decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Sommario

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni.....	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto	3
PARTE 1: PARTE GENERALE.....	4
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	10
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura....	10
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale	9
III Art. 2, comma 2, lettera c CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria.....	54
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	71
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia.....	81
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio.....	101
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna....	125
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane.....	139
IX Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero	153
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti	168
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	179
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	194
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione	209
D Domande integrative	223
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)	Error! Bookmark not defined.
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998).....	Error! Bookmark not defined.
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994).....	Error! Bookmark not defined.
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994).....	Error! Bookmark not defined.
E Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996).....	Error! Bookmark not defined.
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998).....	Error! Bookmark not defined.

G Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)Error! Bookmark not defined.

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)Error! Bookmark not defined.

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni


Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	ITALIA

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Nome e funzione della persona responsabile	PAOLO ANGELINI
Indirizzo postale	Via C. Bavastro, 174 00147 Roma
Telefono	+39 06 57228154
Fax	+39 06 57228172
Indirizzo e-mail	Angelini.paolo@minambiente.it

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	
Data dell'inoltro del rapporto	30.08.2005

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).
Le Regioni e Province autonome dell'arco alpino. UNCEM, Unione Comunità Montane EURAC research, v.le Druso, 1 – 39100 Bolzano

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale		
Protocollo Difesa del suolo		
Protocollo Protezione della natura		
Protocollo Agricoltura di montagna		
Protocollo Foreste montane		
Protocollo Turismo		
Protocollo Trasporti		
Protocollo Energia		
Protocollo Composizione delle controversie		

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

In questo momento non è possibile dare un'indicazione certa sui tempi di ratifica, tuttavia il disegno di legge (DDL) di ratifica di tutti i Protocolli della Convenzione delle Alpi è stato discusso e **approvato dalla Camera dei Deputati (atto C-2381) il 19 novembre 2002**. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la ratifica di tutti i Protocolli della Convenzione delle Alpi.

Sottoposto all'esame del Senato della Repubblica, **il DDL viene approvato il 14 novembre 2003 con alcune modificazioni relative all'approvazione del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi** (atto S 1842), che è espunto dal testo del DDL inviato dalla Camera dei Deputati. Il testo modificato dal Senato prevede la ratifica di otto dei nove Protocolli della

¹ oppure accettazione o approvazione.

² oppure accettati o approvati.

Convenzione delle Alpi, escludendo il Protocollo Trasporti.

In seguito alle intervenute modifiche, **il DDL ritorna alla Camera per essere qui discusso e approvato con ulteriori modifiche il 27 gennaio 2005** (atto C 2381 B). In particolare, in tale seduta la Camera approva un emendamento che reintroduce nel DDL il testo di ratifica del Protocollo Trasporti. Il testo, a questo punto, essendo modificato, ritorna all'esame del Senato di fatto nella sua veste originale.

Assegnato al Senato della Repubblica il 1° febbraio 2005, il testo modificato alla Camera – in oggi - non è stato ancora esaminato. In particolare, il DDL S 1842 B è stato assegnato alla **3ª Commissione (Affari esteri)** del Senato in sede **referente** previo parere delle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici).

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	17,3%*
---	--------

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	74.656 milioni di euro (Censis, 2002)
---	--

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	7% (Censis, 2002)
---	----------------------

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?	
La Convenzione delle Alpi ha una grande importanza per l'Italia che meglio potrà essere compresa dalla lettura dell'intera lettura delle risposte al questionario.	

* il dato è stato stimato in base alla relazione esistente tra la superficie espressa in kmq di territorio alpino italiano (fonte:http://www.eurac.edu/Org/AlpineEnvironment/RegionalDevelopment/Projects/conventionperimeter_5_it.htm) e la superficie totale del territorio nazionale italiano (fonte:ISTAT).

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?

Si		No	X
----	--	----	---

Se si, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

--

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

L'Italia ha adottato leggi, atti amministrativi e misure a livello statale, regionale e locale, mirate a promuovere gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei principi dei suoi Protocolli.

Inoltre l'Italia partecipa a reti di cooperazione transfrontaliera a livello Statale, Regionale e Locale, ha stipulato accordi internazionali e aderisce a progetti di carattere transfrontaliero.

Il fatto che il territorio italiano sia prevalentemente montano ha determinato che i principi della Convenzione delle Alpi fossero ispiratori di tutta la legislazione nazionale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile non limitandone l'efficacia al solo territorio incluso nel campo di applicazione della Convenzione.

Nel partecipare ad altre convenzioni internazionali di cui è parte contraente, poi, l'Italia porta la propria esperienza ed i principi elaborati in Convenzione delle Alpi.

Per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi sono stati svolti molteplici progetti di ricerca di cui si riportano alcuni tra i più significativi e/o recenti :

- Definizione del perimetro della CA a livello comunale
- Monitoraggio dello sviluppo ambientale nelle Alpi italiane: Studio sui dati ambientali disponibili nell'arco alpino italiano;
- AGRALP confronto delle strutture agrarie a livello comunale nell'arco alpino e

previsioni per gli sviluppi futuri

Ampia l'attività di divulgazione attraverso pubblicazioni, studi e convegni, solo per citarne gli esempi più recenti:

Studio e convegno (FAO, Roma, giugno 2005) sugli strumenti giuridici della cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo sostenibile delle aree montane sviluppato nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Espace Mont Blanc in collaborazione tra Ministero dell'Ambiente, Regione Autonoma Valle d'Aosta ed EURAC

“Il privilegio delle Alpi” - Monografia sulle diversità culturali delle Alpi, in particolare di quelle italiane. (EURAC in collaborazione con la Fondazione "G. Angelini" di Belluno e con il sostegno della Consulta Stato Regioni dell'Arco Alpino e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio)

SWOMM “Scientific Workshop on Mountain Mobility and transport” Workshop dedicato ai progetti scientifici relativi al trasporto nelle aree di montagna – EURAC, Bolzano – 6 ottobre 2005 Concorso delle Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo a tematiche inerenti la montagna nelle edizioni 2004 e 2005

Sviluppo del **sito web italiano della Convenzione delle Alpi** dedicato alle tematiche relative alla Convenzione delle Alpi e alla sua applicazione sul territorio italiano

Progetto ECALP “Ecopedological Map of the Alps – The pilot area approach to develop a Soil Information System of the Alpine territory” sviluppato da un gruppo di lavoro composto da istituzioni e centri studi italiani e stranieri

Dossier di candidatura delle **Dolomiti** all'iscrizione nella lista del **Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO** (realizzato da alcune regioni e province alpine italiane)

Collectio Convenzione delle Alpi – Raccolta dei principali testi ufficiali e documenti della Convenzione delle Alpi nelle 4 lingue ufficiali (2004)

SIDE EVENT: The model of the Alpine Convention and the Carpathian Convention: activities, initiatives and projects of international cooperation for the sustainable development of transboundary mountain regions: Convegno organizzato da Ministero dell'Ambiente, Ministero degli Affari Esteri, FAO ed EURAC, tenutosi a Merano il 5 ottobre 2003 nell'ambito del quale sono state presentate una serie di attività, iniziative e progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna.

La protezione delle specie selvatiche (flora e fauna) nella Convenzione delle Alpi: Rapporto tecnico realizzato dell'APAT sul primo stato di avanzamento dei lavori di un progetto di raccolta dei dati relativi ai livelli di protezione adottati dai Paesi firmatari della Convenzione delle Alpi nei riguardi delle specie selvatiche (flora e fauna) e degli habitat ritenuti prioritari.

Situazione dei trasporti nell'area alpina: sintesi delle politiche nazionali finalizzate alla mobilità sostenibile: Rapporto del CSST sui provvedimenti adottati dai singoli Paesi alpini relativi alle loro politiche nazionali finalizzate alla mobilità sostenibile.

Le Alpi – culture del territorio e futuro sostenibile: Materiali del convegno internazionale di Bolzano del 18 ottobre 2002 promosso da INU e CIPRA Italia, in collaborazione con Accademia Europea di Bolzano

Interreg IIIB spazio alpino: Progetto LexALP: Progetto sostenuto da istituti universitari, centri di ricerca ed enti pubblici della durata di tre anni (2005-2007) finanziato nell'ambito del programma Interreg IIIB Spazio Alpino, finalizzato a promuovere la cooperazione transfrontaliera attraverso l'armonizzazione della terminologia legale nelle lingue della regione alpina.

Interreg IIIB Spazio Alpino: Progetto Alpfrail: Progetto sostenuto dai Paesi alpini e finanziato nell'ambito del programma Interreg IIIB Spazio Alpino e consiste nella progettazione e pianificazione di un sistema di rete e di infrastrutture ferroviarie e portuali finalizzato a migliorare il trasporto delle merci nell'arco alpino.

Interreg II C CADSES: Transmet: Il Progetto ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi metodi e sistemi di trasporto di metalli e residui ferrosi nelle regioni montane dei Balcani e delle Alpi

Le montagne italiane e la Convenzione delle Alpi: Convegno organizzato dalla Consulta dell'Arco Alpino a Torino il 28 e 29 novembre 2003, avente per oggetto in particolare il sistema dei trasporti nelle Alpi.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurare le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004 Criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - triennio 2005-2007

*Il Decreto definisce le **caratteristiche e le aree di incidenza dei progetti finanziabili** con i fondi ex legge 482/1999. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482, sono ripartiti sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche*

Circolare del MIUR n. 65 del 28 luglio 2004 Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art. 5). a.s. 2004/05, *che definisce gli interventi realizzabili dalle scuole in tema di valorizzazione delle minoranze linguistiche e le modalità per l'assegnazione di contributi*

Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 23 ottobre 2002, n. 113, *integrativo del precedente.*

I due Decreti Ministeriali citati mirano a garantire la applicazione della legge nel settore dell'istruzione su cinque versanti:

- ***aggiornamento di una banca dati e di una specifica sezione nel sito web del MIUR;***
- ***finanziamento di progetti delle scuole che attivano l'insegnamento della lingua minoritaria;***
- ***informazione e promozione delle attività connesse all'applicazione della legge;***
- ***formazione del personale insegnante.***

- **monitoraggio delle iniziative realizzate con particolare riguardo ai progetti finanziati.**

Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 giugno 2002, n. 75, che istituisce un Gruppo di Studio incaricato di elaborare criteri e priorità di intervento a supporto delle scuole appartenenti alle minoranze linguistiche storiche

Decreto Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345 Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche (in G.U. n. 213 del 13 settembre 2001)

*Il presente Decreto articola gli **interventi su base territoriale** (comunale e provinciale), regola l'uso delle lingue delle minoranze nelle scuole primarie, promuove iniziative su tali lingue a livello universitario e ne regola l'uso in sede politica, amministrativa e istituzionale, regola lo stanziamento di fondi, regola la toponomastica, le trasmissioni radio-TV in tali lingue e il trattamento di interpreti e traduttori (equiparandoli agli interpreti e traduttori da e in altre lingue)*

Legge del 15 dicembre 1999 n. 482 : Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.,

*La legge riconosce le **principali minoranze linguistiche presenti nel territorio italiano** e le loro lingue e ne promuove l'uso. In particolare "la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo" (art. 2). La legge contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle 12 comunità linguistiche riconosciute (artt. 4 e 5).*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 23 Maggio 2005 n.12: Norme in materia di diritto ed opportunità allo studio universitario.

Legge Regionale 29 Aprile 2005 n.10 : Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, sulla <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>.

Legge Regionale 4 Marzo 2005 n. 5 : Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 1 ottobre 2004 n.315: Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'Art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'Art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004).

Legge Regionale 17 Agosto 2004 n.23 : Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei

relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

Legge Regionale 5 Agosto 2004 n.22 :Tutela e valorizzazione dei locali storici.

Legge Regionale 24 Marzo 2004 n.8 :Agenzia regionale per lo sviluppo rurale — ERSA.

Legge Regionale 11 dicembre 2003 n.19 :Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Legge Regionale 5 dicembre 2003 n.18: Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Legge Regionale 3 Aprile 2003, n. 8, Testo unico in materia di sport e tempo libero.

Legge Regionale 20 dicembre 2002 n.33: Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Legge Regionale 2 agosto 2002 n.19: Progetti di sanità transfrontaliera.

Legge Regionale 25 giugno 2002 n.15: Norme urgenti in materia di Comunità' montane.

Legge Regionale 12 settembre 2001 n. 23: Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. (in BU n. 18 del 14 settembre 2001).

*All'art. 5 (commi 10 e seguenti) si dispone che le risorse assegnate dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia (ex articolo 21 della Legge n.38 del 23 febbraio 2001 cit.) per l'**attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei Comuni della Provincia di Udine** compresi nelle Comunità montane del Torre, Natisone e Collio e Gemonese, Canal del ferro e Val Canale nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, confluiscono nella più ampia aggregazione finanziaria costituita dal Fondo regionale per lo sviluppo montano*

Legge Regionale 24 aprile 2001 n. 13 Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

*La legge promuove la **salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono**. La Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo. In tale ambito promuove finanziamenti alle attività economiche e agricole locali, garantisce il trasporto pubblico nei centri montani, il servizio scolastico e attività di studio sulla montagna.*

Legge 23 febbraio 2001 n. 38 Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia.

*Tale **disposizione regola l'uso della lingua slovena** nelle pubbliche amministrazioni, negli organi politici elettivi, nella toponomastica, nelle scuole, nelle istituzioni culturali (teatri, etc...). Prevede l'istituzione inoltre di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (per cui occorre tuttavia un Decreto del Presidente della Repubblica)*

Legge Regionale 22 marzo 1996 n. 15 Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istitutiva del servizio per le lingue regionali e minoritarie.(in B.U. n. 13 del 27 marzo 1996).

*Tale disposizione mira a **conservare e sviluppare la lingua e la cultura friulane** quali elementi essenziali dell'identità etnica e storica della Regione, prevedendo strumenti attuativi, attività scientifiche e culturali, strumenti di tutela.*

Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 46, Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia

LIGURIA

Legge Regionale 11 marzo 2004, n.3: Disciplina delle attività di informazione e comunicazione

Legge Regionale 9 giugno 2003, n.16: Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane)

Legge Regionale 15 novembre 2001 n.39: Interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica.

Legge Regionale 13 agosto 1997 n. 33 “Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97”.

*Tale legge promuove la **salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane** a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono. Rende tra l'altro disponibili incentivi per l'insediamento in zone montane, tutela la ricomposizione fondiaria e prevede contributi per i giovani agricoltori, tutela i prodotti tipici, l'artigianato e i mestieri tradizionali della montagna, garantisce trasporti e servizi scolastici nelle aree montane svantaggiate*

LOMBARDIA

Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 10: Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale.

Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33: Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 32: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 ‘Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia’

Legge Regionale 5 Maggio 2004, n.11: Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni

Legge Regionale 18 Novembre 2003, n. 21: Norme per la cooperazione in Lombardia

Legge Regionale 6/2002 per la costituzione delle nuove Comunità montane

Legge Regionale 14/2001 in occasione dell'Anno internazionale delle montagne per lo stanziamento di fondi per le Province montane (valorizzazione territorio montano e dei beni

culturali)

Legge Regionale 29 giugno 1998, n.10: Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/94

Legge Regionale 29 aprile 1995, n. 35: Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali (B.U. 4 maggio 1995, n. 18) *Normativa relativa al finanziamento da parte della Regione di iniziative di promozione culturale e istituzione di sistemi integrati per tutto il territorio regionale, compresa la regione alpina.*

Legge Regionale della Lombardia 26 febbraio 1993, n. 9 (e successive modifiche) : Interventi per attività di promozione educativa e culturale (B.U. 6 marzo 1993, n. 9).

Tale disposizione prevede per la Regione un ruolo di promozione della conoscenza e divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali mediante l'organizzazione di e il supporto, anche finanziario, a iniziative di vario genere (mostre, studi, informazione culturale nell'ambito regionale, etc...)

PIEMONTE

Legge Regionale 4 Gennaio 2005, n. 1:Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard.

Legge Regionale 24 Dicembre 2004, n. 40:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome).

Legge Regionale 13 Ottobre 2004, n. 25:Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).

Legge Regionale 13 Ottobre 2004, n. 23:Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

Legge Regionale 15 Luglio 2003, n.17:Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.

Legge Regionale 18 Dicembre 2002, n. 32:Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38: Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.

*(art. 1) 1. La Regione Piemonte, riconoscendo la **funzione sociale e culturale dell'attività musicale** popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.*

Legge Regionale del Piemonte 2 luglio 1999, n. 16:“Testo Unico delle leggi sulla montagna”

Legge Regionale del Piemonte 17 giugno 1997, n. 37. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 Aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza

dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte' .(B.U. 25 giugno 1997, n. 25).
Tale legge modifica la legge regionale n. 26 del 10 aprile 1990 promuovendo "l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser".

TRENTINO ALTO ADIGE

Legge Regionale 18 Febbraio 2005, n.1:Pacchetto famiglia e previdenza sociale

Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 :Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 15 Marzo 2005, n. 5:Disposizioni urgenti in materia d'istruzione e formazione.

Legge Provinciale 22 Dicembre 2004 n. 13: Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

Legge Provinciale 23 Luglio 2004, n. 7:Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità

Legge Provinciale 17 Febbraio 2003, n. 1:Nuove disposizioni in materia di beni culturali.

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 937 del 3 maggio 2002: Proposta di protocollo d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali - riguardante le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria in ordine ai progetti redatti dagli Enti locali di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345, in materia di valorizzazione e sostegno delle comunità minoritarie.

Decreto del Presidente della Provincia del 12 giugno 2001, n. 20-71/Leg :Regolamento concernente "Disposizioni per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura delle popolazioni di lingua tedesca della provincia di Trento dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia site in detti comuni"

Legge Provinciale 30 agosto 1999, n. 4:Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale dell'11 maggio 1998, n. 10-82/Leg Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado.

Legge Provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 :Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 30 Novembre 2004, n. 9:Diritto allo studio universitario

Decreto del Presidente della Provincia, 29 settembre 2004, n.34 Regolamento ed esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico.

Il Regolamento definisce i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definisce lo spessore di coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica. Affinché possa essere rilasciato il certificato di abitabilità, il fabbisogno energetico annuale degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C (< 70kWh/m²) del certificato "CasaClima". Agli edifici che presentano un grado particolarmente alto di efficienza energetica viene riconosciuta la certificazione CasaClima e consegnata una targhetta da esporre all'esterno. Gli edifici che non solo si rivelano altamente efficienti sotto il profilo energetico, ma che inoltre soddisfano requisiti di eco-compatibilità vengono contrassegnati con la targhetta CasaClimapiù.

Legge Provinciale 19 Maggio 2003, n. 9:Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.

Legge Provinciale 29 Aprile 2003, n. 6:Linee guida di sviluppo per tedesco seconda lingua nelle scuole superiori italiane della Provincia di Bolzano

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 20 Gennaio 2005, n. 2: Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù.

Legge Regionale 23 Dicembre 2004, n. 32:Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell'informazione regionale.

Legge Regionale 6 Ottobre 2004, n. 22: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all'indennità mensile di bilinguismo, e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all'indennità regionale per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

Legge Regionale 20 Aprile 2004, n.4:Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11.

Legge Regionale 1 Aprile 2004, n. 3:Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.

Legge Regionale 5 Febbraio 2004, n. 1:Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.

Legge Regionale 31 Marzo 2003, n. 9:Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

Legge Regionale 28 Febbraio 2003, n.5:Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Legge Regionale 28 Febbraio 2003, n.4:Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche.

Legge Regionale 1 Ottobre 2002, n.18:Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

Legge Regionale della Valle d'Aosta dell'8 settembre 1999, n. 25: Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52

*Tali leggi definiscono le **modalità di svolgimento della quarta prova obbligatoria di lingua francese** prevista dagli esami di stato in Valle d'Aosta.*

Legge Regionale della Valle d'Aosta del 3 novembre 1998, n. 52 :Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta.

Legge Regionale della Valle d'Aosta del 19 agosto 1998, n. 47 :Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.

*La legge individua i comuni del territorio della Valle del Lys in cui risiedono **popolazioni walser** di lingua tedesca e detta i **principi a sostegno della cultura e delle tradizioni di tali popolazioni**. Determina i principi di azione regionale per la salvaguardia di tali popolazioni, infine istituisce una Consulta Permanente per la cultura walser.*

Legge Regionale della Valle d'Aosta 20 novembre 1995, n.48 :Interventi regionali in materia di finanza locale.

*Essa disciplina gli **interventi finanziari regionali** a favore dei Comuni e delle Comunità montane. Ha rilievo essenzialmente finanziario.*

VENETO

Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.2:Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci.

Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1:Nuova disciplina della professione di guida alpina.

Legge Regionale 24 Dicembre 2004, n. 35:Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport.

Legge Regionale 24 Dicembre 2004, n.34:Istituzione della fondazione "centro studi transfrontaliero" di Comelico e Sappada.

Legge Regionale 30 gennaio 2004: Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.

*Tale provvedimento risulta di particolare interesse nella parti in cui **prevede misure per l'assistenza a persone non autosufficienti residenti in territori di montagna**, contributi volti all'adeguamento di strutture e impianti nel settore socio-sanitario nelle aree montane, supporto economico per il personale delle comunità montane.*

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40: Norme per gli interventi in agricoltura per la pluriattività dei Comuni e la tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna.

*Di rilievo l'**articolo 41, dedicato alla tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali**, delle vocazioni produttive del territorio, delle tradizioni alimentari e culturali locali: Previste misure per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati*

Legge Regionale 16 Giugno 2003, n. 15: Norme per la tutela e la valorizzazione delle "CITTÀ MURATE DEL VENETO"

Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

*La disposizione è rilevante con riferimento al Titolo I – Capo III "Tutela del territorio montano". In tale sezione tra l'altro si sottolinea tra le funzioni assegnate alle comunità montane venete, la "**diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico**".*

Legge Regionale 18 gennaio 1994, n.2 : Provvedimenti per il consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani (B.U. n. 6/1994)

*Tale disposizione mira a **promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale**; a tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato, a sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane anche attraverso la concessione di contributi finanziari ad hoc.*

Legge Regionale 7 aprile 1994, n.15: Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia (B.U. n. 30 dell'8 aprile 1994).

*La legge promuove **nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, valorizzando il patrimonio culturale veneto in Istria e in Dalmazia**. A tal fine promuove iniziative culturali, di ricerca e di formazione, nel campo della cooperazione, gemellaggi e istituisce un Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.*

Legge Regionale. 23 dicembre 1994, n. 73: Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto. La Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel

*Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento. (art.2) A tal fine, **la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità** di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:*

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.

Legge Regionale 3 luglio 1992, n.19 : Istituzione e funzionamento delle comunità montane (B.U. n. 72 del 1992).

*In questa disposizione quadro dedicata **allo sviluppo dei territori montani nei loro vari aspetti economici e sociali**, si dedica particolare **attenzione anche alle popolazioni locali**, in particolare: “la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica”(art. 3, lettera G). Il provvedimento pone un accento particolare al tema della partecipazione delle popolazioni locali alle decisioni relative alla montagna.*

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: nella Regione Friuli Venezia Giulia l'amministrazione opera attraverso il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna di Paluzza presso il quale si tengono corsi di formazione, convegni nel settore forestale, naturalistico, ambientale, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, della didattica forestale-ambientale,

del settore faunistico e della carpenteria del legno. Il Centro opera anche in collaborazione con i docenti dei corsi di laurea in scienze forestali delle università italiane. Sono stati inoltre istituiti comitati a cui partecipano rappresentanti dei diversi gruppi linguistici presenti nella regione con funzioni di controllo sulla politica regionale a favore delle minoranze.

Nella Regione Piemonte in attuazione della legge quadro 353/2000 è stata portata avanti un'iniziativa di informazione/comunicazione nelle scuole medie superiori "Difendiamo le nostre radici" in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Volontari AIB che ha coinvolto più di 100 classi. E' stato inoltre sottoscritto un protocollo d'intesa con il MIUR per l'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo del servizio scolastico in territorio montano. Altre due iniziative sviluppate nel corso del 2003: corso per docenti di scuola media superiore sui temi della montagna e un concorso regionale "Sport, montagna e valori olimpici".

Nel 2004 ha preso il via il progetto dei Laboratori sul tema della valorizzazione territoriale integrata, organizzato da Fondazione Fitzcarraldo in convenzione con la Regione Piemonte. Obiettivo dell'iniziativa è far emergere ipotesi preliminari di sviluppo strategico territoriale imperniate sulla valorizzazione del patrimonio culturale, mediante un percorso formativo e partecipato tra operatori dei beni culturali, operatori culturali e di spettacolo, operatori turistici e soggetti attivi nella valorizzazione delle risorse territoriali (ambientali, enogastronomiche etc.).

Nel 2004 il progetto ha coinvolto le aree della Provincia di Biella e della Valle di Susa (quest'ultima con un progetto dal titolo "Valle di Susa Tesori di Arte, Cultura e Tradizione Alpina").

In Valle d'Aosta il Piano di sviluppo rurale prevede l'animazione sociale e culturale delle Comunità rurali attraverso l'organizzazione di sagre e manifestazioni tematiche. Sul sito internet della Regione sono state completate le sezioni Cultura, Tradizione e Natura. Viene inoltre organizzata la Saison Culturelle con spettacoli di teatro, musica e varietà. Dal 1995 vengono organizzati corsi di patois nell'ambito del progetto denominato École populaire de Patois. Ogni anno vengono realizzate a cura del Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique e del Centre d'Études Francoprovençales due esposizioni a carattere etnografico su tematiche varie, anche a carattere linguistico. In base alla Legge Regionale 28 del 17 giugno 1992 relativa all'istituzione del sistema bibliotecario regionale, l'intera attività della biblioteca regionale e del sistema bibliotecario consiste in interventi riguardanti la diffusione della cultura in montagna. Fra le altre iniziative si possono ricordare la rivista cinematografica Panoramiche/Panoramiques, importante punto di riferimento per gli appassionati di cinema e l'Assemblea regionale di Canto corale, che vede la partecipazione di 40 cori e gruppi folcloristici. Tra le iniziative francofone, si citano Jeunes critiques européens, stage cinematografico e Prix international Jeunes Auteurs, concorso in lingua francese, organizzati in accordo con la comunità francofona del Belgio.

Il progetto "Inchiesta toponomastica in Valle d'Aosta", avviato nel 1986 dal BREL, ha lo scopo

di effettuare un censimento capillare di tutti i toponimi propri della tradizione orale nel territorio regionale. I nomi dei luoghi, anche quelli relativi a minuscole particelle di terreno, vengono raccolti dalla viva voce degli informatori nella loro forma dialettale e riportati sulle mappe catastali, per preservarne la memoria.

In Veneto attraverso il Fondo Regionale per la montagna sono stati eseguiti interventi sia per la promozione e il sostegno della cultura sia per il sostegno del patrimonio artistico e storico.

Inoltre nell'ambito dei programmi comunitari INTERREG III B - Alpine Space, la Regione, con D.G.R. n. 45 del 21.01.2003, ha aderito al Progetto "VIA CLAUDIA AUGUSTA", promozione territoriale basata sull'eredità culturale nella zona transazionale lungo l'antica via romana Claudia Augusta assieme ai seguenti partner:

- Provincia Autonoma di Trento (lead partner)
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Comune di Feltre (BL)
- Comune di Ostiglia (MN)
- Wirtschaftsförderung MIAR Tirol di Landeck (A)
- Verein Via Claudia Augusta Bayern e. V. di Landsberg am Lech (D)

Il progetto si propone di trovare, tramite la collaborazione di soggetti pubblici e privati italiani, tedeschi e austriaci, una strategia comune per la promozione a diversi livelli di questo territorio transazionale posto nel cuore dell'Europa.

In particolare il progetto ha come obiettivi generali:

- Incoraggiare una cooperazione permanente e l'integrazione dei diversi tratti della Via nonché dei settori interessati
- Promuovere su base transazionale e territoriale lo sviluppo di un'immagine comune della Via Claudia Augusta
- Promuovere la cooperazione interregionale ed il continuo scambio di informazioni su argomenti come l'archeologia, la cultura, il turismo, l'agricoltura e l'ambiente
- Promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio interessato basato sui seguenti aspetti : le risorse culturali identificate come fattore di sviluppo, il miglioramento della competitività attraverso la valorizzazione delle risorse endogene, la creazione di reti permanenti, la promozione di un migliore equilibrio fra le aree urbane e le aree rurali, la promozione e la definizione dell'uso del marchio territoriale della Via Claudia Augusta.

Nell'ambito dei compiti di valorizzazione dei beni culturali propri della Regione Veneto e confermati dalla più recente normativa di settore, si inserisce questa prima proposta di itinerari archeologici dedicata al bellunese che riprende, in una forma adatta alla navigazione nella rete, un'agile *dépliant* nato dalla collaborazione tra associazioni di volontari ed alcuni enti pubblici (Il Fondaco per Feltre, la Soprintendenza archeologica per il Veneto, la Provincia di Belluno, il Comune di Feltre, il Comune di Mel, il Comune di Belluno, il Comune di Selva di Cadore, la

Magnifica Comunità di Cadore).

Pertanto la Regione del Veneto, sentiti i soggetti interessati, ha ritenuto di pubblicare nel proprio sito Internet questa prima proposta, allo scopo di favorirne la conoscenza da parte di un pubblico il più vasto possibile (www.regione.veneto.it).

In Liguria, con la legge regionale 32 del 1990 è stato possibile istituire il Centro Regionale per i Dialetti e le Tradizioni Popolari della Liguria. Il centro è un'attività dei Beni e Servizi Culturali della Regione Liguria, e

In Lombardia, l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale è un centro, a gestione pubblica, che opera per la conservazione, lo studio e la valorizzazione di documenti e immagini della vita e delle trasformazioni sociali, della letteratura e della storia orale, della cultura materiale, dei paesaggi antropici del territorio lombardo, inclusi i territori alpini. Le ricerche sul campo promosse dall'Ufficio Cultura del Mondo Popolare, a partire dal 1972, e realizzate con la collaborazione di associazioni culturali e ricercatori hanno prodotto un patrimonio documentario di interesse etnoantropologico, solo in parte pubblicato nella collana di volumi regionali "Mondo Popolare in Lombardia" e nella collana discografica "Documenti della Cultura Popolare". Nel 1990 viene costituito l'Archivio della Comunicazione e dell'Immagine per l'Etnografia e la Storia Sociale. Progettato per organizzare e rendere fruibile il patrimonio documentario raccolto è oggi - sotto l'acronimo AESS - una delle più complete banche dati sul folklore e la storia sociale di una regione. L'Archivio svolge attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione di documenti di interesse etnoantropologico, promuove ricerche etnografiche sul campo, acquisisce fondi documentari sonori, fotografici e videocinematografici provenienti da collezioni private, da enti e associazioni, sostiene e coordina progetti per la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali.

Istituendo il "Servizio Per la Promozione Delle Minoranze Linguistiche Locali" la Provincia autonoma di Trento ha voluto ribadire una precisa volontà politica: quando sono coinvolte comunità minoritarie, i problemi devono essere affrontati non solo con un'attenzione maggiore, ma anche con un occhio, una sensibilità che non dimentichi le specificità e le differenze che queste popolazioni esprimono. Operativo dal 2002, il Servizio è una struttura agile, ma con una organizzazione definita, caratterizzata dal fatto che svolge un'attività "trasversale" ai diversi ambiti e settori.

Il suo compito è quello di raccordare gli interventi che la Provincia promuove a favore delle minoranze nei diversi campi in cui opera, da quello scolastico, a quello culturale, a quello economico. Il Servizio coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Assicura assistenza e consulenza agli enti locali in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali. Cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le

pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca.

Raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse. Cura i rapporti con gli uffici della Regione Trentino - Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze.

Si segnala inoltre quale strumento informativo di notevole interesse e complessità il portale della stessa Provincia Autonoma www.trentinocultura.net, ricco di sezioni tematiche interdisciplinari quali: antropologia, toponomastica, percorsi sul territorio e percorsi virtuali, eventi e manifestazioni, ricerca scientifica e umanistica, ecc

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, per favorire interventi di promozione linguistica da parte di associazioni, enti e comitati, l'amministrazione provinciale interviene con appositi contributi.

Inoltre chi intende frequentare un corso di lingua tedesca della durata di almeno due settimane direttamente in paesi dell'area linguistica tedesca, non ha ancora compiuto 60 anni ed è residente in provincia di Bolzano può beneficiare di apposite sovvenzioni il cui ammontare varia a seconda del reddito e della durata del corso.

Si segnala il Concorso biennale sul Plurilinguismo, istituito nel 1981 col duplice scopo di promuovere gli studi in un campo di grande interesse per il territorio altoatesino e per disporre di materiale aggiornato e scientificamente rilevante ai fini della ricerca.

Questi gli ambiti privilegiati:

- aspetti sociolinguistici, politico-linguistici e culturali del plurilinguismo
- fenomeni di plurilinguismo nella vita quotidiana
- socializzazione linguistica in contesti plurilingui ed apprendimento precoce del plurilinguismo
- situazione linguistica di minoranze e migranti
- ordinamento linguistico-giuridico in società plurilingui
- aspetti interculturali del plurilinguismo
- plurilinguismo e media
- fenomeni e conseguenze di lingue e culture in contatto
- teoria e pratica dell'acquisizione linguistica in contesti multilingui
- educazione degli adulti in società plurilingui

Numerosi sono inoltre i musei sulla cultura del Alto Adige:

- Musei provinciali delle miniere a Vipiteno, Racines, Predoi e Moso in Passiria;
- Museo delle scienze naturali ed archeologia, Bolzano;
- Museo provinciale del Vino, Caldano;

- Museo provinciale della caccia e della pesca, Racines;
- Museo provinciale degli usi e costumi, Teodone-Brunico;
- Museo provinciale di Storia – Castel Tirolo (Tirolo);
- Museo Sudtirolese della frutticoltura (Lana);
- Museo provinciale del Turismo;
- Musei Civici a Bolzano, Brunico, Bressanone, Vipiteno e Merano;
- Centri culturali ladini e musei sulla cultura ladina: Istituto Micura de Rú, Museum ladin Ciastel del Tor; Museo provinciale della Cultura e Storia dei Ladini delle Dolomiti Pic museo ladin (Val Badia); Cesa di Ladins, Museum de Gherdëina (Val Gardena),
- Castel Coira (Sluderno);
- Museo diocesano, Bressanone;
- Musei locali: Museo parrocchiale di Campo Tures; Museo della Collegiata (San Candido); Museo Rudolf Stolz (Sesto Pusteria); Museo mineralogico Kirchler (San Giovanni in Val Aurina), Museo del Turismo in Alta Pusteria (Villa Bassa); Museo „Peter Mitterhofer“ Parcines“; Museo della fauna locale (Postal); Museo di Laces; Museo Mineralogico di Tiso (Funes);

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: la Regione Friuli Venezia Giulia, in generale, promuove e sostiene la realizzazione di interventi volti ad applicare nei comuni montani gli obiettivi ed i contenuti definiti con la “Convenzione delle Alpi” per uno sviluppo sostenibile delle aree alpine. A tal fine concede contributi fino ad un massimo del 50 per cento per interventi specifici di sviluppo locale realizzati anche in forma associata dai Comuni montani che hanno aderito al progetto sperimentale denominato “Rete di Enti Locali – Alleanza nelle Alpi” nell'ambito dell'iniziativa europea Spazio Alpino, ovvero che fanno parte della Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi”, costituita a livello internazionale con lo scopo di recepire i contenuti della Convenzione delle Alpi (articolo 6, commi 204, 205 e 206, della Legge regionale n.2 del 22 febbraio 2000).

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.391 del 27 ottobre 2000 (pubblicato sul BUR n.51 del 20 dicembre 2000 – formato PDF) è stato approvato il Regolamento disciplinante l'intervento.

Sono finanziabili i progetti volti a conseguire:

- la tutela e rivalutazione delle produzioni tipiche locali;
- la creazione di condizioni favorevoli per la vendita dei prodotti locali;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane;
- la realizzazione di offerta turistica di qualità dal punto di vista ambientale;
- la diversificazione e l'innovazione dell'offerta turistica;
- la promozione di sistemi di razionalizzazione del trasporto locale e di trasporto combinato e delle comunicazioni;
- la promozione di sistemi innovativi ed ecocompatibili di utilizzo delle risorse naturali;
- la conservazione o recupero dell'equilibrio ecologico e della biodiversità;
- la promozione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- il recupero di aree dismesse e siti degradati a scopi turistici, anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

- Il finanziamento è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili. Le domande vanno presentate dai Comuni entro il 30 giugno di ogni anno.

Si segnala inoltre la Convenzione della Regione con Poste Italiane SpA per il mantenimento dei servizi nelle zone montane (art.1, comma 32, LR 4/1999). La Regione ha promosso mediante un apposito finanziamento l'erogazione di servizi aggiuntivi e sperimentali destinati alla popolazione di montagna regionale, nonché di pubblica utilità, tramite l'utilizzo delle strutture

immobili, delle infrastrutture e del personale degli uffici postali periferici siti sul territorio montano. La Società, inoltre, mette a disposizione presso gli uffici postali periferici spazi espositivi per avvisi o comunicati rivolti alla cittadinanza dei Comuni, per l'informazione turistica di tipo istituzionale e infine per l'istituzione di servizi di sportello comunale.

Sempre in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della LR 13/2001, è stata prevista la concessione da parte delle Province dei contributi ai Comuni montani di minore dimensione per la realizzazione di servizi integrativi al trasporto pubblico locale, in particolare servizi sperimentali a chiamata, nelle zone a bassa densità abitativa per gli anziani.

In Valle d'Aosta, il Piano di sviluppo rurale, prevede tre particolari misure, per il mantenimento dei servizi in montagna:

- “servizi essenziali per la popolazione”, misura che prevede interventi strutturali finalizzati al mantenimento e all'incremento dei servizi nelle zone montane marginali
- “aiuti alla decoabitazione”, misura che prevede un contributo ai giovani agricoltori per la ristrutturazione di un edificio a scopo abitativo proprio o per la creazione di un nuovo nucleo familiare (mantenimento dell'equilibrio insediativo)
- “servizi di sostituzione alle aziende agricole”, misura che permette di fornire, tramite società esterna, personale alle aziende che ne facciano richiesta per diversi motivi (malattia, ferie, ecc).

In campo sanitario, il piano triennale socio-sanitario (2002-2004), finalizzato a favorire la permanenza degli abitanti nei luoghi di abituale residenza, prevedeva:

- la realizzazione di strutture sociosanitarie per anziani (l'ultima struttura è stata realizzata a Roisan nel 2003)
- l'erogazione, da parte dei 74 Comuni della Regione, del servizio di assistenza domiciliare integrata, con lo scopo di evitare/ritardare l'inserimento degli anziani in un case di cura
- l'erogazione di un “voucher”, a carico totale della Regione, a favore delle famiglie che accedono al servizio di “tata” familiare.

In materia di istruzione, la normativa regionale pone particolare attenzione alle effettive esigenze delle scuole ubicate nelle vallate montane. Il numero minimo di iscritti richiesto per l'istituzione di una classe di montagna è fissato a cinque alunni, mentre per gli altri istituti scolastici è di 10 con un numero massimo di 20 iscritti. Attualmente, sono operative 9 scuole materne e 3 scuole elementari di montagna che, oltre ad incentivare l'utenza prevedono alcune agevolazioni per gli insegnanti che vi lavorano. Con legge regionale n. 18 del 1 agosto 2005 è

stata prevista una dotazione organica supplementare per il mantenimento delle scuole di montagna.

Nell'ambito della misura "Servizi essenziali per la popolazione rurale" del Piano di sviluppo rurale, è prevista l'animazione sociale e culturale delle comunità rurali (organizzazione di sagre e manifestazioni tematiche) ad incentivazione della cultura rurale valdostana.

Per quanto riguarda il settore dello sviluppo informativo è stata prevista la progettazione e la parziale realizzazione, nell'ambito del Programma regionale di azioni innovative VINCES (Valle d'Aosta Internet Network for Community Enterprise and Schools) di 10 strutture polivalenti, self-service o presidiate, per l'accesso telematico a servizi informativi, amministrativi e turistici, localizzati in aree rurali con difficoltà di accesso.

Nella Provincia autonoma di Trento, il mantenimento dei servizi in montagna, è garantito dalla legge n. 6 del 1999. secondo tale riferimento normativo, e sue modifiche, per consentire il mantenimento di esercizi commerciali in aree marginali o svantaggiate prive di servizi analoghi essenziali – al fine di acquistare in tali zone generi di prima necessità - sono ammissibile a contributo, le spese sostenute per coprire i maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata dell'esercizio commerciale. La legge provinciale n. 8 del 2000, riguarda invece "interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane", e prevede interventi sia a favore dei Comuni che d'impresе commerciali. Le agevolazioni a favore dei Comuni riguardano la ristrutturazione, l'acquisto di immobili e l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà dei Comuni. Il limite minimo di spesa è stabilito in 10.000 euro e quello massimo in 16.000, e il contributo è stabilito nella misura dell'80% della spesa ammissibile. Il Comune ha l'obbligo della concessione a titolo gratuito dei locali al gestore dell'esercizio nel quale sarà svolta l'attività multi-servizi per un periodo non inferiore ai sei anni e della trasmissione di un rapporto sull'andamento dell'attività agevolata entro il 31 marzo d'ogni anno.

In Piemonte, con la legge regionale 2 luglio 1999, n° 16, è stato istituito l'Osservatorio Regionale sulla Montagna. Ha il compito di svolgere attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuire alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'art. 24 della l. 97/1994 (art. 55, comma 2). Circoscrive e localizza, cioè, la ricerca svolta su innumerevoli ambiti: demografia, cultura, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e foreste, sanità, trasporti, ecc. che saranno, pertanto, i veri oggetti di studio. L'Osservatorio si propone di fornire ai decisori politici, agli amministratori locali e agli operatori del settore un quadro di analisi e di informazioni aggiornate in ambito montano e degli strumenti utili alla programmazione ed alla verifica delle azioni compiute e delle risorse finanziarie investite. Rivolgendosi ad un pubblico più ampio, si propone di promuovere e gestire la diffusione di informazioni relative alla

situazione ed alle problematiche del territorio montano, allo scopo di migliorarne la conoscenza ed elevare la qualità dei servizi della P.A., attraverso l'utilizzo di canali telematici.

L'Osservatorio, in sintesi:

- promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni;
- realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;
- svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate;
- concorre alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione ed alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza;
- cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata (SIREM), delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

In Piemonte, al fine di favorire il recupero dei fabbricati rustici, è stato definito un accordo, stipulato con gli istituti di credito (per il momento sono 11 le banche che hanno aderito), attraverso il quale si intende fornire un ulteriore incentivo al recupero dei rustici. Il principale riferimento normativo alla base di questo accordo è la L.R. del 29 aprile 2003, n. 9 (*art.1- La Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale. Art. 2.- Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato).*

Attraverso questi accordi è possibile, rivolgendosi agli Istituti che hanno aderito all'iniziativa, ottenere prestiti con piani di rimborso anche di durata trentennale e con l'applicazione di tassi di interesse agevolati del 3,35%.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, per favorire la progettazione e la realizzazione di edifici compatibili con l'ambiente, nell'ambito dell'iniziativa "CasaClima" (si veda la sezione normativa regionale), ogni anno la migliore CasaClima dell'anno viene selezionata e premiata da un'apposita commissione, che attinge tra le domande presentate ogni anno per ottenere il certificato.

La selezione viene effettuata tra le domande presentate entro il 31.12 dell'anno in corso e per gli edifici che dopo il vertice climatico di Rio nel 1992 hanno ottenuto la licenza d'uso.

L'attribuzione dei premi avviene nel primo quadrimestre dell'anno. La comunicazione ai

partecipanti avviene attraverso un invito scritto, e successivamente viene data notizia a mezzo stampa. la migliore CasaClima dell'Alto Adige Viene premiata assegnando i seguenti premi:

- al committente: un premio sotto forma di un oggetto
- all'equipe di progettazione: un premio sotto forma di un oggetto
- al comune: un premio sotto forma di un certificato

Per l'ottenimento del contrassegno CasaClimapiù e del premio vengono pertanto presi in considerazione i seguenti criteri:

- 1) Fabbisogno termico per il riscaldamento inferiore ai 50 kWh/m² all'anno
- 2) Nessun utilizzo di fonti energetiche di origine fossile
- 3) Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/o contenenti fibre nocive
- 4) Nessun utilizzo di pavimenti, finestre e porte in PVC
- 5) Nessun utilizzo per gli ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e vernici contenenti solventi
- 6) Nessun utilizzo di legno tropicale

La Provincia eroga premi per la cura e il mantenimento del paesaggio e incentiva l'allestimento di impianti fotovoltaici e solari (Ufficio Risparmio dell'Energia). Allo stato attuale ben un terzo degli impianti installati in Italia si trova in Alto Adige.

Per favorire l'imprenditoria delle donne, la Provincia ha indetto per il triennio 2005-2007 il concorso "Donne nell'economia" per la promozione dell'imprenditoria femminile. Con ciò si vuol incoraggiare le donne a mettersi in proprio e premiarle per i loro progetti innovativi. Con quest'iniziativa si intende inoltre incrementare la partecipazione delle donne all'economia e alle imprese.

Vengono premiate le piccole imprese operanti nei settori dell'Artigianato, dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e del Turismo con sede legale e/o unità produttiva nella provincia di Bolzano, ossia:

- le imprese individuali, la cui titolare sia una donna
- le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne
- le società di capitali e le società cooperative, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne

Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati:

- all'avvio di attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti.
- all'innovazione tecnologica e organizzativa
- alla qualificazione delle risorse umane
- al miglioramento della qualità dei prodotti
- all'acquisizione di nuovi mercati

- al miglioramento delle modalità di commercializzazione
 - ad una maggiore efficienza nella gestione dell'impresa
- all'introduzione di sistemi di sicurezza

Inoltre in tutto l'arco alpino sono state misure nel campo dell'istruzione scolastica e della formazione.

In Piemonte è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione e il MIUR per l'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo del servizio scolastico in territorio montano.

Sempre in collaborazione con il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca), la Regione ha sviluppato due azioni finalizzate a diffondere una maggiore conoscenza della montagna tra gli studenti della scuola media superiore e gli insegnanti.

Dal 1996, l'Assessorato all'Economia Montana e Foreste, pubblica un periodico bimestrale di informazione e divulgazione su tematiche legate alla montagna, che rappresenta un valido strumento di aggiornamento e di confronto per gli amministratori ed i tecnici del settore.

In Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della LR 13/2001, recante nuove disposizioni per le zone montane, è stata prevista l'erogazione di contributi annui, per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani. Con Decreto del Presidente della Regione n.109 del 21 aprile 2005 (formato PDF), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dell'11 maggio 2005, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n.13. Gli interventi contributivi riguardano gli operatori delle istituzioni scolastiche autonome statali che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio in istituti ubicati nell'intero territorio montano della regione Friuli Venezia Giulia – così come delimitato ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.33 – e sono concessi a favore di:

- insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, cui è assegnata una sede di servizio ubicata nei territori montani della regione;
- insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nel territorio montano della regione, riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio.

Per il personale assunto a tempo indeterminato vengono concessi contributi quinquennali definiti, per ogni anno scolastico, nella misura di 1.400,00 euro per il primo anno, 1.500,00 per il secondo anno, 1.600,00 per il terzo anno, 1.700,00 per il quarto anno e 1.800,00 euro per il quinto anno. Per il personale assunto a tempo determinato vengono concessi contributi forfetari definiti nella misura di 1.400,00 euro. Tale importo è incrementato di 200,00 euro per ogni due anni di servizio scolastico precedentemente prestato senza interruzione nella medesima sede di

servizio, fino a un massimo di 1.800,00 euro.

Nella stessa Regione, il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna di Paluzza, di proprietà regionale, ospita corsi di formazione, convegni nel settore forestale, naturalistico, ambientale, dell'agricoltura, e dello sviluppo territoriale, della carpenteria del legno. Il centro collabora parallelamente con docenti dei corsi di laurea in scienze forestali delle università italiane per organizzare attività formative complementari per gli studenti universitari, e con la protezione civile per la realizzazione di interventi formativi in area montana.

In Valle d'Aosta, dal 1963, ogni anno viene organizzato un concorso scolastico, attorno ad un tema riguardante la civiltà alpestre, sempre diverso. Esso si propone di iniziare gli allievi alla ricerca di documenti in patois appartenenti alla tradizione orale, nonché di creare nelle nuove generazioni interesse per la loro lingua locale.

Più in generale, per quanto riguarda i corsi di laurea di primo livello con riferimento alle tematiche delle zone montane, nell'arco alpino e perialpino, si segnalano alcuni, fra i corsi innovativi in sedi universitarie localizzate in aree montane o nelle immediate vicinanze di aree montane:

- Management del turismo, Libera Università di Bolzano, sede di Brunico
- Economia e gestione dei servizi turistici, Università di Torino e Pinerolo
- Scienze e turismo alpino, Università di Torino
- Mediazione linguistica per le imprese e il turismo, Università degli Studi di Trento
- Gestione dei beni territoriali e turismo, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", sede di Vercelli
-

Per quanto attiene ai corsi di laurea specialistica, si segnalano altresì:

- Metodi per lo studio e la gestione dei beni territoriali e turismo, , Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", sede di Asti
- Lingue e culture per il Turismo, Università di Torino
- Economia e gestione dell'ambiente e del Turismo, Università di Trento
- Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo, Università della Valle d'Aosta

Fra i corsi di formazione post laurea si segnalano:

- Master in Sviluppo locale e valorizzazione del patrimonio culturale alpino, Consorzio per la Ricerca e l'educazione permanente, Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
- Master universitario internazionale in Gestione integrata dell'Ambiente, Istituto

Universitario di Studi Superiori di Pavia

- Master in difesa e manutenzione del Territorio, Università degli Studi di Padova
- Corso di perfezionamento in gestione e controllo dell'Ambiente, Università di Trento

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Ufficio Assistenza scolastica intende garantire in prima linea la possibilità di assicurare agli/alle alunni/e e studenti/esse capaci e meritevoli appartenenti a tutti e tre i gruppi linguistici i più alti gradi di studio anche se versano in condizioni disagiate. In seconda linea mira a garantire una reale possibilità uguale per tutti nel settore dell'istruzione nella quale vengano meno impedimenti di tipo sociale ed economico.

Tra gli interventi di incentivazione, l'assistenza scolastica comprende:

- Borse di studio per
 - scuole dell'obbligo
 - corsi di formazione professionale a tempo pieno
 - scuole secondarie di II° grado
 - scuole superiori o corsi di formazione professionale a tempo pieno fuori dalla provincia di Bolzano
- Trasporto alunni/e
- Refezione scolastica
- Contributi per la gestione dei convitti
- Contributi per convitti - investimenti
- Finanziamento dei libri di testo
- Assistenza scolastica agli/alle alunni/e portatori/trici di handicap delle scuole d'obbligo, professionali e secondarie di II° grado
- Assicurazione infortuni dei bambini delle scuole materne e degli/delle alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado
 - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. a favore degli alunni e delle alunne delle scuole elementari, medie e superiori
 - Progetti per il servizio di sostegno e di sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico

In particolare affinché sia garantito e favorito il trasporto degli alunni/alunne devono sussistere i seguenti presupposti:

- 2,0 km distanza: abitazione - scuole/fermata dell'autobus – servendosi di un servizio di

linea;

- 2,0 km distanza: per alunni/e delle scuole elementari – servendosi di un servizio speciale;
- 2,0 km distanza: per alunni/e delle scuole medie, abitanti al di sopra di 1300 m di altitudine – servendosi di un servizio speciale;
- 2,5 km distanza: per alunni/e delle scuole secondarie di 2° grado e professionali – servendosi di un servizio speciale

I presupposti per l'istituzione degli appositi servizi di trasporto alunni/e, devono essere:

- 4 alunni/e ed una distanza di almeno 2,5 km (per alunni/e delle scuole medie, delle scuole secondarie di 2° grado e delle scuole professionali);
- 2 alunni/e ed una distanza di 2,0 km (per alunni/e delle scuole elementari);

Tutti gli/le alunni/e possono essere ammessi/e gratuitamente al servizio di trasporto, qualora sussistano le condizioni minime relative alla distanza.

La partecipazione alle spese, ove richiesta, ammonta 10,00 euro per lo scuolapass

Altrimenti si può far ricorso alla concessione del contributo chilometrico:

Agli/alle alunni/e delle scuole dell'obbligo che pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti e non possono usufruire di un servizio di trasporto alunni/e, viene concesso per ogni chilometro di percorrenza tra l'abitazione e la sede scolastica un contributo chilometrico in ragione di euro 0,25.

Anche portatori/trici di handicap frequentanti una scuola dell'obbligo, una scuola secondaria di II° grado, d'istruzione artistica o professionale che corrispondono ai presupposti della L.P. n. 20/83, hanno diritto al rimborso delle spese chilometriche. I contributi al di sotto di 50 € non vengono liquidati.

Per quanto riguarda altre condizioni di disagio, in deroga ai presupposti minimi relativi al numero di alunni/e ed alla distanza, possono essere istituiti servizi di trasporto al occorrenza, qualora sussista una delle condizioni di disagio sotto elencate:

- la famiglia per motivi oggettivi dimostrabili non è in grado di accompagnare l'alunno/a alla propria istituzione scolastica e a causa della natura accidentale del tragitto non si può presupporre che il bambino in questione percorra tale strada;
- il tempo d'attesa prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle lezioni superi i 30 minuti.

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di

collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

In attuazione alle diverse politiche norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: la Regione Piemonte, nel corso del 2004, ha promosso la quarta edizione del concorso di idee " Storie di Migrazioni" per favorire la comprensione e l'analisi del fenomeno della migrazione in tutte le sue componenti storiche, sociali e culturali da parte dei ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori e degli alunni delle elementari. Il presente concorso è finalizzato ad incentivare lo studio del fenomeno dell'emigrazione quale momento storico destinato a produrre cambiamenti di notevole importanza nel tessuto sociale di una nazione e, nella fattispecie, si pone l'obiettivo di analizzare il fenomeno rispetto ad una regione, come il Piemonte, che dapprima è stata esportatrice di braccia verso i nuovi mondi, per poi trasformarsi in luogo d'arrivo di nuove presenze nel secondo dopoguerra con l'immigrazione interna e, negli ultimi decenni del XX secolo, con l'afflusso degli immigrati extracomunitari. La dimensione storica e culturale del fenomeno, unitamente ai risvolti sociali prodotti, è il tema sul quale verte la ricerca che la Regione intende proporre agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori del suo territorio augurandosi in tal modo di contribuire a migliorare, soprattutto rispetto ai cittadini del domani, sia la conservazione di una cultura storica legata alle vicende di predecessori (bisnonni, nonni, genitori) migranti, così come la crescita di un pensiero ed una coscienza multietnica fondamentali per lo sviluppo sociale fondato sulla tolleranza e sul rispetto dei valori della convivenza civile. Per l'edizione 2004, in considerazione dei buoni risultati raggiunti nelle prime esperienze, si è inteso intende riproporre il coinvolgimento anche degli allievi dei corsi dei Centri Territoriali Permanenti (ex-150 ore), nella massima parte cittadini immigrati, per dar loro modo di raccontare in prima persona l'esperienza vissuta e favorire così un ulteriore confronto tra culture diverse che, in futuro, ci si augura possano camminare insieme in armonia.

Inoltre, al fine di promuovere le azioni di cooperazione decentrata dei Comuni e degli altri enti locali piemontesi la Regione Piemonte intende destinare una parte delle risorse a disposizione per l'attuazione della L.R. 67/95 al sostegno di quelle iniziative che i Comuni e gli enti locali, singolarmente o associati tra loro, attiveranno autonomamente, anche al di fuori delle aree considerate prioritarie dell'intervento regionale. Tali iniziative dovranno comunque caratterizzarsi come interventi rivolti a stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione tra le realtà regionali e quelle dei PVS.

Ogni ente può presentare al massimo un progetto e potrà essere finanziato dalla Regione per un importo non superiore a Euro 16.000,00). Il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore al 50% delle spese previste per la realizzazione del progetto. La scadenza del bando è fissata al 30 settembre 2005.

La Regione Lombardia assegna, ai sensi della l.r. 20/89, contributi per progetti di cooperazione decentrata nei Paesi in via di sviluppo. La Giunta Regionale, con dgr 461 del 4 agosto 2005, ha

fissato i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo - piano 2006.

In Valle d'Aosta, la collaborazione con le regioni che la circondano produce continuamente nuove attività orientate alla valorizzazione dei patrimoni culturali, nella salvaguardia dei particolarismi. Tuttavia le opportunità non si limitano alle regioni limitrofe ma spaziano in tutto il bacino del Mediterraneo, includendo Spagna, Portogallo, fino alla Grecia, nei progetti:

- *Glassway*, La storia del vetro, dall'antichità al contemporaneo, nel bacino del mediterraneo;
- *Les sentinelles des alpes*, De tout temps, les hommes ont construit et fortifié les villages, protégé les vallées, contrôlé les cols et les axes de circulation...
- *Vie Romane*, Uno strumento efficace d'informazione sulla storia, geografia, turismo e avvenimenti sulle vie romane;
- *...et l'Homme créa le Mont-Blanc*, Le travail de la femme en Vallée d'Aoste, Savoie, Valais entre agropastoralisme et industrialisation - le cas de la fromagère, de la vigneronne, de l'institutrice et de l'ouvrière
- *Paysages...à croquer*, Le projet se propose de valoriser les paysages agricoles de la Vallée d'Aoste et de l'Haute-Savoie, construits par les populations locales afin de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le milieu naturel, au prix d'effort perpétués de siècles en siècle.
- *Gisad*, Il recupero del potenziale informativo dei siti archeologici dismessi;
- *Una civiltà senza frontiere*, Savoia-Piemonte-Aosta-Nizza dal XVI al XVIII secolo

La politica di cooperazione allo sviluppo della Regione Autonoma Valle d'Aosta è disciplinata dalla Legge regionale n. 44 del 9 luglio 1990 relativa agli "Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo". Questa legge, che ha attuato i principi sanciti dalla Legge nazionale 49/87, è finalizzata a promuovere azioni concrete di carattere economico e sociale che concorrano alla crescita di regioni di Paesi in ritardo di sviluppo ed a regolamentare la capacità propositiva della Regione nei confronti della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. In particolare, è stato sancito che, per l'azione di solidarietà internazionale promossa dall'Italia, l'apporto delle Regioni, degli Enti locali e delle forze sociali è di fondamentale importanza in quanto essi sapranno approfondire le esperienze più peculiari e più consolidate espresse nel rispettivo territorio.

Le iniziative di cooperazione vengono realizzate dalla Regione sia direttamente che indirettamente, concorrendo alle attività promosse dalle Associazioni di volontariato e dalle Organizzazioni non governative (Ong) individuate all'articolo 11 della L.r. 44/90 presenti sul territorio valdostano da almeno due anni.

Alcuni degli ultimi progetti:

- Realizzazione di un "Campus" in Bolivia per dare la possibilità ai giovani valdostani di entrare in contatto con le comunità boliviane ed approfondire la conoscenza della realtà locale ed i temi dello sviluppo sostenibile nel sud del mondo.
- Realizzazione di una "Casa Famiglia" à Porto Velho, Brasile, che si propone di offrire una convivenza familiare e comunitaria a ragazzi in situazione di rischio personale e sociale che non hanno la possibilità di rimanere in famiglia.
- Miglioramento delle attività agricole e zootecniche nella regione dello Sceseli, Somalia, con l'obiettivo di favorire l'attività di apicoltura e di incentivare l'organizzazione di piccoli trasporti remunerativi per le comunità locali.
- Potenziamento delle cooperative di allevamento di alpaca nelle zone alte della Sierra Andina attraverso la formazione di allevatori e il microcredito in alcune province per l'acquisto di capi di bestiame.
- Ampliamento della scuola di Sekolintsika, MADAGASCAR, costruita nel 1965 dalle suore di San Giuseppe, attraverso la realizzazione di nuove sale attrezzate per l'insegnamento secondario.
- Formazione permanente nel comune di Kounghel, Senegal. Il progetto prevede azioni finalizzate all'alfabetizzazione ed alla formazione delle popolazioni locali sui problemi di maggior impatto quali salute, igiene, scolarizzazione, agricoltura ecc.
- Costruzione di una scuola professionale nella località di Catu, Brasile. Il progetto prevede la realizzazione di una scuola per l'insegnamento a favore dei giovani locali delle tecniche di navigazione e di costruzione dei natanti.
- Attivazione dell'Ospedale di Henintsoa, Madagascar, attraverso l'invio periodico di équipe di chirurghi valdostani in grado di insegnare ai medici locali le tecniche operatorie e di garantire l'operatività dello stesso ospedale.
- Sostegno agro-pastorale alle comunità della zona di Udzungwa, Tanzania, finalizzato al miglioramento delle tecniche di produzione artigianale e la messa a disposizione di mezzi e tecniche di lavoro più moderne.
- Allestimento di un laboratorio polivalente nella scuola di Babriusk, Bielorussia, destinato all'esercitazione professionale dei mestieri di cuoco, pasticciere, panettiere e barista al fine di incentivare l'inserimento dei ragazzi nel mondo lavorativo.

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 282: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (G.U. n. 280 del 29 novembre 2004), Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (G.U. n. 161 del 12 luglio 2004).

Decreto Legge 31 marzo 2004, n.82: Proroga di termini in materia edilizia. (GU n. 76 del 31 marzo 2004). *I decreti prevedono alcune modifiche ai termini stabiliti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.*

Circolare 28 ottobre 2004 n.1254: Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni. Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 (G.U. n. 260 del 5 novembre 2004).

La circolare disciplina il funzionamento di un Fondo di rotazione, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive - anche disposti dall'autorità giudiziaria - e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Questo fondo rientra tra le misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali previste dall'art. 32, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 luglio 2004: Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione. (GU n. 218 del 16 settembre 2004). *Questo decreto fa riferimento al Fondo per la demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 32, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 Aprile 2004: Modifica del decreto n. 6792 del 5 novembre 2001, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (G.U. n. 147 del 25 giugno 2004).

In base a tale decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade deve predisporre nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003: Dipartimento della protezione civile. Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

In attuazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 3274/2003, negli allegati 1 e 2 del decreto, sono rispettivamente definite le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (G.U. n. 260 del 5 novembre 2004) (Convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003). La legge, all'art. 32, prevede misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2003: Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia. (G.U. n. 286 del 10 dicembre 2003).

Con tale decreto sono approvati i programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali nell'ambito del programma Comunitario URBAN, concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2003: Finanziamenti per l'anno 2003 per i PRUSST – Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (GU n. 221 del 23-9-2003)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (GU n. 105 del 8-5-2003) e successive modifiche e integrazioni (Errata Corrige pubblicata su G.U. n. 157 del 9 luglio 2003, Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato su G.U. n. 160 del 12 luglio 2003, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 343 del 3 maggio 2005).

In attuazione dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni", contenute negli allegati 2, 3 e 4.

Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n.190: Attuazione della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (G.U. n. 199 del 26 agosto 2002). Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 19 comma 2) operata con sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003.

*Il capo II della legge prevede la **procedura di valutazione di impatto ambientale** obbligatoria per le **grandi opere** al fine di valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.*

Legge 1 agosto 2002 n. 166: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Modifica la Legge Merloni. (G.U. n. 181 del 3 agosto 2002).

*La legge, all'art. 16, al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale**.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 maggio 2002: Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA. (G.U. n. 213 del 11 settembre 2002).

*Il Decreto disciplina la formazione, l'approvazione, il finanziamento e l'attuazione dei programmi concernenti la **rivitalizzazione economica e sociale** delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno **sviluppo urbano sostenibile**, nell'ambito del programma comunitario **URBAN II**.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001: Programmi innovativi in ambito urbano. (G.U. n. 162 del 12 luglio 2002) e successive modificazioni e integrazioni (Decreto 30 Dicembre 2002 e Decreto 22 luglio 2003).

*Il Decreto disciplina un **programma innovativo in ambito urbano**, denominato "**Contratti di quartiere II**". Tale programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, e' finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a piu' forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.*

Legge 21 dicembre 2001 n. 443: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (G.U. n. 299 del 27

dicembre 2001).

*Con tale legge il Parlamento delega al Governo di legiferare in materia di **infrastrutture ed insediamenti produttivi** strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui la definizione della **procedura di valutazione d'impatto ambientale**, ove prevista.*

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001).
Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 68 del 21 marzo 2002).

*Il programma contenuto nella Legge obiettivo prevede una serie di **infrastrutture strategiche** che tengono conto della **tutela degli ambienti naturali**.*

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) e successive modifiche e integrazioni (Legge n.326 del 24 novembre 2003 e D. Lgs. N. 301 del 27 dicembre 2002).

*La legge disciplina l'**attività edilizia** nel rispetto delle norme in materia di **tutela dei beni culturali ed ambientali** e di tutte le normative di settore. Sono contenute delle disposizioni che stabiliscono dei limiti agli interventi edilizi, in particolare in mancanza di pianificazione urbanistica, e che prevedono norme tecniche per la **costruzione in zone sismiche**.*

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001).

*Il presente Decreto, stabilisce **requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** per le zone interessate da **stabilimenti a rischio di incidente rilevante**, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.*

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 26 marzo 2001 n. 181: Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici. (G.U. n. 115 del 19.05.2001).

*È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "**Direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio**".*

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999). *All'art. 149 la legge stabilisce che i **piani territoriali paesistici o i piani urbanistico – territoriali** devono avere come obiettivo la **salvaguardia dei valori paesistici e ambientali**.*

Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999 n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere (G.U. n. 240 del 12 ottobre 1999).

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 ottobre 1998: Promozione di programmi innovativi

in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) (G.U. n. 278 del 27 novembre 1998) e successive modifiche e integrazioni (Decreto ministeriale 28 maggio 1999).

*Tale Decreto promuove i **programmi di riqualificazione urbana** previsti dal Decreto 21 dicembre 1994.*

Decreto del Ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 giugno 1998: Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (G.U. n. 161 del 13 luglio 1998) e successive modifiche e integrazioni (Decreto n. 267 del 14 settembre 2004).

*Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli **interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano** al fine di garantire lo **sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio***

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. n. 349 dell' 8 luglio 1986, art. 6. (G.U. n. 72 del 27 marzo 1998).

*Tale legge disciplina in maniera ancor più articolata, rispetto all'art. 6 Legge n. 349 dell' 8 luglio 1986, le **pronunce di compatibilità ambientale** per certe categorie di opere.*

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146 del 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (G.U. n. 210 del 7 settembre 1996) e successive modifiche e integrazioni (D.P.C.M del 3 settembre 1999).

*Su delega del Parlamento (art. 40, comma 1, della l. n. 146 22 febbraio 1994) il Governo stabilisce condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della **procedura di impatto ambientale ai progetti** inclusi nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE. Scopo della procedura è quello di valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.*

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1994: Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 302 del 28 dicembre 1994).

*La legge stabilisce che le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 del 17 febbraio 1992, per un totale di 288 miliardi, sono destinate ai **Programmi di riqualificazione urbana** e disciplina la formazione, l'approvazione ed il finanziamento di tali programmi.*

Legge 3 novembre 1994 n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (G.U. n. 273 del 22 novembre).

Legge 31 gennaio 1994 n. 97: Legge sulla montagna (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994).

All'art. 7.1, la legge stabilisce, che i **piani pluriennali di sviluppo economico**, di cui all'art. 29, comma 3, della legge n. 142 del 8 giugno 1990, hanno come priorità la **salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente**.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 20 dicembre 2002 n. 33: Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia (B.U.R.F.V.G. n. 52 del 31 dicembre 2002).

*La legge, all'art. 3, istituisce la **conferenza permanente per la montagna**, la quale si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.*

Legge Regionale 24 aprile 2001 n. 13: Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (B.UR.F.V.G. n. 17 del 26 aprile 2001):

*In base a tale legge, la Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove **la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane**. A tal fine la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria **azione di programmazione e di indirizzo**.*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 2000 n.391: Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni – Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti nella «Convenzione delle Alpi».(B.U.R.F.V.G. n. 51 del 20 dicembre 2000):

Con tale Decreto viene approvato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono alla «Rete di Comuni – Alleanza nelle Alpi» per la realizzazione di alcuni progetti, tra cui il recupero di aree dismesse e siti degradati a scopi turistici, anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Legge Regionale 30 settembre 1996 n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali e regionali (B.U.R.F.V.G. n. 39 del 25 settembre 1996).

*In base a tale legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce **parchi naturali regionali e riserve naturali regionali** e sostiene l'istituzione di **parchi comunali e intercomunali**, nonché individua **aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento**. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale deve provvedere alla formazione di un piano di conservazione e*

sviluppo (PCS).

Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52: Norme regionali in materie di pianificazione territoriale ed urbanistica (B.U.R.F.V.G. n. 157 del 20 novembre 1991) e successive modifiche e integrazioni (legge Regionale n. 19 del 14 luglio 1992, n. 34 del 12 novembre 1997 e n. 7 del 26 febbraio 2001).

*In base a tale legge le finalità del **Piano Territoriale Regionale** devono essere: la tutela e la valorizzazione delle peculiarità ambientali e del territorio; uno sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali secondo criteri di economia nell'uso del suolo e delle risorse ambientali; il controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale.*

LIGURIA

Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 3: Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette (B.U.R.L. n. 3 del 10 febbraio 1999).

Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 38: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. n. 1 del 20 gennaio 1999).

*In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la legge disciplina la **valutazione di impatto ambientale di progetti, opere, impianti pubblici e privati** al fine di garantire la tutela di uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale ed ambientale.*

Legge Regionale 8 giugno 1998 n. 20: Ulteriori disposizioni per il recupero di zone di particolare degrado urbano ed ambientale (B.U.R.L. n.8 del 1 luglio 1998).

*La legge stabilisce il **finanziamento per il recupero di zone di particolare degrado urbano ed ambientale.***

Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 14: Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane (B.U.R.L. n. 6 del 15 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni (Legge regionale n. 2 del 2 gennaio 2003).

*In base a tale legge la Regione istituisce un **fondo** al fine di favorire l'insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità, il miglioramento e il **recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dimessi.***

Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36: Legge urbanistica regionale (B.U.R. L. n. 16 del 17 settembre 1997) e successive modifiche e integrazioni (legge Regionale n. 19 del 3 maggio 2002).

*Tale legge disciplina la **pianificazione territoriale** a livello regionale, provinciale e comunale e stabilisce che la pianificazione deve ispirarsi al **principio della sostenibilità ambientale dello sviluppo.** In particolare la pianificazione territoriale deve perseguire finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure e nel perseguire tali finalità si deve ispirare ad alcuni principi, tra cui quello del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico -*

ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle non riproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine.

Legge Regionale 13 agosto 1997 n. 33: Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) (B.U.R.L. n. 15 del 3 settembre 1997).

*La Regione Liguria, , in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 promuove **la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane**. A tal fine la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria **azione di programmazione e di indirizzo**, con particolare riferimento al Piano regionale di sviluppo, al Piano territoriale regionale ed agli strumenti che ne discendono.*

Legge Regionale 16 agosto 1994 n. 45: Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici (B.U.R.L. n. 20 del 7 settembre 1994).

*Questa legge ha come obiettivo un **uso compatibile del territorio in rapporto a rischi derivanti da intensi fenomeni meteorologici**, il risanamento, la tutela e il ripristino dell'ambiente, tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.*

Legge Regionale 3 marzo 1994 n. 10: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (B.U.R.L. n. 6 del 9 marzo 1994) e successive modifiche e integrazioni (Legge Regionale n. 57 del 15 dicembre 1995).

*La legge stabilisce che tra le principali finalità dell'azione della Regione in materia di **edilizia pubblica** vi deve essere l'investimento in **programmi di manutenzione, recupero o riqualificazione urbana**.*

LOMBARDIA

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12: Legge per il governo del territorio (B.U.R.L. n. 1 dell'11 marzo 2005).

*La legge definisce **indirizzi di pianificazione** atti a garantire **processi di sviluppo sostenibile** e a tal fine la Regione e gli Enti Locali devono provvedere alla valutazione ambientale degli effetti derivati dall'attuazione dei piani e programmi di pianificazione. Sono inoltre previste una serie di disposizioni che garantiscono l'utilizzazione contenuta e lo sviluppo armonioso del territorio e che tengono in considerazione i rischi geologici, idrogeologici e sismici.*

Legge Regionale 23 febbraio 2004 n. 3: Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale. (B.U.R.L. n. 9 del 27 febbraio 2004).

*La legge promuove in certi casi la **pianificazione integrata**.*

Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2: Programmazione negoziata regionale (B.U.R.L. n. 12 del 18 marzo 2003).

*La legge disciplina gli strumenti della **programmazione negoziata regionale**, come i **PISL** (Programma Integrato di Sviluppo Locale) o gli **Accordi di Programma**, intesa quale modalità*

ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali.

Legge Regionale 3 settembre 1999 n. 20: Norme in materia di impatto ambientale (B.U.R.L. n. 36 del 6 settembre 1999).

*In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la Legge prevede la **valutazione di impatto ambientale** per certe categorie di **opere**.*

Legge Regionale 29 giugno 1998 n. 10: Disposizione per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994. (B.U.R.L. n. 26 del 29 giugno 1998).

*In base a questa legge la Regione Lombardia assume tra gli **obiettivi** preminenti dell'azione politico-amministrativa **la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano**.*

PIEMONTE

Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 9: Norme per il recupero funzionale dei rustici (B.U.R.P. n. 19 del 8 maggio 2003).

*La legge ha l'obiettivo di **limitare il consumo di suolo** e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuovendo il **recupero dei rustici** a solo scopo.*

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19: Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 (tutela ed uso del suolo) (B.U.R.P. n. 28 del 14 luglio 1999).

*Tra le finalità della legge vi è quella di un **adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente**.*

Legge 2 luglio 1999 n. 16: Testo unico delle leggi sulla montagna (B.U.R.P. n. 27 del 7 luglio 1999).

*La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), **promuove la salvaguardia del territorio** con particolare attenzione all'ambiente naturale.*

Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40: Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (B.U.R.P. n. 50 del 17 dicembre 1998).

*In base a tale legge la Regione deve assumere l'approccio della **valutazione preventiva ed integrata** degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle **attività normative, pianificatorie, programmatiche ed amministrative** di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.*

Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 24: Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica (B.U.R.P. n. 19 dell' 8 maggio 1996).

Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del

*territorio, la Regione Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di **piani, progetti e provvedimenti regionali** o dovuti a calamità naturali oppure reso necessario da **condizioni di elevato rischio geologico e ambientale**.*

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22: Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 39 del 10 settembre 1991) e successive modifiche (Legge Provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).

*Tale legge disciplina la **pianificazione territoriale** a livello provinciale e comunale e tra le sue finalità vi è quella della **tutela dell'ambiente e del paesaggio** e dell'**equilibrato sviluppo della comunità trentina** attraverso l'organizzazione razionale del territorio ed il controllo degli insediamenti.*

Legge Provinciale 28 aprile 1997 n. 9: Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione. (G.U.R. Trentino Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997) e successive modificazioni e integrazioni (Legge Provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).

*In base a tale legge l'individuazione dei siti per la **localizzazione di impianti di radiodiffusione** deve avvenire tutelando gli **interessi di carattere paesaggistico e storico/ambientale**.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto del Presidente d. Provincia 26 ottobre 2001, n.63: Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea NATURA 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE

*Al fine di garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la Direttiva Habitat prevede che si adottino una serie di **strumenti di gestione e di controllo**. Tra questi, l'autorità preposta, oltre a dover garantire che non si verificano casi di degrado a carico di habitat e/o di perturbazione ai danni di specie, è tenuta, ogni **qualvolta vi sia un piano o un progetto che possa incidere significativamente sul sito** (non già contemplato dai relativi Piani di gestione), ad avviare una cosiddetta procedura di **Valutazione di Incidenza**. Detta procedura deve appurare se il piano o il progetto proposto possa avere degli effetti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito in questione.*

Legge Provinciale 11 agosto 1997 n. 13: Legge urbanistica provinciale (B. U. R. Trentino Alto Adige n. 44 del 16 settembre 1997) e successive modifiche (Legge Provinciale di Bolzano n. 5 del 31 marzo 2003):.

*Tale legge disciplina la **pianificazione territoriale** a livello provinciale e comunale. Tra le finalità della legge vi è quella di un **equilibrio sociale ed economico del territorio** e di **tutela***

dell'ambiente e del paesaggio. A tal fine, il piano territoriale, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.

Legge Provinciale 24 luglio 1998 n. 7: Valutazione dell'impatto ambientale (B.U.R.T.A.A. n. 32 del 4 agosto 1998).

*La Legge prevede la **procedura di valutazione di impatto ambientale** per i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente.*

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 5 febbraio 2004 n. 1: Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.(B.U.R. Valle d'Aosta n. 8 del 24 febbraio 2004).

*La legge limita la sanatoria degli abusi edilizi e detta disposizioni in materia di **riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica**.*

Legge Regionale 28 febbraio 2003 n. 4: Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche (B.U.R. Valle d'Aosta n. 14 del 1 aprile 2003).

*In base alla legge La Regione promuove, d'intesa con il comune di Valtournenche, la **valorizzazione naturalistica della conca di Cheneil**, favorendone la riqualificazione funzionale ed economica ed intervenendo per il recupero e lo sviluppo del relativo patrimonio storico, alpinistico, architettonico ed agro-silvo pastorale.*

Legge Regionale 15 giugno 2001 n. 10: Accelerazione delle procedure per l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (prg) finalizzate alla rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 (B.U.R. Valle d'Aosta n. 27 del 26 giugno 2001).

Legge Regionale 18 giugno 1999 n. 14: Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 marzo 1991 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) (B.U.R.V.d'A. n. 28 del 22 giugno 1999).

*In attuazione della normativa comunitaria e nazionale la legge prevede la **procedura di valutazione d'impatto ambientale per certe categorie di opere** al fine di garantire la tutela di uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale ed ambientale.*

Legge Regionale 10 aprile 1998 n. 13: Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (ptp) (B.U.R. Valle d'Aosta n. 32 del 28 luglio 1998).

Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 11: Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta (B.U.R. Valle d'Aosta n. 16 del 16 aprile 1998).

In base a tale legge l' obiettivo principale della pianificazione territoriale deve essere lo

sviluppo sostenibile del territorio. Ai sensi dell'art. 1.2 "Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione". Tale obiettivo deve essere perseguito gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e garantendo uno sviluppo armonioso dell'intero territorio.

VENETO

Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11: Norme per il governo del territorio (B.U.R.V. n. 45 del 27 aprile 2004).

*La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di **pianificazione** per il perseguimento di una serie di obiettivi, tra cui i più importanti sono: la promozione e realizzazione di uno **sviluppo sostenibile e durevole**, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; la **tutela del paesaggio rurale, montano** e delle aree di importanza naturalistica; l' utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai **rischi sismici e di dissesto idrogeologico**.*

Legge Regionale 6 aprile 1999 n. 12: Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi (B.U.R.V. n. 32 del 9 aprile 1999).

*La Regione Veneto con la presente legge promuove il **recupero dei sottotetti a fini abitativi**, con l'obiettivo di **limitare l'utilizzazione edilizia del territorio** attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti.*

Legge Regionale 7 novembre 2000 n. 273: Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche (B.U.R.V. n. 106 del 11 novembre 2003).

*Al Capo XII la legge disciplina la **costruzione** di edifici in **zone classificate sismiche**.*

Legge Regionale 26 marzo 1999 n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (B.U.R.V. n. 29 del 30 marzo 1999) e successive modifiche e integrazioni (legge n. 24 del 27 dicembre 2000).

*In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la legge prevede la **procedura di valutazione di impatto ambientale per certe categorie di progetti di opere, impianti ed interventi** al fine di perseguire gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità.*

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se si, citate degli esempi.

In Italia vengono fissate direttive per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e rispettivamente per lo sviluppo sostenibile principalmente per mezzo dei Piani Territoriali Regionali Generali e dei Piani Territoriali Provinciali di coordinamento. I PTRG e i PTPC infatti stabiliscono le linee di indirizzo e di coordinamento dei piani regolatori generali comunali dei singoli comuni di appartenenza.

Ma vi sono anche altri interessanti esempi di piani o programmi che fissano direttive per la pianificazione territoriale e per lo sviluppo sostenibile per aree continue, come il Piano di Area della Regione Veneto, che è uno strumento di programmazione delle politiche territoriali che viene individuato, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento. In particolare, con l'approvazione dei primi tre piani di area, riguardanti il Comprensorio lagunare (P.A.L.A.V.), il Delta del Po e il Massiccio del Grappa, si è dimostrata l'efficacia e le potenzialità di tale strumento di pianificazione e programmazione sul territorio, tanto che, a seguito anche di richieste derivanti proprio dagli enti locali, e sulla base di diverse problematiche sorte in varie zone del territorio regionale, sono stati approvati e adottati degli altri piani di area vasta dello stesso tipo e altri sono in corso di elaborazione.

Infine vanno segnalate direttive per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile in aree continue nell'ambito dei programmi di sviluppo locale finanziati dall'UE. Si tratta dei PISL, i Piani Integrati di Sviluppo Locale, i quali sono espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici e privati che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea.

Per esempio in Lombardia i PISL hanno permesso di definire un complesso di azioni intersettoriali strettamente coerenti e convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo, e hanno riportato in un'ottica di unitarietà gli interventi sul territorio, avviando e realizzando percorsi e processi di sviluppo sostenibile in grado di valorizzare il potenziale endogeno locale, rilanciare

l'occupazione e tutelare l'ambiente.

Per quanto concerne specificatamente le Alpi sono otto le Comunità montane che hanno scelto di presentare i progetti all'interno di un PISL:

Valle Brembana (Bergamo)

Valle Imagna (Bergamo)

Valli del Luinese (Varese)

Valle Trompia (Brescia)

Valcuvia (Varese)

In Piemonte il Piano Territoriale Regionale (PTR); approvato nel giugno 1997 con delibera 388 – 9126 definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e viene espressamente qualificato come “piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”.

In Valle d'Aosta il Piano Territoriale Paesaggistico (PTP), approvato con la LR 13/1998, persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della stabilità ecologica, della tutela e valorizzazione del paesaggio, nonché dei beni di interesse artistico, storico, paesaggistico ed ambientale.

Dunque, costituisce lo strumento orientativo dell'attività regionale e comunale per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze.

Per l'attuazione del PTP; oltre agli strumenti urbanistici comunali generali (Piani regolatori Comunali) e di dettaglio, ai piani ed i programmi settoriali ed ai programmi di sviluppo turistico, sono utilizzati anche altri strumenti come i progetti operativi di rilievo regionale e di rilievo sub-regionale (PTIL) ed i programmi integrati di interesse regionale.

Anche in Liguria il 6 agosto 2003 la giunta regionale ha presentato al Consiglio il progetto Piano Territoriale Regionale (PTR) in vista della sua adozione ai sensi dell'art.14 della LR 36/97. Il progetto di PTR; su cui è stata avviata la discussione, contiene modifiche non condivisibili che comporterebbero la possibilità di edificazione e infrastrutturazione del territorio, oggi non consentita, in aree non insediate di “mantenimento”.

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Si	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	X	
Pianificazione integrata e a lungo termine	X	
Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
Se si, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		
<p>Nel complesso si può dire che i piani o programmi per al pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio contengono un approfondito chiarimento e considerazioni sulle esigenze di utilizzazione, una pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.</p> <p>Per esempio il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto, per quanto concerne l'utilizzazione del territorio, <i>individua le aree</i> per gli insediamenti industriali e artigianali, le grandi strutture di vendita, gli insediamenti turistico- ricettivi e le zone e i beni da destinare a tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino di ambienti fisici, storici e monumentali e i siti interessati da habitat naturali e specie faunistiche e floristiche di interesse comunitario.</p> <p>Per quanto concerne poi la pianificazione integrata e l'armonizzazione delle misure conseguenti, il Piano prevede gli ambiti per la <i>pianificazione coordinata</i> tra Comuni che interessano il territorio di più province e ha lo scopo di interpretare la natura del rapporto uomo-ambiente, quale si è andato configurando nella regione, per assumere criteri ed orientamenti di assetto spaziale e funzionale mediante i quali <i>concertare in modo unitario le diverse iniziative e i molteplici interventi concreti</i> che rendono compatibili le trasformazioni territoriali sia con la società che con le esigenze dell'ambiente.</p>		

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?

Si	X	No	
Se si, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.			
<p>Nelle zone confinarie ha luogo un'armonizzazione della pianificazione territoriale, dello sviluppo economico e delle necessità ambientali con altre Parti contraenti quasi esclusivamente nell'ambito di programmi comunitari. In questo senso, due esempi particolarmente significativi sono il programma di <i>Pianificazione e monitoraggio del Parco Transnazionale Gran Monte Natisone</i> e il programma <i>Conosci il Carso-Sgonico</i>, nell'ambito dell' <i>INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006</i>.</p> <p>Il primo progetto prevede la redazione del Piano del Parco transnazionale Gran Monte Natisone, ai fini della sua successiva istituzione e gestione, e l'individuazione dell'area interessata con il recepimento e l'inserimento degli strumenti urbanistici esistenti.</p> <p>Il secondo progetto "<i>Conosci il Carso – Sgonico</i>" prevede la realizzazione di opere infrastrutturali, opere di pulizia e decespugliamento, acquisto attrezzature, realizzazione allestimenti tematici e avvio di una campagna promozionale il tutto finalizzato alla fruizione e valorizzazione della Riserva Naturale Regionale del Monte Orsario.</p> <p>Beneficiario finale è il Comune di Sgonico.</p>			

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?			
Si	X	No	
Se si, quali?			
<p>In tutto l'arco alpino vengono realizzate a cura degli enti locali e territoriali, opere di : rimboschimento, protezione della cotica erbosa, regimazione delle acque piovane, ingegneria naturalistica, costruzione di briglie, delimitazione di aree a rischio idraulico ed idrogeologico, miglioramenti fondiari.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente, nella Divisione difesa del suolo e territorio coordina e cura le attività inerenti la difesa del suolo nell'ambito di regolamenti, direttive, progetti ed iniziative dell'Unione Europea e di Organismi e/o Convenzioni internazionali.</p>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95)
(Riferimenti a **INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTRISMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE, ARIA**)

*Il presente Decreto, al punto 4.2 tratta il tema dell'**inquinamento atmosferico** derivante dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento e dai sistemi di produzione industriale. Vengono affrontati in dettaglio i problemi di inquinamento causati dal **Biossido di Zolfo**, gli **idrocarburi non metanici**, il **monossido di carbonio**, l'**ozono**, il **particolato aerodisperso** e le così dette polveri fini **PM10**.
Al punto **4.2.1** viene trattata la problematica relativa agli effetti dell'**amianto**, al punto **4.2.2** la problematica relativa all'emissione del **benzene**.
Una valutazione appropriata della possibile riduzione futura delle emissioni e' essenziale ai fini strategici per comprendere gli obiettivi possibilmente conseguibili.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 ottobre 2002, n. 261:Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. (GU n. 272 del 20-11-2002)

*Il presente Regolamento stabilisce le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, **misure rappresentative** al fine di **valutare preliminarmente la qualità dell'aria** ed individuare le zone ed i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei **valori limite** nelle zone e negli agglomerati.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2002: Recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la

direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (GU n. 154 del 3-7-2002)

Il presente Decreto tratta l'omologazione dei veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60: Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. (Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002- Suppl. Ordinario n.77).

*Il presente Decreto stabilisce per **gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio: i valori limite e le soglie di allarme; il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi; la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;) il formato per la comunicazione dei dati.***

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6 febbraio 2002 n.476: Complessivi di trasformazione dell'alimentazione a GPL o a metano destinati a veicoli a motore rispondenti alla direttiva 98/69/CE e precedenti.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 febbraio 2002: Modifiche al Decreto ministeriale 5 giugno 2001, n. 467, di individuazione dei programmi nazionali. (G.U. 7-3-02 n. 56)

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 4 gennaio 2002: Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocità per prove inquinamento). (Suppl. n. 39 alla G.U. 6-3-02 n. 55)

*Il presente Decreto tratta le **attrezzature** necessarie per le **prove di analisi** dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata. **Quali attrezzature necessarie vengono descritte : l'analizzatore dei gas di scarico e il banco prova velocità' per prove inquinamento.***

Legge Nazionale dell' 8 marzo 2002 : Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. G.U. n.60 del 12/3/2002

*Il presente Decreto stabilisce le **caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi***

rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Legge Nazionale del 20 giugno 2002: Recepimento della Direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. G.U. n.154 del 3/7/2002

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 settembre 2002: Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999

Il presente Decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche, al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente .

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio in concerto con il Ministro della Salute dell' 1 ottobre 2002 n.261: Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Il presente Regolamento stabilisce le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento dei valori limite nelle zone e negli agglomerati e le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 novembre 2001: Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Suppl. Ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002).

Il presente Decreto stabilisce i dati, il formato e le modalità della comunicazione del Complesso IPPC quale struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito; lo Scarico diretto e conseguente emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua; lo Scarico indiretto e conseguente emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC; la Validazione quale controllo al fine di assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e dell'insieme delle comunicazioni.

Legge Nazionale del 4 giugno 2001: Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art.3 del Decreto ministeriale 20 luglio 2000, n.337. G.U. n.205 del 4/9/2001.

*La presente legge Nazionale definisce i **Programmi di rilievo nazionale** per la ricerca sulla riduzione delle emissioni dei gas serra.*

Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2001: Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001). (**Testo coordinato e aggiornato** al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 settembre 2003, recante: "Modalita' per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.", pubblicato su GU n. 208 del 8-9-2003)

Il presente Decreto tratta il recupero, il riciclo e la rigenerazione e distribuzione degli "Halon", quali sostanze lesive dell'ozono stratosferico; l'indice di effetto serra e l'indice di permanenza in atmosfera. Fa menzione inoltre, alla rigenerazione, al trattamento, e alla valorizzazione e conseguente distruzione delle suddette sostanze.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 settembre 2001: "Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti." (G.U. 236 del 10 ottobre 2001).

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304: "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001).

*Il presente Regolamento disciplina le **emissioni sonore** prodotte nello svolgimento delle **attività motoristiche** di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.*

Decreto Ministeriale del 9 gennaio 2001: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000", di cui al Regolamento CEE n.3528/88 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della Legge n.183 del 1987. G.U. n.37 del 14/2/2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2001 :Campagna „Domeniche ecologiche 2001“

*Il Ministro dell'ambiente ha indetto la campagna «**Domeniche ecologiche 2001**», cofinanziando l'attuazione di iniziative presentate dai comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento della campagna «Domeniche ecologiche 2001».*

Legge Nazionale del 23 marzo 2001 n.93 : Disposizioni in campo ambientale. G.U. n.79 del 4/4/2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2000 n.337: Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Suppl. Ord. n.158 della G.U. n.223 del 23/9/2000.

*Il presente Decreto tratta la destinazione di fondi **attribuiti al Ministero dell'ambiente** per il 1999 destinat al **finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra***

*in attuazione del **protocollo di Kyoto**. Tali risorse, al netto di quelle previste sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.*

Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 aprile 1999 n.163 :
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. G.U. n.135 dell'11/6/1999. (Con questo Decreto, i Sindaci possono, nei centri abitati, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli in presenza di esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).

*Il presente Decreto fissa i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di **limitazione della circolazione**.*

Decreto Legislativo del 4 agosto 1999 n. 351: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

*Il presente Decreto definisce i **principi** per: stabilire gli **obiettivi per la qualità dell'aria ambiente** al fine di evitare, **prevenire o ridurre gli effetti dannosi** per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni; **disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente** e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme; **mantenere la qualità dell'aria ambiente**, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.*

Decreto del Ministro dell' Ambiente di concerto con il Ministro della Sanita' 23 ottobre 1998:
Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione (GU n. 260 del 6-11-1998) Abrogato in quanto sostituito con integrazioni dal D.M. 21 aprile 1999 n.163

*Il presente Decreto fissa, , i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di **limitazione della circolazione**.*

Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane. (Gazz. Uff., 3 agosto, n. 179)

*Il presente Decreto considera l'urgenza di avviare le prime **iniziative attuative** delle linee di intervento finalizzate al conseguimento degli impegni assunti nella conferenza di **Kyoto**.*

*Le Regioni devono adottare entro il 30 giugno 1990 il piano regionale per il **risanamento** e la **tutela della qualità dell'aria**.*

Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 novembre 1997 n. 503
"Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di

taluni rifiuti sanitari.

*Il presente Decreto **disciplina, le emissioni e le condizioni di combustione** degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di rifiuti sanitari contagiosi, purché non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti.*

A tal fine stabilisce i valori limite di emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti; i criteri temporali di adeguamento; i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 dicembre 1995:
Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni dagli impianti industriali.

*Il presente Decreto disciplina i **metodi di valutazione** dei risultati ottenuti con **sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni** derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successivi decreti di attuazione. I metodi di valutazione si applicano per la verifica del rispetto dei **limiti di emissione** dichiarati o prescritti alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto e alle verifiche effettuate dall'autorità competente per il controllo.*

Legge Nazionale del 28 aprile 1995 :Individuazione dei livelli provinciale e regionale del Sistema nazionale finalizzato al controllo e assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio, di cui al Decreto ministeriale 6 maggio 1992, e autorizzazione dei soggetti pubblici allo svolgimento di alcune funzioni previste dall'articolo 5 dello stesso Decreto 6 maggio 1992 G.U n.122 del 27/05/1995

Legge Nazionale del 12 luglio 1994 : Modificazione al Decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (G.U n.170 del 22 luglio 1994)

Legge Nazionale del 15 gennaio 1994 n. 65 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatta a New York il 9 maggio 1992

*La presente legge Nazionale rende noto, che il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui **cambiamenti climatici**, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sanita' del 15 aprile 1994: Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991. (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 107 del 10.05.1994) Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

*Il presente Decreto definisce i **livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici** nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle Regioni; stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione.*

Legge Nazionale del 15 aprile 1994 : Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione

e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art.9 del Decreto ministeriale 20 maggio 1991 G.U. n.170 del 10 maggio 1994

*La presente legge Nazionale descrive le **norme tecniche** per la raccolta dei dati di **qualità dell'aria**. Le autorità competenti delle aree urbane a maggior rischio di inquinamento da benzene, idrocarburi policiclici aromatici (**IPA**) e frazione respirabile delle particelle sospese (**PM10**), devono predisporre sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni di tali sostanze.*

Legge Nazionale del 25 febbraio 1994, Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica :Approvazione del programma nazionale di contenimento di anidride carbonica entro il 2000 ai livelli del 1990 G.U. n.64 del 18 marzo 1994

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sanita' del 25 novembre 1994: Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994.(Suppl. ordinario n. 159, alla Gazz. Uff. n. 290, del 13 dicembre). Abrogato dal D. L.vo 4 agosto 1999 n. 351 (G.U. del 13.10.1999, n. 241).

*Il presente Decreto Ministeriale tratta l' aggiornamento delle norme tecniche per cio' che concerne la concentrazione di **ossidi di zolfo** e di **particelle** inquinanti; la misura delle concentrazioni della frazione delle particelle sospese **PM10**; la misura delle concentrazioni di **benzene** in atmosfera e la misura delle concentrazioni di **idrocarburi policiclici aromatici** in atmosfera.*

Decreto Ministeriale del 25 settembre 1992 : Disciplina delle emissioni di nichel G.U n.231 del 1 ottobre 1992

Legge Nazionale del 17 agosto 1998 – Accordo sul Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico:Entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza concernente il controllo delle emissioni di ossidi di azoto e dei loro flussi oltre confine, firmato a Sofia il 31 ottobre 1988 G.U n.117 del 21 maggio 1993

Legge Nazionale del 23 agosto 1993 :Proroga al Decreto Ministeriale 23 marzo 1992 concernente nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli G.U. n 209 del 6 settembre 1993

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1993 :Campagna per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli B.U.R. n111 del 31 dicembre 1993

Decreto legislativo del 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"

*Il presente Decreto disciplina le norme tecniche e le modalità per la **prevenzione delle emissioni in atmosfera** delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero dalle apparecchiature fuori uso.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 25 settembre 1992:
Disciplina delle emissioni di nichel (G.U. n. 231 dell'1 ottobre 1992)

*Il Decreto stabilisce che il Ministro dell'Ambiente adotti, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di Sanità, i **criteri per la valutazione della respirabilità ed insolubilità del Nichel e dei suoi composti** entro la fine del mese di novembre 1992.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 6 maggio 1992:
Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio (G.U. n. 111 del 14 maggio 1992)

*Il Decreto ha per scopo la definizione di un **sistema nazionale** finalizzato al controllo ed assicurazione di **qualità dei dati di inquinamento atmosferico** ottenuti dalle **reti di monitoraggio**.*

Legge del 7 gennaio 1992 n. 39 "Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia l'1 novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione".

*La presente Legge enuncia, che gli Stati firmatari della Dichiarazione procederanno ad una **riduzione del tasso annuo di emissioni di ossidi di azoto** dell'ordine del 30%, basandosi per il calcolo di detta riduzione sul tasso di emissioni di un anno a scelta compreso fra il 1980 e il 1986 e metteranno in opera tutti i loro mezzi per controllare e ridurre sensibilmente sia le loro emissioni nazionali, sia i loro flussi attraverso la frontiera, e cio' anche in misura superiore a quanto previsto dal Protocollo.*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 maggio 1999: Legge regionale n.4/1999, art.5, comma 38. Regolamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto. G.U. 3a Serie speciale n.4 del 29/1/2000.

LIGURIA

Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 3: Integrazione alla Legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 "Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria". B.U.R.L. n.2 del 29 gennaio 1997

Legge Regionale 7 luglio 1994 n.35: Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria B.U.R n.17 del 27/7/1994

*La presente Legge detta norma per la tutela dell' inquinamento atmosferico concernenti norme in materia di **qualità dell' aria**, relativamente a **specifici agenti inquinanti**, e di **inquinamento** prodotto dagli **impianti industriali**.*

LOMBARDIA

Delibera del 11 ottobre 2000 n.7/1529 : Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Revoca delle Delibere della Giunta regionale 19 novembre 1999, n.46475 e 4 febbraio 2000, n.48073. Suppl. Straord. del B.U.R. n.42 del 17/10/2000.

Delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2000 n.VII/1999: Individuazione degli interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra, da proporre al Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'art.2, del Decreto ministeriale n.337 del 20/7/2000. B.U.R. n.5 del 29/1/2001

Legge regionale del 3 luglio 1994 n.56148 :Disposizioni e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico B.U.R n.40 Suppl.Straord.- 6/10/1994

Legge regionale del 13 gennaio 1993 n.V/658: Mozione concernente l'impegno della giunta a predisporre atti amministrativi e provvedimenti emergenziali di prevenzione e limitazione delle emissioni inquinanti da fonti fisse e mobili B.U.R n.16 del 19 aprile 1993

Legge regionale del 18 marzo 1993:Campagna di controlli straordinari e altri provvedimenti urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico B.U.R n. 15 del 14 aprile 1993

Delibera del 30 gennaio 1992 n.5 /18265 : Criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico B.U.R. n.15 del 6/4/1992

PIEMONTE

Legge regionale del 12 ottobre 2000 n.584: Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R. n. 48 del 29/11/2000.

Legge del 07 aprile 2000 n. 43: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. B.U.R.P. supplemento n.15 del 12 aprile 2000

*Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al **controllo della qualità dell'aria**, per il **miglioramento della qualità della vita**, per la **salvaguardia dell'ambiente** e delle forme di vita in esso contenute e per **garantire gli usi legittimi del territorio**.*

Legge regionale del 23 maggio 1995 n.170: Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R n.26 del 28/06/1995

Legge regionale del 23 maggio 1995 n.169: Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dai laboratori orafi con fusione di metalli, nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R.P n.26 del 28/06/1995

Legge regionale del 13 dicembre 1994 n.946 :Autorizzazioni di carattere generale per le

emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R. n.6 dell'8/2/1995

Legge regionale del 15 marzo 1993 n.128: Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R n.15 del 14 aprile 1993

Legge regionale del 9 marzo 1993 n.3 :Esercizio degli impianti di riscaldamento.Controllo per impedire gli abusi ed il conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico B.U.R n.11 del 17 marzo 1993

Legge regionale del 5 luglio 1993: Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire B.U.R n.31 del 4 agosto 1993

Legge regionale del 3 agosto 1992 n.469 : Sospensione dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera B.U.R n.41 del 7 ottobre 1992

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Giunta Provincia del 21 ottobre 2003 n.30-151/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)

*Il presente Decreto stabilisce che, qualora i **valori limite di emissione** stabiliti dal Testo Unico non possano essere rispettati, i pur applicando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore e nel rispetto delle altre condizioni previste.*

Delibera della Giunta Provinciale del 24 maggio 2002:Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999

*Il presente Decreto individua gli **organismi incaricati** di svolgere le **funzioni tecniche**, al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.*

Legge regionale del 15 marzo 2001 n.7-58 : Modificazione al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998, n.31-103/Leg.(Regolamento per l'esecuzione dell'art 10 del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico. G.U. 3a Serie speciale n.43 del 10/11/2001.

Delibera della Giunta provinciale del 17 novembre 2000 n.2898 : Autorizzazioni in via generale

per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico. B.U.R. del 2/1/2001

*La presente Delibera individua l'attivazione di una **procedura semplificata di autorizzazione** in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire **impianti** annessi ad attività di **produzione**.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Delibera della Giunta Provinciale 6 giugno 2005, n. 1992 è stato approvato in via definitiva il piano della qualità dell'aria. Il piano della qualità dell'aria è lo strumento di gestione di cui si dota la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per raggiungere quanto prima gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla normativa europea e recepiti anche a livello locale con decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7.

*Il piano **suddivide il territorio in zone omogenee** sotto il profilo della qualità dell'aria ed individua le zone in cui vi sono superamenti dei **valori limite annuali fissati dalla normativa**. Nelle zone in cui sono superati i limiti è necessario attuare programmi di riduzione dell'inquinamento atmosferico per ottenere il rispetto dei limiti nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa. In particolari zone vengono anche previsti **piani di azione** per poter intervenire tempestivamente a tutela della salute della popolazione.*

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 19 aprile 1994 n.10: Modifica dell'art.56 del Regolamento

Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro.

Legge provinciale del 16 marzo 2000 n.8: Norme per la tutela della qualità dell'aria. B.U.R.T.A.A. n.13 del 28 marzo 2000 supplemento n.1

*La presente Legge provinciale detta norme per la **tutela della qualità dell'aria**, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più **ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente** su tutto il territorio provinciale.*

Legge regionale del 7 luglio 1992, decreto n.283/11/82: Divieto di combustione di materiali di origine vegetale, come fogliame residui di potatura e qualsiasi tipo di rifiuti all'aperto B.U.R. n.32 del 4 agosto 1992

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 44/1996 incentivazione dell'uso del gas metano

Legge Regionale 62/1993 norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico

e di sviluppo delle fonti rinnovabili

Legge Regionale 20/1994 trasporto merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente

Legge Regionale 9/1995 incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici

Legge regionale del 17 novembre 1992 n.64: Interventi a favore delle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei a evitare l'inquinamento ambientale B.U.R. n.50 del 24/11/1992 e G.U. 3 Serie Speciale n.10 del 6/3/1993

VENETO

Delibera della Giunta Regionale del 5 giugno 1992 n.3319: Conversione e rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali, tossico-nocivi in comune di Lenigo e progetto adeguamento di emissioni in atmosfera B.U.R. n.79 del 28/7/1992

Legge regionale del 28 dicembre 1992 n.7679 : Monitoraggio ambientale mediante l'uso dei licheni come biondicatori di inquinamento atmosferico B.U.R n.22 del 16 marzo 1993

Legge regionale del 28 dicembre 1994 n.6790 :Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico.Monitoraggio ambientale mediante l'uso di licheni come bioindicatori di inquinamento atmosferico B.U.R: n.41 del 2/5/1995

Legge regionale 9 agosto 1999 n.36 : Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane. B.U.R. del 10/8/1999 e G.U. 3a Serie speciale n.49 dell'11/12/1999.

*L a presente Legge prevede la **redazione di programmi di intervento finalizzati alla razionalizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico**, in seguito denominati programmi di intervento per la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste dai programmi di intervento; per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci con alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.*

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Si

X

No

Se si, quali?

Per cio' che riguarda la predisposizione delle misure di intervento realmente efficaci, l'approccio maggiormente consolidato e' quello che tenta di integrare i diversi fenomeni che afferiscono al comparto atmosferico. Tale approccio si basa sulla constatazione che ogni singolo inquinante considerato, oltre ad interagire con altre sostanze, risulta come fattore causale in molteplici fenomeni di inquinamento, secondo uno schema definito "multi-inquinante, multi-effetti"; intervenire abbattendo una singola sostanza puo' produrre in certi casi una sorta di positivo effetto moltiplicativo su piu' fronti ambientali. In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio:

nella Regione Alpina sono state adottate numerose misure per ridurre le emissioni inquinanti ed i loro effetti negativi ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora. Soprattutto in ambito urbano sono stati previsti una serie di provvedimenti volti a puntare ad un sistema piu' dinamico, basato su un monitoraggio efficiente e su strumenti di comprensione del dato, modelli interpretativi dei fenomeni, analisi di scenario e analisi costi-benefici e provvedimenti di riduzione delle emissioni.

Il Decreto del 21 aprile 1999 ha introdotto l'obbligo per alcune tra le principali realta' urbane nazionali di effettuare la valutazione preliminare della qualita' dell'aria, anticipando cosi' l'impianto della Direttiva Quadro, e di individuare misure concrete per la riduzione delle emissioni, qualora gli obiettivi di qualita' non fossero raggiunti. A titolo di esempio, la Regione Piemonte ha gia' approvato due Piani Stralcio per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria

Piano stralcio sulla mobilita' che si articola in:

- a - provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale (bollino blu)
- b - provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico nei comuni assegnati alle zone 1 e 2.

Piano stralcio per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico che si articola in:

- a - Provvedimenti per gli agglomerati
- b - Provvedimenti da assumere in caso di superamento dei livelli di attenzione e di allarme per l'ozono

Sono stati definiti gli "Indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione previsti all'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351" e i "Criteri per la definizione degli interventi in relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60". I criteri e le indicazioni fornite alle Province riguardano la mobilita', alcune attivita' lavorative e impianti produttivi, gli impianti per il riscaldamento degli ambienti.

Sempre la Regione Piemonte, per fronteggiare l'inquinamento atmosferico, agisce con azioni coordinate, condivise ad ampio raggio, in grado di superare la logica dei confini amministrativi di rispettiva competenza e mettere a sistema un'area vasta per contrastare un fenomeno che non conosce limiti territoriali. Le politiche ambientali devono sempre piu' operare in sinergia con le politiche di sviluppo del territorio e delle sue infrastrutture. La diminuzione delle percorrenze, la fluidificazione del traffico, il potenziamento delle ferrovie, lo sviluppo della logistica sono interventi che possono incidere positivamente sulla qualita' dell'aria senza compromettere lo sviluppo produttivo.

Piemonte, Lombardia e Veneto intendono individuare congiuntamente un concreto piano d'intervento finalizzato all'individuazione di immediate azioni per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, quali ad esempio misure immediate per fronteggiare i periodi critici e, in prospettiva, per incentivare l'inserimento sul mercato di veicoli ecologici e lo sviluppo della rete di distribuzione di carburante ecologico. Questo piano verrà concordato con il Governo e la Commissione europea per la definizione di misure e finanziamenti specifici.

In Lombardia la metodologia di misura del particolato è stata affiancata da una nuova modalità di misura che risponde alla Direttiva 99/30/CE, definita SM2005 o Sistema di Misura 2005. La differenza tra i due sistemi di misura consiste principalmente nel fatto che il sistema SM2005 consente di valutare anche la parte semivolatile del particolato. Il valore di PM10 misurato con i sistemi SM2005, in particolare nella stagione invernale (in quanto nella stagione estiva la parte semivolatile si ritrova allo stato gassoso), risulta in generale più elevato rispetto a quello misurato con il metodo classico. Tale ridefinizione della rete di misura comporta quindi la necessità di un'attenta lettura dei dati.

Nella Regione Alpina sono state progettate numerose altre misure per ridurre le emissioni inquinanti ed i loro effetti negativi ad un livello non nocivo per l'uomo.

In Lombardia, Trentino Alto-Adige e Veneto sono state organizzate giornate ecologiche con conseguente blocco programmato dei veicoli più inquinanti; dall' 1 novembre al 20 dicembre e del 7 gennaio al 28 febbraio (29 per l'anno bisestile), con le deroghe indicate dalla Giunta Regionale; il blocco totale domenicale, in date programmate sempre secondo i criteri e le modalità date dalla Giunta regionale, unitamente all'individuazione dei soggetti e dei veicoli ammessi a deroga.

La Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato una serie di iniziative atte a ridurre l'inquinamento atmosferico: nel 2004 Bolzano è stata premiata quale città leader tra tutte le città italiane con la migliore rete ciclabile al fine di incentivare la popolazione locale all'utilizzo della bicicletta; Comune e Giunta stanno provvedendo sia all'aumento che alla conversione da gasolio a metano dei mezzi di trasporto pubblico ed infine l'80% degli impianti di riscaldamento è stato rinnovato ed oggi viene alimentato a metano.

L'Agenzia provinciale per l'Ambiente ha messo inoltre a disposizione dei Comuni una checklist con misure facoltative generali o da adottare in zone nelle quali le soglie limite di inquinamento vengono facilmente superate (vedi lista seguente):

- *Interventi a favore del traffico ciclistico*
- *Riduzione delle emissioni dai tunnel stradali*
- *Limitazioni di velocità in determinati periodi*
- *Limitazione alla circolazione nelle zone più sensibili*
- *Limitazioni al traffico merci su gomma*
- *Incentivazione per automobili a bassa emissione*
- *Incentivazione per veicoli commerciali a bassa emissione*
- *Conversione dei mezzi in dotazione alle aziende di trasporto pubblico*
- *Promozione all'impiego di carburanti meno inquinanti*
- *Riduzione delle emissioni di polveri dai grandi cantieri edili*
- *Applicazione delle norme europee sui limiti di emissione di COV*
- *Riduzione dei limiti di emissione degli impianti termici*
- *Riduzione delle emissioni da impianti a biomassa*

- *CasaClima*
- *Riduzione delle emissioni di tipo industriale*
- *Nuovi impianti industriali ed altre fonti puntuali di particolare rilevanza*
- *Nuove infrastrutture per il trasporto su gomma*
- *Organizzazione della mobilità e pianificazione del territorio*
- *Incentivazione del trasporto pubblico*
- *Informazioni sulla qualità dell'aria*
- *Campagne di sensibilizzazione*

Viene pubblicato inoltre un registro dei filtri riconosciuti validi ai fini dell'agevolazione fiscale. In tale registro sono contenuti anche gli autoveicoli su cui è possibile installare un filtro antiparticolato di questo tipo.

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai ha definito un piano pluriennale che, per la prima volta, affronta il problema dell'inquinamento (in particolare le polveri sottili, PM10) sotto il profilo strutturale degli interventi, diversificando le condotte a seconda delle fonti di inquinamento. L'accordo di programma individua precise azioni per contrastare l'inquinamento da PM10, tenuto conto che esso deriva sì da traffico ma anche da riscaldamento, imprese ed altri fonti.

La Giunta regionale della Regione Liguria ha proposto le strategie di pianificazione volte a conseguire un generalizzato miglioramento della qualità dell'aria per l'intero territorio e nel contempo contribuire a una riduzione del contributo regionale alle emissioni di gas serra. Il Piano che la Giunta ha sottoposto all'approvazione del Consiglio risponde alle numerose incombenze che la normativa vigente in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria assegna alle Regioni. Per gli inquinanti normati dal D.M 60/02 (biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, monossido di carbonio e piombo), le Regioni hanno, in particolare, il compito di:

- zonizzare il territorio regionale, in funzione dei diversi valori di qualità dell'aria misurati o stimati, sulla base dei monitoraggi in essere e a valutazioni tecniche appropriate, tenuto conto, in particolare, della distribuzione territoriale delle sorgenti di inquinamento e procedere al riesame, almeno ogni cinque anni, della zonizzazione attuata (alla voce "zonizzazione delle Liguria" è possibile consultare le mappe)
- assicurare la riorganizzazione del sistema di monitoraggio, al fine di basare le valutazioni della qualità dell'aria, che la disciplina dispone debbano essere effettuate annualmente a partire da quella relativa ai dati del 2001, su dati rilevati ed elaborati in base a criteri rispondenti alle prescrizioni normative
- adottare piani e programmi, finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle zone in cui sono stati misurati o stimati superamenti dei limiti, che la norma dispone debbano essere rispettati entro il 2005 o 2010 a seconda dell'inquinante, e al mantenimento di una buona qualità dell'aria nelle zone in cui non vengono stimati superamenti dei limiti e monitorare nel tempo l'andamento dei piani e programmi
- rendere conto periodicamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per il successivo invio alla Comunità Europea, entro i termini stabiliti dalle direttive in materia di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente":
 - dei risultati delle valutazioni annuali della qualità, da effettuarsi anche al fine del monitoraggio dell'efficacia delle azioni di programmazione e pianificazione;
 - delle azioni intraprese per conseguire, entro i termini stabiliti, il rispetto dei limiti per l'intero territorio regionale; qualora si registri il superamento dei limiti
 - del monitoraggio dell'andamento dei piani o programmi

Un processo analogo a quello previsto per gli inquinanti normati dal DM 60/02, dovrà, in tempi strettissimi, essere svolto anche per quanto concerne l'Ozono nell'aria, a seguito delle disposizioni del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria"; già a partire dal prossimo giugno, sarà necessario trasmettere al Ministero dell'Ambiente le informazioni sulla valutazione annuale della qualità dell'aria anche relative al parametro ozono.

La Regione Valle d'Aosta dopo la riapertura del Traforo del Monte Bianco ha rivolto particolare attenzione alla valutazione degli impatti prodotti dal traffico dei mezzi pesanti diretti in Francia effettuando il cosiddetto "Controllo dei gas di scarico dei tir diretti al traforo del Monte Bianco". Proprio per questo motivo, ARPA Valle d'Aosta ha attivato una campagna di misurazioni riguardanti le emissioni dei gas di scarico di tali veicoli. Esse si svolgono nell'ambito dei controlli realizzati dalla Polizia Stradale e dal GEIE Monte Bianco presso l'Area di regolazione dei mezzi di Quart, in modo tale da verificare contemporaneamente la regolarità sia del mezzo sia dei documenti di trasporto. Queste verifiche si svolgono con una periodicità di due volte la settimana, normalmente nelle giornate di mercoledì e venerdì, e consistono nella misura dell'opacità dei fumi, parametro che indica la qualità del gas di scarico emesso dai motori Diesel.

La Regione Valle d'Aosta effettua inoltre valutazioni dello stato dell'aria utilizzando come indicatori organismi viventi come muschi e licheni. Nel periodo ottobre 1996 - maggio 1997 sono stati presi in esame 6 punti di monitoraggio nella città di Aosta.

Anche l'ARPA Lombardia gestisce sul territorio regionale una Rete di Rilevamento della qualità dell'Aria (RRQA) di oltre 110 stazioni. La qualità dei dati prodotti da tale Rete è supportata dalle attività ordinarie di gestione del processo di rilevamento e dall'Ufficio Metrologia della RRQA le cui attività sono orientate verso il miglioramento della qualità del dato.

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Non solo nella Regione alpina sono state adottate misure per ridurre le emissioni inquinanti ed i loro effetti negativi, anche a livello internazionale si è fatto molto. Sette anni dopo la sua stesura, è entrato in vigore per 126 paesi (erano 127 ma gli Stati Uniti non l'hanno ratificato) il Protocollo di Kyoto, un accordo internazionale che ha l'obiettivo di provocare un'inversione di tendenza nell'emissione dei gas inquinanti responsabili del cambiamento del clima del pianeta. Il meccanismo alla base del Protocollo è un complesso scambio di quote di aria pulite fra i paesi più ecologici e quelli che producono troppa CO₂.

Per combattere gli effetti dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero la Commissione Europea ha sviluppato delle strategie su acidificazione ed ozono. L'obiettivo della strategia per l'acidificazione è stato definito in sede del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE nell'azzeramento totale delle eccedenze dei carichi critici di acidificazione, con la ulteriore

fissazione di un obiettivo intermedio, mentre non è stato definito un obiettivo per l'ozono.

In Italia molto è stato fatto in proposito.

Oltre a quanto già citato nelle risposte precedenti, si fa rilevare che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha avviato dal 1995 il "Programma Nazionale Integrato per il Controllo degli Ecosistemi Forestali" (CONECOFOR), per studiare gli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali.

Il Programma consiste attualmente in Italia in circa 260 punti di rilevamento distribuiti su tutto il territorio nazionale. In questi punti sono effettuate annualmente valutazioni sullo stato delle chiome degli alberi.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, del 20 gennaio 2000, n.3034: Revoca della somma di L.701.364.831 di cui al Decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n.476 di repertorio del 12 aprile 1991 concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (G.U.n.19 del 25 gennaio 2000).

Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 13 settembre 1999: Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”. Suppl.Ord.n.185 della G.U n.248 del 21/10/1999

Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1997: Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico”

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1997, n.2566: Revoca parziale dell'assegnazione disposta con Ordinanza n.966/FPC/ZA del 27 aprile 1987 recante interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia (G.U n.122 del 28/5/1997)

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995: Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino”

*Stabilisce che le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale dovranno avvalersi, nella **redazione dei piani di bacino** di rispettiva competenza, dovranno attenersi ai criteri indicati nell'Allegato contenuto nel presente decreto.*

Legge del 5 gennaio 1994, n.37: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”

*Stabilisce che fin quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, i provvedimenti che autorizzano il **regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti**, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere valutati sulla base di valutazioni preventive e di impatto.*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 1994 n. 2359/FPC: Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel Comune di Carema in provincia di Torino (G.U n.13 del 18 gennaio 1994)

Decreto legislativo del 27 dicembre 1992: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

*Il presente Decreto ha lo scopo di **disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.***

Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 :Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile."

*Istituisce il **Servizio nazionale della protezione civile** al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri **eventi calamitosi**.*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale del 3 luglio 2002, n. 16: Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

PIEMONTE

Legge Regionale del 27 maggio 1996 n. 30: Modifica dell' articolo 76 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 " Tutela ed uso del suolo "

Legge Regionale del 24 luglio 1996 n. 49: Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 " norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale " - abrogazione della Legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5.

Legge Regionale dell' 08 luglio 1999 n. 19: Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Legge Regionale del 8 dicembre 2001, n. 38: Costituzione dell' Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po””

Legge Regionale del 6 ottobre 2003 n. 25: Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.

LIGURIA

Legge Regionale 9/2003

*Tale legge si propone come finalita' quella di **assicurare la difesa del suolo**, la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale, nonche' la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.*

*La legge individua le **attivit  di programmazione, pianificazione ed attuazione** necessarie per il raggiungimento delle finalita', **istituendo le Autorita' di Bacino regionali** e ponendo come fulcro di tutte le politiche di gestione del territorio, in termini di compatibilita' e di scelta in rapporto a condizioni di sviluppo sostenibile, la pianificazione di bacino.*

Legge Regionale 24/2004

*La presente Legge consente ai Comuni di **rilasciare concessioni edilizie anche in aree a rischio idrogeologico**, previo parere dell' Autorita' di bacino, e quindi di intraprendere pesanti interventi modificativi dell'assetto del territorio in aree di esondazione e suscettibili di dissesto.*

Legge Regionale del 22 gennaio 1999 n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico. (B.U.R.L. n.3 del 10 febbraio 1999 supplemento straordinario)

Legge Regionale del 21 giugno 1999 n. 18: Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Bollettino. Uff. Regione n. 10 del 14/07/1999

Legge Regionale del 16 agosto 1995 n. 43: Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall' inquinamento. (B.U.R.L. n.14 del 30 agosto 1995)

Legge Regionale del 16 agosto 1994 n. 45: Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici.(B.U.R.L. n.20 del 7 settembre 1994)

Legge Regionale del 28 gennaio 1993, n.9: Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

Legge Regionale del 26 novembre 1991 n. 33: Disciplina del demanio e del patrimonio regionale. (B.U.R.L. n.17 del 18 dicembre 1991).

LOMBARDIA

Legge Regionale del 16 giugno 2003, n. 7: Norme in materia di bonifica e irrigazione (B.U.R. Lombardia n. 25 del 20 giugno 2003 S.O. n.1)

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

Legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21: Ordinamento forestale

La legge è finalizzata a **tutelare i terreni di qualsiasi natura e destinazione** ed in particolare delle foreste.

Il 90 % della superficie provinciale è sottoposto a **vincolo idrogeologico-forestale**. Questo vincolo è diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale gestione dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dei danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi; tutto ciò tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio.

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale del 24 giugno 2002 n. 11: Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?			
Si	X	No	
Se sì, come?			
L'ordinamento nazionale prevede che l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, deve avvenire avendo particolarmente cura del settore delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamento degli alvei e delle coste. (L.18 maggio 1989, n.183)			
In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: nella Provincia autonoma di Trento la Legge Provinciale 6/80 disciplina, in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, l'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerarie			

mediante il Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali e dei programmi di attuazione, allo scopo della valorizzazione delle risorse provinciali, mentre la Legge Provinciale 6/88 indica una serie di mezzi di pianificazione e progettazione nel settore minerario (Piano di ricerca mineraria, Programmazione coordinata degli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore delle cave, Progetti pluriennali di intervento, Progetti per le aree dismesse).

Anche nella Provincia autonoma di Bolzano vengono mantenute le funzioni naturali del suolo in materia di ricerche minerarie (Legge Provinciale 18/1974) e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali nel pieno rispetto della tutela ambientale.

Nella Pianificazione territoriale e nello sviluppo economico viene tenuto in considerazione ciò che riguarda l'esigenza della difesa del suolo.

Le attività di pianificazione territoriale e di sviluppo economico devono avvenire tenendo conto degli aspetti ambientali ad essi connessi e alla loro tutela. A tal scopo viene svolta un'attività conoscitiva per l'intero territorio nazionale che riguarda:

- raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- formazione e aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- valutazione e studio degli effetti conseguiti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti;
- attuazione di ogni attività di carattere conoscitivo ritenuta necessaria al fine di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale. (L.18 maggio 1989, n.183)

Il Piano di settore delle cave e delle torbiere disciplina la coltivazione di risorse del suolo. Dall'entrata in vigore del Piano non può essere rilasciata alcuna autorizzazione o concessione in deroga alle disposizioni di questo Piano.

Dal 1977 esiste la legge provinciale sulla disciplina dell'estrazione di minerali e fossili. Nei parchi naturali i visitatori vengono informati sul divieto di raccogliere minerali e comprendono quindi l'importanza dell'uso contenuto di risorse minerarie anche in altri posti.

La cartografia provinciale ha installato un sistema di informazione geografico al fine di coinvolgere il pubblico e aumentarne la consapevolezza dell'uso contenuto del suolo.

In Piemonte il DPCM del 24 maggio 2001 ha approvato il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI).

Tale Piano disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico. Il PAI, unico piano di bacino vigente a livello nazionale, inizia un processo di pianificazione, in quanto sollecita la verifica del "quadro di dissesti", ed avvia l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico.

In Valle d'Aosta il Piano regionale delle acque si propone di attuare una politica delle risorse idriche incentrate sul contemperamento opportuno e razionale dei diversi interessi di sfruttamento, sicurezza e riqualificazione-salvaguardia legati all'acqua, in armonia con l'azione programmatica dell'Autorità di Bacino del Po; mentre il Piano degli interventi o piano d'ambito individua le azioni necessarie al loro raggiungimento, definisce gli interventi complessivi necessari e l'articolazione tariffaria, individua il modello organizzativo e gestionale.

In Liguria la regione ha, invece, elaborato il "Programma per la predisposizione dei Piani provinciali per il rischio idrogeologico e completamento dei Piani di bacino", approvato e finanziato con DGR n.1563 del 17/12/99 e il "Piano Straordinario" per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico. In tale piano sono evidenziate e perimetrate le aree a rischio di frana, le aree a rischio di alluvione e le relative misure di salvaguardia da applicarsi nelle aree di rischio, nonché la procedura da attuarsi al fine di correggere, modificare o precisare meglio le suddette aree.

In Lombardia, in materia di opere di sistemazione idraulico-agricolo-forestale sono intervenute alcune delibere della giunta Regionale, tra queste la Delibera 24 maggio 1996, n. 6/13428, approvazione delle disposizioni attuative del "Programma di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria-forestale" ai sensi dell'articolo 5 della LR 80/1989 e la Delibera 19 dicembre 1995 n.6/6586, direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione.

Bisogna anche rilevare che la Lombardia insieme ad altre regioni dell'arco alpino partecipa al Programma Interreg IIIB-Spazio Alpino: Progetto Catchrisk. Il Progetto si prefigge di creare un approccio comune per la definizione di scenari di rischio idrogeologico all'interno di bacini idrografici alpini e sbocco dei corsi d'acqua sui conoidi.

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?			
Si	X	No	
Se si, come?			
<p>In tutto il territorio alpino italiano viene posta attenzione ai processi che limitano l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando interventi di recupero di aree dimesse e degradate e tutelando le aree agricole e naturali, anche attraverso una revisione degli strumenti urbanistici e territoriali (In linea con gli obiettivi dell'Agenda 21).</p> <p>Anche i regolamenti delle Autorità di bacino contengono norme relative alle modalità esecutive degli interventi per limitare l'impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>E' stata presentata inoltre nel 2003 una proposta di legge per l'istituzione di un'imposta regionale sull'impermeabilizzazione delle superfici.</p>			

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?			
Si	X	No	
Se si, come?			
<p>Mentre in passato, in ambito nazionale (come pure in quello comunitario), le politiche per l'agricoltura erano orientate all'aumento della produttività delle colture e alla espansione dei mercati, da due decenni a questa parte hanno come obiettivo prioritario lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, in grado di ridurre l'inquinamento e il degrado ambientale, di fornire servizi e beni ambientali e, al tempo stesso, mantenere una buona capacità di produzione.</p> <p>Ad esempio si continua a lavorare per ridurre per prevenire gli effetti negativi per l'ambiente dei fitofarmaci, dei composti azotati, e dall'erosione superficiale e di massa del suolo, del degrado degli habitat acquatici. Si continua ad impegnarsi anche sul fronte della depurazione e il disinquinamento delle acque.</p> <p>In attuazione della Direttiva del Consiglio UE 91/414/CEE, I pesticidi sono sottoposti a rigide procedure sperimentali prima di essere ammessi alla registrazione da parte delle autorità europee o nazionali. I test sui pesticidi devono dimostrare che il prodotto, al livello previsto di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia un effettivo valore e sia efficace; • non abbia effetti collaterali negativi sugli esseri umani, durante l'utilizzo nell'azienda agricola o in seguito rispetto ai residui che possano rimanere nel cibo; 			

- non abbia effetti ambientali negativi.

Come ulteriore misura precauzionale, per tutelare i consumatori contro gli effetti nocivi, i livelli massimi di residui per alcuni pesticidi in determinati alimenti sono stabiliti nel rispetto delle seguenti Direttive Europee:

- la Direttiva del Consiglio 86/362/CEE che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari sui e nei cereali;
- la Direttiva del Consiglio 86/363/CEE che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari sugli e negli alimenti di origine animale (ossia la carne, il latte e i prodotti derivati);
- Direttiva del Consiglio 90/642/CEE che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari sui o nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Per questi ultimi, la Direttiva della Commissione 79/700/EEC stabilisce anche i metodi di campionatura della Comunità per il controllo ufficiale dei residui di pesticidi.

In Italia sono di particolare rilievo le seguenti disposizioni riguardanti l'utilizzo di pesticidi:

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214: Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 248 del 24-10-2005- Suppl. Ordinario n.169);

il Decreto 20 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità'. (GU n. 234 del 5-10-2004);

il Decreto 6 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». (GU n. 219 del 17-9-2004);

il Documento di Programmazione Agricolo, Agroalimentare, Agroindustriale e Forestale per gli anni 2001-2003;

il Decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “ Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE.

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?

Si	X	No	
Se si, quali?			

In attuazione alle diverse politiche norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: in Veneto, il Programma straordinario triennale 2003-2005 (PST), previsto dall'art. 47 della Legge Regionale 3/2003; e' uno strumento tecnico operativo mediante il quale sono state pianificate le azioni, nel breve e medio termine, finalizzate alla sistemazione e potenziamento delle opere di difesa idrogeologica, con particolare riguardo alla difesa idraulica, alla tutela dei corsi d'acqua, dei bacini montani e all'assetto dei litorali regionali.

L'attivit  di programmazione regionale nel settore della Difesa Idrogeologica nel 2003 ha portato all'elaborazione del piano, adottato con DGR 43/2003, il quale si sviluppa su 10 elaborati raggruppati in una relazione, in elenchi degli interventi per il triennio 2002/2005, in una proposta programma annuale di spesa per il 2003 e la normativa di attuazione.

E' stato inoltre approvato con DPCM 28/8/2002 il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento.

Il nuovo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, sostitutivo di quelli precedentemente adottati, ha iniziato la sua fase di approvazione nel marzo 2004.

In Provincia di Bolzano il 90 % della superficie provinciale   sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale. Questo vincolo   diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilit  del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale gestione dei boschi ecc. Senza permesso della forestale in queste aree non sono consentiti cambiamenti di coltura, taglio di alberi, uso per pascoli, di fare fuochi e cos  via in modo da tutelare il bosco, il quale fornisce la difesa pi  efficace contro i pericoli naturali e processi di erosione.

In tutto l'arco alpino vengono attuati interventi di ingegneria naturalistica cercando di mantenere e garantire in senso quantitativo e qualitativo le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale, promuovendo il ripristino dei suoli compromessi.

Gli strumenti utilizzati per la realizzazione degli obiettivi proposti riguardano l'inclusione nelle aree protette dei suoli meritevoli di tutela, il coordinamento fra pianificazione territoriale e uso parsimonioso e rispettoso dei suoli, l'incentivazione all'uso parsimonioso delle risorse del suolo, l'impiego di tecniche di riciclaggio, la conservazione dei suoli in zone umide e torbiere, i catasti delle zone alpine a rischio, la limitazione degli effetti negativi provocati dalle infrastrutture turistiche e la limitazione alla emissione ed immissione di sostanze inquinanti.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2004: Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome. (GU n. 34 del 11-2-2005)

*Il Decreto ha lo scopo di assicurare per le acque destinate al consumo umano il valore che assicuri l'erogazione di **acqua della migliore qualità possibile***

Decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2004: Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte. (GU n. 15 del 20-1-2005)

*Il Decreto ha lo scopo di assicurare per le acque destinate al consumo umano il valore che assicuri l'erogazione di **acqua della migliore qualità possibile**. Esso si riferisce in particolare alla Regione **Piemonte**.*

Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 dicembre 2004: Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato. (GU n.291 del 13-12-2004)

*La Circolare disciplina l'affidamento del servizio idrico integrato a società mista a capitale pubblico-privato. La finalità era e resta la configurazione di un contenitore all'interno del quale gli **enti locali, titolari del servizio**, possano operare in termini più strettamente imprenditoriali, avvalendosi dell'apporto fattivo di know-how proveniente da soggetti imprenditoriali esterni. Gli obiettivi erano e restano quelli del perseguimento di una **gestione efficiente, efficace ed economica***

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004: Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui

all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 268 del 15-11-2004)

*Il Decreto mira ad indicare linee guida per la definizione di un equilibrio del bilancio idrico finalizzato alla **tutela quantitativa e qualitativa della risorsa**, in modo da consentire un **consumo idrico sostenibile** e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i*

Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Maggio 2004:
Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. (GU n. 137 del 14-6-2004)

*La Direttiva ha lo scopo di fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli **standard di qualità nell'ambiente acquatico** nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale. L'autorità competente può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente **valori-limite di emissione più restrittivi** di quelli fissati ai sensi della normativa generale.*

Decreto-Legge 29 Marzo 2004, n. 79: Testo coordinato del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.". (GU n. 125 del 29-5-2004)

*Il Decreto Legge mira a fornire i criteri per l'individuazione delle **grandi dighe** da mettere in sicurezza al fine di garantire l'**incolumità delle popolazioni a valle**.*

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. (GU n. 59 del 11-3-2004-Suppl. Ordinario n.39)

*Questa Direttiva mira a definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di **previsione e prevenzione del rischio** e di gestione dell'emergenza, e a stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del **rischio idrogeologico ed idraulico**, legate al manifestarsi di eventi meteorologici particolarmente intensi nonché di **pericolosità per la popolazione**, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organiterritoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile.*

Legge 26 febbraio 2004, n. 45: Testo coordinato del Decreto-Legge 24 Dicembre 2003, n. 354: Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45, recante: "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia". (GU n. 48 del 27-2-2004)

*La Legge fornisce disposizioni per il funzionamento dei **tribunali delle acque** e per gli*

interventi di amministrazione della giustizia ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 Dicembre 2003, n. 391: Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999. (GU n. 39 del 17-2-2004)

*Il Decreto modifica i criteri di classificazione dei laghi e indicando i nuovi parametri, si precisa che le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli **obiettivi di qualità ambientale** di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle **indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali**, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di **misure atte ad impedire un ulteriore degrado**.*

Decreto del Ministro della Salute 29 dicembre 2003: Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. (GU n. 302 del 31-12-2003)

*Il Decreto stabilisce che in base alle analisi chimiche nelle acque minerali deve risultare la determinazione di determinati **parametri** il cui limite massimo ammissibile è indicato e che nelle acque minerali naturali **non** devono essere presenti determinate **sostanze o composti derivanti dall'attività antropica***

Decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2003: Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle province autonome di Bolzano e Trento. (GU n. 302 del 31-12-2003)

*Il Decreto ha lo scopo di assicurare per le acque destinate al consumo umano il valore che assicuri l'erogazione di **acqua della migliore qualità possibile** per le regioni Campania, Emilia-Romagna, **Lombardia**, Sicilia, Toscana e dalle **province autonome di Bolzano e Trento***

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 novembre 2003, n. 367: Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 5 del 8-1-2004)

*Il Decreto ha lo scopo di fissare su tutto il territorio nazionale gli **standard di qualità nell'ambiente acquatico**. L'autorità competente può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente **valori-limite di emissione più restrittivi** di quelli fissati ai sensi della normativa generale.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 19 agosto 2003: Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla

classificazione delle acque. (GU n. 218 del 19-9-2003- Suppl. Ordinario n.152)

*Il Decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo **stato di qualita' dei corpi idrici.***

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n. 185: Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 169 del 23-7-2003)

*Il Regolamento stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai fini della **tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche**, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico.*

*Il riutilizzo deve avvenire in **condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta***

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTRISMO, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)

*Il Decreto tratta, tra le altre materie, anche la questione dell'acqua e sottolinea che la normativa italiana relativa al controllo delle acque di balneazione ha fissato, **valori limite piu' restrittivi** rispetto alla direttiva europea attualmente in vigore. Questo comporta che in Italia, tranne le zone non idonee per motivi diversi dall'inquinamento e quelle verificate non idonee per inquinamento, tutte le acque siano considerate "acque di balneazione".*

A causa di cio' il nostro Paese ha un numero di punti di campionamento controllati di gran lunga superiore a qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea.

*L'ulteriore miglioramento della qualita' delle acque di balneazione passa attraverso la **riduzione della contaminazione ambientale**, un opportuno ed idoneo trattamento di tutti gli scarichi, urbani e non, un'adeguata progettazione degli impianti di depurazione, ed il censimento regolare e continuativo degli scarichi.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2002: Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni del registro per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. 25 gennaio 2002, n. 20)

Deliberazione 19 dicembre 2002 n.131: CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. (**Testo coordinato** alla Deliberazione 14 marzo 2003 n.11 pubblicata su G.U. n. 79 del 4-4-2003) (GU n. 79 del 4-4-2003)

*La Deliberazione fornisce direttive al fine di assicurare una **coordinata attuazione degli interventi di competenza statale e regionale**, l'utilizzo delle risorse per quanto riguarda i servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002.*

Accordo 12 dicembre 2002: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 304 del 30-12-2002)

*L' Accordo reca, ai fini della **tutela delle risorse idriche**, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle **aree di salvaguardia***

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002: Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52. (GU n. 245 del 18-10-2002- Suppl. Ordinario n.198)

*Il Decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo **stato di qualità dei corpi idrici**.*

Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)

*La legge reca una serie di **disposizioni a carattere ambientale** tra cui si dispone che per le finalità di **difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza. Indica inoltre la possibilità di utilizzo di fondi.*

Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002)

*In questo atto si delibera il programma per l'**approvvigionamento idrico** in agricoltura e per l'adeguamento e lo sviluppo dell'irrigazione, il quale deve svilupparsi secondo precise linee guida tra cui il rifacimento dei tratti di canali deteriorati e, ove possibile, ricoprimento degli stessi anche al fine di **impedire prelievi non autorizzati dell'acqua**; l'adeguamento delle reti di distribuzione, l'impiego delle acque reflue urbane, opportunamente trattate, per l'irrigazione e altre utilizzazioni agricole anche al fine di **riservare a uso potabile il prelievo di acque superficiali e sotterranee di maggior pregio**; realizzazione delle connessioni dei depuratori alle reti di distribuzione e/o di accumulo*

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 124: Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico. (GU n. 148 del 26-6-2002)

*Il Regolamento prevede **detrazioni di imposta del 36%** sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'effettuazione di **interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi** finalizzati alla **tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico***

Comunicazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 8 Aprile 2002: Proseguimento dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2002)

Legge 11 marzo 2002, n. 40: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997. (Pubblicata su GU n. 72 del 26-3-2002).

Comunicazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 1 Marzo 2002: Adozione del progetto di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume Piave (G.U. n. 51 dell'1 marzo 2002)

Comunicazione dell'Autorità di Bacino del fiume Adige 1 Marzo 2002: Adozione del progetto di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige (G.U. n. 51 dell'1 marzo 2002)

Decreto legislativo n. 27, 2 febbraio 2002: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (G.U. n. 58 del 9-3-2002).

Delibera n. 75/2001 dell'Autorità di bacino del fiume Po, 14 giugno 2001: Modificazioni al piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2001)

*La Delibera persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un **livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico**, attraverso il ripristino degli **equilibri idrogeologici e ambientali**, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001: Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (G.U. n.183 dell'8 agosto 2001)

*Il Decreto persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un **livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico**, attraverso il ripristino degli **equilibri idrogeologici e ambientali**, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001: Approvazione del piano di integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina, nonché del riparto delle relative risorse (G.U. 173 del 27-7-2001).

*Il Decreto approva il piano di integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico per la **difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico** secondo il quale i singoli interventi vengono svolti in conformità dei criteri previsti nella pianificazione di bacino del Po ovvero in relazione alla gravità dei dissesti ed alla necessità di garantire omogeneità di*

*condizioni di **sicurezza alle diverse parti del territorio** in funzione delle risorse disponibili.*

Decreto Ministeriale 17 maggio 2001: Integrazione dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano e di sviluppo sostenibile del territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001).

Decreto 31 maggio 2001: Modificazioni al Decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (G.U. 27 giugno 2001 n. 147).

*Il Decreto fissa i **parametri ammissibili** per le acque minerali naturali in attesa che la Commissione europea adotti la specifica direttiva relativa all'individuazione delle sostanze indesiderabili ed i loro limiti di concentrazione massimi ammissibili*

Legge 23 Marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale

*La Legge prevede lo stanziamento di contributi per organismi internazionali, tra i quali per l'attuazione della **Convenzione per la protezione delle Alpi**, nonché per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino.*

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52.

*Il Decreto ha lo scopo di assicurare per le acque destinate al consumo umano il valore che assicuri l'erogazione di **acqua della migliore qualità possibile***

Delibera n. 15/2001 dell'Autorità di Bacino del fiume Po: Adozione del progetto di Piano di stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Suppl. Ord. N. 111 della G.U. n. 104 del 7 maggio 2001)

*Il Piano stralcio si propone di individuare gli obiettivi a scala di bacino e le priorità di intervento, che le Regioni, nel rispetto della propria autonomia, recepiscono nell'ambito dei Piani di tutela. Analizzato il fenomeno trofico nei suoi vari aspetti, sono state definite le **concentrazioni massime ammissibili** di fosforo totale per sezioni strategiche lungo l'asta del **fiume Po e per i Grandi laghi prealpini**. Il contenimento di tali concentrazioni entro determinati limiti costituisce obiettivo strategico di Piano.*

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258: (c.d. Acque bis) S. O. n.153/L G.U.R.I 18 settembre 2000 n. 218 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

*Il Decreto fornisce disposizioni integrative al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla **tutela delle acque dall'inquinamento** e recepimento della direttiva 91/271 /CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e stabilisce che le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le **aree di salvaguardia** distinte in zone di tutela assoluta e zone*

di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3051: Interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola (G.U. n. 91 del 18 aprile 2000)

*L'Ordinanza dispone per la **mitigazione del rischio idrogeologico** e la **rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici** delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, la concessione di contributi alla regione Piemonte. La regione Piemonte nei limiti delle risorse predispone un programma di interventi, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che può essere realizzato anche per stralci e dovrà indicare i relativi soggetti attuatori.*

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999: Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene; del fiume Arno; del fiume Tronto; del fiume Magra; del fiume Isonzo; del fiume Livenza; del fiume Piave; del fiume Brenta – Bacchiglione (Suppl. Ord. N. 132 della G.U. del 22 agosto 2000)

*L'atto decreta l'**approvazione della perimetrazione** dei bacini idrografici indicati*

Delibera dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 10 novembre 1999, n. 8: Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione di misure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. 1. comma 1-bis, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226) (G.U. n. 52 del 3 marzo 2000)

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 339 : Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE

*Il Decreto definisce le **caratteristiche** che devono essere possedute dalle **acque minerali** destinate al consumo umano.*

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Il presente D.Lgs. abroga la Legge 10 maggio 1976, n. 319 cd. "Legge Merli") SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 101/L G.U.R.I. 29 maggio 1999, n. 124 RIPUBBLICATA S.O. n. 146/L G.U.R.I. 30 luglio 1999, n. 177

*Il Decreto definisce la disciplina generale per la **tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee**, perseguendo gli obiettivi di: **prevenire e ridurre l'inquinamento** e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; **conseguire il miglioramento dello stato delle acque** ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; **perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche**, con prioritarietà per quelle potabili; **mantenere la capacità naturale di autodepurazione** dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali*

ampie e ben diversificate.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 236: (in Gazz. Uff., 30 giugno 1988, n. 152, s.o.). Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Testo aggiornato e coordinato con il D.L.vo del 30.12.1999, n. 507.

*Il Decreto ha lo scopo di assicurare per le acque destinate al consumo umano il valore che assicuri l'erogazione di **acqua della migliore qualità** possibile*

Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1997: Approvazione dello stralcio di schema revisionale e programmatico del bacino del Po, concernente i vincoli di inedificabilità in Valtellina. (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998)

Il Decreto approva uno schema revisionale e programmatico in cui è prevista la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio”;

Decreto Legge 17 marzo 1994, n. 177: Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (G.U. n. 64 del 18 marzo 1994)

*Il Decreto è stato emanato in ragione dell'**urgenza** di emanare **disposizioni** in materia di disciplina degli **scarichi delle pubbliche fognature**. Esso modifica parte della legge 10 maggio 1976, n. 319, già modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.*

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile del 22 febbraio 1997, n. 2511: Modificazione all'ordinanza n. 2474 del 16 novembre 1996 contenente disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti; Cuneo e Verbania la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. (G.U. n. 48 del 27 febbraio 1997)

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) S. O. n. 11 G.U.R.I. 19 gennaio 1994, n. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche. TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)

*La Legge stabilisce che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un **integro patrimonio ambientale**. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per **non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.***

Decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (G.U. n. 285 del 4 dicembre 1993)

*Il Decreto riguarda l'istituzione dell'**Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa)** alla quale sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse*

*nazionale connesse con l'esercizio delle **funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente**, comprese quelle in materia di **tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo**.*

Decreto legge 15 maggio 1993: Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad alto rischio in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508 di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 907481/CEE) (G.U. n. 122 del 27 maggio 1993)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309: Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'Ambiente”

*Il Decreto ribadisce l'attribuzione delle competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento al **Comitato interministeriale** come già previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e le competenze attribuite al **Ministero dell'Ambiente** per il **coordinamento e la concertazione delle azioni per la tutela delle acque**.*

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

*Il Decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da **evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo**, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale del 29 ottobre 2002, n. 28: Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico. (Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002)

LIGURIA

Legge Regionale del 12-03-2003, n. 6: Disposizioni urgenti in campo ambientale (B.U.R. Liguria n. 5 del 19 marzo 2003)

*La Legge contiene, tra le altre, disposizioni per quanto riguarda la disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso potabile, e l'utilizzo di **acque** per lo **spegnimento di incendi**.*

Delibera della Giunta regionale 23 marzo 2001 n. 357: Approvazione dei criteri per la redazione

della normativa di attuazione dei Piani di bacino per la tutela del rischio idrogeologico e relativi Allegati tecnici (B.U.R. n. 25, parte II, del 20 giugno 2001)

Legge Regionale 22 ottobre 1999 n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico. B.U.R.L. n.3 del 10 febbraio 1999supplemento straordinario.

Legge Regionale 16 agosto 1995 n. 43: Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall' inquinamento. B.U.R.L. n.14 del 30 agosto 1995.

Legge Regionale 16 agosto 1994 n. 45: Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici. B.U.R.L. n.20 del 7 settembre 1994.

Legge Regionale 26 novembre 1991 n. 33: Disciplina del demanio e del patrimonio regionale. B.U.R.L. n.17 del 18 dicembre 1991.

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

*La Legge all'articolo 45 prevede la predisposizione del **Piano di gestione del bacino idrografico**, di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CEE, quale strumento regionale per la **pianificazione della tutela e dell'uso delle acque**.*

Legge Regionale 16 giugno 2003, n. 7: Norme in materia di bonifica e irrigazione (B.U.R. Lombardia n. 25 del 20 giugno 2003 S.O. n.1)

*La legge fornisce indicazioni per quanto riguarda l'attività di bonifica e di irrigazione per garantire la **sicurezza idraulica del territorio**, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il **risparmio idrico**, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la **salvaguardia e la valorizzazione del territorio**.*

Delibera della Giunta regionale del 22 ottobre 1999, n.VI/45881: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Prima individuazione dei bacini energetici regionali e programmazione territoriale in materia di energia elettrica (B.U.R n. 46 del 15 novembre 1999)

PIEMONTE

Legge Regionale n. 25 del 6.10.2003: Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49. (B.U.R. Piemonte n. 41 del 9.10.2003)

La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni

agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Legge Regionale n. 6 del 7-04-2003: Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee). (BUR Piemonte n. 15 del 10 aprile 2003)

*La legge nel rispetto delle disposizioni CEE sulla **tutela delle acque dall'inquinamento**, sul trattamento delle acque reflue urbane e sulla **protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** persegue l'obiettivo di consentire la regolarizzazione in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di adeguare la normativa all'evoluzione tecnico-scientifica della materia.*

Legge Regionale 20 aprile 2001, n. 12: Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Sartore e Fortore (B.U.R. n. 61 del 20 aprile 2001 e G.U. del 13 ottobre 2001)

Deliberazione del 19/03/2001 n. 46-2495: Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, articolo 43. Adozione dei programmi di monitoraggio delle acque naturali superficiali e sotterranee Bollettino. Uff. Regione n. 15 del 11/04/2001

Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61: Piemonte - Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 in materia di tutela delle acque. B.U.R. 3.01.2001 n.1

Legge Regionale 24 luglio 1996 n. 49: Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 "norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale" - abrogazione della Legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5.

Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22: Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. B.U.R.P. n.19 del 8 maggio 1996.

Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 58: Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

Legge Regionale 12 luglio 1994 n. 25: Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale di Trento 15 novembre 2001, n. 9: Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda. BUR n. 49 del 27 novembre 2001

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale di Bolzano 18 giugno 2002 n. 8: Disposizioni sulle acque (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 2002 Suppl. n. 2)

*La legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque nella provincia di Bolzano, al fine **prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici**, conseguire il **miglioramento dello stato delle acque**, perseguire **usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche**, mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici.*

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 24 giugno 2002 n. 11: Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico. (Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 30 luglio 2002)

*La Legge contiene la disciplina atta a favorire la delocalizzazione e la messa in sicurezza delle opere pubbliche e degli immobili situati nelle aree a rischio idrogeologico al fine di **salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare la sicurezza degli insediamenti abitativi e l'integrità dei beni.***

Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 16: Contributi ai comuni e ai consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione ...
B.U.R.V.d'A. n.15 del 6 aprile 1993

VENETO

Delibera del Consiglio regionale 11 ottobre 2000, n. 39: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Autorità di bacino del fiume Adige. Progetto di stralcio del Piano di bacino. Parere di competenza regionale (B.U.R. n. 100 del 14 novembre 2000)

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Le acque reflue urbane, che in passato contenevano quasi esclusivamente sostanze biodegradabili, presentano attualmente maggiori problemi di smaltimento a causa della presenza sempre più ampia di composti chimici di origine sintetica, impiegati prevalentemente nel settore industriale. E' evidente quindi la necessità di depurare le acque reflue attraverso sistemi di trattamento che imitino i processi biologici che avvengono naturalmente nei corpi idrici (la depurazione risulta però molto più veloce negli impianti rispetto ai corsi d'acqua, grazie alla tecnologia ed all'energia impiegata). Il trattamento del refluo è tanto più spinto quanto più i corpi idrici recettori (mari, fiumi, laghi, etc.) risultano a rischio di inquinamento permanente.

La normativa italiana in materia di acque predispone, con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e

s.m.i., un completo programma di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento. Il decreto recepisce, tra l'altro, la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che costituisce in quest'ambito la norma di riferimento per gli Stati membri della UE. Oltre a disciplinare gli scarichi mantenendo, almeno in una prima fase transitoria, valori limite di concentrazione per le varie sostanze contenute nelle acque reflue, il decreto concentra l'attenzione sulla qualità del corpo idrico recettore prevedendo lo sviluppo di attività di monitoraggio per la quantificazione del danno ambientale esercitato dall'uomo ed offrendo le basi per la ricerca di sistemi di depurazione "appropriati" in base a specifici obiettivi di qualità delle acque naturali.

L'entrata in vigore del D.M. del 18 settembre 2002, n. 198 "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" che prevede che vengano trasmessi ad APAT dalle Regioni e Province Autonome i dati conoscitivi, le informazioni e relazioni sullo stato di qualità delle acque, secondo le modalità e gli standard informativi specificati dal Decreto entro e non oltre le scadenze temporali previste dal decreto, consentirà di superare la carenza di informazioni attualmente disponibili in materia. In particolare, le informazioni relative alle pressioni riguardano i Settori 2 (Disciplina degli scarichi) e 3 del Decreto (Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole).

In tutta la regione alpina esistono vengono adottati provvedimenti per lo smaltimento delle acque reflue, anche nelle zone con strutture turistiche. In Alto Adige, regione meta di intensi traffici turistici, ad esempio, l'Ufficio tutela acque, della Provincia Autonoma di Bolzano attua programmi di finanziamento di impianti di smaltimento delle acque reflue, elabora linee guida e norme, coordina provvedimenti di risanamento in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee e esercita anche funzioni di polizia amministrativa.

In Provincia di Trento sono finanziati e realizzati interventi per il monitoraggio e la riduzione degli inquinanti nei corpi idrici superficiali per le zone residenziali e turistiche che vedono incrementare notevolmente le presenze in determinati periodi dell'anno. E' possibile presentare domande di finanziamento alla Provincia per la realizzazione di presidi per la depurazione delle acque e per la realizzazione di impianti locali di depurazione delle acque a servizio di insediamenti sparsi ed isolati, di difficile ed oneroso allacciamento alla rete fognaria.

In Valle d'Aosta esistono il Piano di risanamento delle acque e la legge regionale 24 agosto 1982, n. 59, con i quali sono stati individuati i bacini comunali ed intercomunali nei quali prevedere e realizzare gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e con i quali sono stati fissati limiti allo scarico congrui con la qualità delle acque superficiali valdostane oltretutto per la protezione delle acque sotterranee. La pianificazione è stata attuata in quasi tutto il territorio regionale. Sono in funzione 15 impianti di depurazione biologici a ciclo completo e gli ultimi tre sono in avanzata fase di progettazione. Da un punto di vista amministrativo sono state revisionate tutte le autorizzazioni allo scarico concesse sia a soggetti pubblici che a soggetti privati che non recapitano in pubbliche fognature. Le autorizzazioni sono soggette a revisione periodica e a partire dal 2005, per tutti gli scarichi autorizzati sono previsti autocontrolli analitici e manutenzioni periodiche degli impianti per garantire la piena funzionalità degli stessi.

Per quanto concerne il livello di trattamento dei reflui devono essere attuati gli impegni assunti con la Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7/2004 (sull'intero sistema depurativo Regione devono essere adottati interventi tali da garantire

l'abbattimento complessivo del 75% dei carichi di nutrienti prodotti nel territorio regionale).

Per i centri abitati e le abitazioni sparse deve essere garantito un livello di trattamento dei reflui idrici prodotti in linea con le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili e tale che lo scarico sia compatibile con gli obiettivi di qualità fissati per il corpo idrico ricettore (ove questo sia significativo) o con la conservazione delle condizioni qualitative esistenti (per tutti i corsi d'acqua non classificati). In ogni caso le situazioni di scarichi completamente non trattati dovranno essere risolte.

Per gli abitati sparsi situati in aree di alta montagna (al di sopra dei 1.500 m s.l.m.) il trattamento dei reflui potrà essere meno spinto, purché venga comprovato in sede di rilascio delle autorizzazioni che tali scarichi non abbiano ripercussioni negative sull'ambiente. In questa ottica saranno esaminate con i gestori di attività in alta montagna (quali i gestori di rifugi, di posti di ristoro, di alpeggi) le possibili soluzioni tecniche adottabili.

In tutti gli altri casi i reflui idrici devono essere sottoposti ai trattamenti di depurazione più opportuni per garantire il rispetto dei limiti fissati. Il collegamento tra i diversi insediamenti per garantire trattamenti comprensoriali è subordinato alla verifica della convenienza economica degli interventi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Per quanto riguarda il riutilizzo dei reflui, considerata la bassa potenzialità degli impianti di depurazione presenti sul territorio regionale, non si ritiene conveniente poi potenziare quelli già esistenti dotandoli di un sistema di riutilizzo dei reflui in quanto l'esercizio e la manutenzione di tali sistemi comporterebbe dei costi di gestione sproporzionati al beneficio reso e quindi non sostenibili dalla comunità.

Il solo impianto di depurazione, peraltro ancora da realizzare, dotato di una potenzialità sufficientemente elevata per poter sopportare i costi di gestione relativi all'esercizio di un siffatto sistema, risulta essere quello al servizio della comunità Montana Valdigne Mont-Blanc; tuttavia, l'ubicazione dell'impianto in un contesto alpino caratterizzato da un territorio poco sfruttato dal punto di vista agricolo e zootecnico, e quindi poco esigente in termini di fabbisogno di acque irrigue, esclude al momento la necessità di realizzare un trattamento di recupero reflui.

L'utilizzo della fitodepurazione, quale trattamento complementare ai trattamenti depurativi tradizionali, è attuabile in relazione alla localizzazione dell'impianto e ai benefici conseguibili. Nell'ambito infine dell'Accordo di programma quadro in materia di risorse idriche è prevista la realizzazione di un sistema di fitodepurazione nella Val Vény.

I gestori degli impianti di depurazione dei reflui devono garantire la raccolta e la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie a caratterizzare i livelli di efficacia e di efficienza dei trattamenti effettuati.

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?			
Si	X	No	
Se si, quali?			
<p>Numerosi sono gli interventi a tutela della qualità delle acque.</p> <p>A livello nazionale è stato presentato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, i cui obiettivi primari sono la predisposizione di nuove strutture idriche e la tutela della qualità delle acque.</p> <p>Tale programma presentato nel luglio del 2004 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri dell'Economia, delle Politiche Agricole e delle Infrastrutture, prevede una spesa di svariati miliardi di euro e mira a modernizzare, rendere efficiente e ambientalmente sostenibile il "sistema acqua" del Paese.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha promosso e sottoscritto accordi con quasi tutte le regioni e le province autonome. Da tali accordi sono previsti numerosi interventi. Il coordinamento della programmazione e l'attuazione degli interventi nel settore delle acque dovrà essere attuato nel rispetto di alcuni principi. Innanzitutto del principio dello sviluppo sostenibile, nel rispetto del risparmio, della gestione conservativa e della ricerca di nuove fonti, dell'equilibrio fra disponibilità e fabbisogni, di precauzione e della prevenzione e responsabilità. Gli interventi dovranno garantire la conformità ai requisiti della legislazione nazionale e comunitaria, la coerenza e la rispondenza alla pianificazione di settore, il rispetto delle buone prassi ambientali e dei criteri tecnici guida condivisi a livello nazionale e internazionale.</p> <p>Le opere proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in particolare riguardano la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, attraverso la riduzione del carico inquinante da sorgenti puntuali e diffuse, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, delle migliori prassi ambientali, la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e la gestione dei sedimenti contaminati. Ma anche la tutela quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la rinaturalizzazione dei corpi idrici, la tutela degli ecosistemi dipendenti dalle acque, la tutela e il miglioramento dell'agrosistema, l'approvvigionamento, l'accumulo, il trattamento di compatibilizzazione, l'adduzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta e il collettamento, la depurazione, il riutilizzo ed il controllo ambientale.</p> <p>Oltre ai finanziamenti del Ministero, sarà possibile ricorrere ai prestiti della Banca Europea degli</p>			

Investimenti, ai fondi strutturali, ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, all'emissione di prestiti obbligazionari e al project financing.

Al fine di salvaguardare la qualità delle acque vengono adottate misure anche a livello regionale, come ad esempio nella Regione Veneto. Sulla base di un'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto è stato raggiunto un accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Veneto si sono impegnate ad incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte ad eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché ad incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento per assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti degli scarichi. Per quanto riguarda le aree sensibili, in relazione con la direttiva 91/271/CEE si impegnano ad attuare misure per accelerare l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate. Si impegnano inoltre a completare la designazione delle aree vulnerabili sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando i programmi necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati di fonti agricole. Si impegnano poi ad intraprendere azioni specifiche per ridurre l'inquinamento microbiologico e i fenomeni eutrofici promuovendo il riutilizzo generalizzato delle acque depurate nonché l'adozione di sistemi di fitodepurazione sugli affluenti naturali ed artificiali.

Anche la Regione Lombardia, in accordo con il Programma Regionale di Sviluppo, porta avanti una politica volta all'uso sostenibile del sistema acque, valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene comune. Il Programma prevede misure atte a conseguire obiettivi di qualità entro la fine del 2016. Esso designa le aree sensibili secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, designa altresì le zone vulnerabili di origine agricola e civile legate a perdite del sistema fognario secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 152/1999 e della direttiva europea 91/676. Allo scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte le derivazioni da corso d'acqua naturale sono regolate dall'Autorità concedente, anche mediante revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il deflusso minimo vitale, che costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse.

Il Programma indica, inoltre, le modalità per l'individuazione delle sostanze da controllare e per la definizione della rete di monitoraggio necessaria a valutarne la presenza e la concentrazione nei corpi idrici.

E' stato poi istituito dall'articolo 46 della legge regionale 26/2003 l'Osservatorio Risorse e

Servizi, che assicura la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, la finalizzazione della raccolta e gestione dei dati al supporto delle decisioni e al monitoraggio dell'efficacia dei programmi di misure attuati.

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, come?

In Italia vengono realizzate opere idrauliche compatibili con la natura. Molti sono gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati. Nella zona alpina sono molteplici le iniziative di promozione di ingegneria naturalistica, anche attraverso la realizzazione di svariati corsi di formazione in materia.

Per quello che riguarda i corpi idrici, in particolare, vengono realizzate briglie, manufatti tracimabili, di piccola altezza, posti trasversalmente all'alveo e rappresenta un valido strumento negli interventi di sistemazione idraulico-forestale per regolare i deflussi, contrastare l'erosione e consolidare le sponde dell'alveo. Le briglie di consolidamento, tramite il deposito di materiale, diminuiscono la pendenza dell'alveo provocando un rallentamento della velocità dell'acqua e un innalzamento del fondo con successiva stabilizzazione del letto e delle sponde.

Nella Val di Susa, in Piemonte, ad esempio, questo tipo di interventi viene realizzato già dagli anni 60. Gli interventi hanno la finalità di migliorare le condizioni ambientali e di sopravvivenza di un popolamento di larice e di consolidare l'alveo del Rio Chalet. I popolamenti subalpini del bacino del Rio Chalet sono infatti costantemente minacciati dall'erosione delle sponde del Rio.

Nella Provincia di Trento sono stati eseguiti interventi riguardanti il mantenimento idraulico-forestale che afferiscono all'area omogenea "Sistemazioni idraulico forestali" nel settore dei bacini montani che riguardano l'esecuzione di opere per la correzione dei torrenti, per la manutenzione delle opere di sistemazione e per gli interventi di recupero ambientale dei corsi d'acqua. Le opere per la correzione dei torrenti hanno come obiettivo di consolidare gli alvei in

modo da prevenire modificazioni pericolose che generano aumenti abnormi e dannosi delle portate. Si tratta di briglie di consolidamento, briglie di trattenuta aperte, difese spondali e altro.

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, come?

L'opinione pubblica della regione alpina è molto attiva per quanto riguarda le questioni ambientali. In particolare nel settore idroeconomico, molte sono le iniziative sviluppate a livello locale. Ad esempio, in Trentino nel 1996 è sorto un comitato per portare avanti azioni di difesa degli ambienti acquatici della Provincia di Trento, composto da associazioni dei pescatori, ambientaliste, di canoisti e da alcuni comitati spontanei locali.

In questi due anni di attività, oltre alla raccolta di firme, numerose e varie sono state le azioni svolte dal Comitato, quali: incontri ufficiali con Assessori, Autorità Provinciali, Presidente dell'Enel, l'Autorità di Bacino dell'Adige, per esporre le problematiche della tutela delle acque e le proposte del Comitato; presentazione delle osservazioni al Piano Stralcio del Bacino dell'Adige; emissione comunicati sul problema del prosciugamento dell'Avisio e sulle conseguenze negative che la bretella S.Michele-Rocchetta comporterebbe sul torrente Noce, sulla non economicità delle centraline idroelettriche; sono state presentate le osservazioni per la V.I.A. contro i progetti di realizzazione di centraline idroelettriche sui torrenti Vermigliana e Magnone, che, sulla base di un giudizio di incompatibilità ambientale, hanno comportato la sospensione del primo e la bocciatura del secondo progetto; è stata inoltre inviata una lettera a tutti i Comuni del Trentino per sollecitare una politica comune di difesa del patrimonio idrico.

Le varie Associazioni componenti il Comitato, hanno intrapreso in collaborazione con lo stesso, specifiche iniziative, che hanno dimostrato il coinvolgimento e l'influenza dell'opinione pubblica nella realizzazione di opere idriche: nel 1997 l'Associazione Pescatori Dilettanti Trentini ha presentato al Genio Civile di Trento le proprie osservazioni in merito al rinnovo della concessione della Edison S.p.A. di Mezzocorona. Nel febbraio scorso il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha accordato il prolungamento della concessione imponendo, per la prima volta in una

grande concessione idroelettrica in Trentino, il rilascio di un deflusso minimo vitale, accogliendo in pieno le richieste dell'Associazione e del Comitato; sempre nel 1997 il T.A.R. di Trento ha accolto il ricorso presentato dalla Delegazione WWF Trentino contro la realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Grigno. Inoltre, a seguito del giudizio interlocutorio negativo sul progetto della diga di Valda espresso dal Servizio per la V.I.A. del Ministero Ambiente, il Comitato per la Salvaguardia dell'Avisio insieme alla Conferenza dei sindaci della Valle di Cembra, ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia la costituzione di una commissione scientifica per compiere uno studio sull'intero bacino dell'Adige ed individuare le soluzioni per la salvaguardia dalle piene dell'intero territorio, in alternativa alla costruzione della grande diga.

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, quali?

In tutto l'arco alpino vengono realizzati interventi di ammodernamento per le centrali idroelettriche esistenti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente. Per la costruzione di nuovi impianti si privilegiano gli impianti mini-idroelettrici, che hanno il vantaggio di regolare e regimare le piene dei corpi idrici dei torrenti, in particolare nelle aree montane, salvaguardando così il territorio.

Le iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione dell'energia si rifanno al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e alla decisione CE C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001.

In generale le misure perseguono obiettivi come migliorare le condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti e della difesa del suolo attraverso il governo delle aree boscate e l'impulso alla regimazione dei piccoli corsi d'acqua.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge del 27 Maggio 2005, n. 104: Adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione di popolazioni di pipistrelli, EUROBAT

*La presente legge esprime l'adesione all'Accordo sulla **conservazione** delle popolazioni di **pipistrelli** europei, fatto a Londra il 4 dicembre del 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 Marzo 2004: Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 167 del 19-7-2004)

*Il presente Decreto riporta i **siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina italiana**, ciascun sito di importanza comunitaria (**SIC**) e' identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000" comprendenti la mappa corrispondente. Viene descritto il codice del SIC; la denominazione del SIC; la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria, la superficie del SIC in ettari o lunghezza in km e la coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).*

Comunicato: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso (GU n. 223 del 25-9-2003)

Provvedimento del 24 luglio 2003: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. (GU n. 205 del 4-9-2003- Suppl. Ordinario n.144)

*Il presente Provvedimento approva il **V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette.***

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003 n. 3295 : Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale

*Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva **azione di contrasto agli incendi boschivi** su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di **assicurare** ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle attivita' di istituto, la **priorita' nelle sequenze di atterraggio e decollo.** Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di detti mezzi tenendo conto della peculiarita' del servizio in argomento.*

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n.120: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003)

*Il presente Decreto apporta alcune **modifiche** ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 **n.357***

Decreto del Ministro delle Finanze 23 dicembre 2002: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico – Italia 2002" di cui al Reg. CEE n. 3528/86 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto 44/2002)

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002: Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU n. 224 del 24-9-2002)

*Scopo di queste Linee Guida e' l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla **salvaguardia della natura e della biodiversita'**, oggetto delle direttive comunitarie habitat e uccelli.*

*Le **linee guida** hanno valenza di supporto tecnico- normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per siti della rete Natura 2000.*

Deliberazione del 25 luglio 2002, n. 1500: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Atonome di Trento e Bolzano: Approvazione del IV aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU n. 214 del 12-9-2002- Suppl. Ordinario n.183)

*Approvazione dell'elenco ufficiale recante il **IV aggiornamento delle aree naturali protette**, che recepisce la rettifica di denominazione della riserva naturale regionale Forra del torrente Cellina in riserva naturale Forra di Cellina.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002: Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato. (GU n. 216 del 14-9-2002)

*Presso ogni ente parco nazionale i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e' dislocato **un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato** per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.*

Ad ogni coordinamento territoriale e' assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sulla materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.

Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sara' esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.

Legge del 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)

*La presente Legge prevede **provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti** misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato; provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente; programmi strategici di comunicazione ambientale; norme in materia di inquinamento acustico, funzionamento delle aree marine protette; ...omissis...; contributi all'ente Parco Nazionale Gran Paradiso; ...omissis....*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell' 8 gennaio 2002: Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

*Il presente Decreto prevede l'istituzione di un **registro di detenzione** degli esemplari di **specie animali e vegetali**. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente.*

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto

capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nei parchi nazionali italiani in applicazione del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre 2001. (GU n. 156 del 5-7-2002)

*Emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del bando per la **presentazione delle domande di contributo pubblico** in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nei parchi nazionali italiani.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001: Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento nazionale del programma “Alpi” tra Italia e Francia, inserito nel programma Interreg III 2000-2006 – Sezione transfrontaliera ai sensi della legge n. 183/1987 (reg. CEE 1260/99, art.32, par.2)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 dicembre 2001: Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette. (Pubblicato su GU n. 91 del 18-4-2002)

*Con il presente Decreto si vuole **promuovere lo sviluppo del metano** per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.*

Decreto del Ministro delle Finanze 9 novembre 2001: Cofinanziamento nazionale del programma “Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico – Italia 2001” di cui al Reg. CEE n. 3528/86 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987

*Il presente Decreto prevede, ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, la predisposizione, per l'anno 2001 di un **finanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali**, Corpo forestale dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.*

Legge quadro del 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi

*Le disposizioni della presente Legge sono finalizzate alla **conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale** quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per il perseguimento delle finalità gli enti competenti svolgono in modo coordinato **attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi** con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente Legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.*

Decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del settore

forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

*Le disposizioni del presente Decreto sono finalizzate alla **valorizzazione della selvicoltura** quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.*

Decreto del 3 aprile 2000: Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95.

Decreto legislativo del 22 maggio 1999 n. 192: Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 145 del 23 giugno 1999)

*Le disposizioni del presente Decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'**introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**'.*

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

Legge del 9 dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93

*Al fine di consentire il concorso pubblico nella **realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale** dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, degli accordi e contratti; sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Decreto del Ministro delle Politiche agricole del 30 novembre 1998: disciplina delle zone di tutela biologica

*Il presente Decreto **disciplina le zone di tutela biologica** con conseguente interruzione della*

tecnica della pesca.

Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

*Il presente Decreto legislativo disciplina il **conferimento di funzioni e compiti amministrativi** alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali.*

Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357: Testo coordinato al D.P.R. n. 120 del 12.03.2003 (G.U. n.124 del 30.05.2003) Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L).

*Il presente Regolamento disciplina le **procedure per l'adozione delle misure** previste dalla direttiva 92/43/CEE "**Habitat**" relativa alla **conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**, ai fini della **salvaguardia della biodiversità** mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna indicate.*

*Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono intese ad assicurare il **mantenimento** o il **ripristino**, in uno stato di **conservazione** soddisfacente, degli **habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.***

Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente Regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Decreto Legge del 19 maggio 1997 n. 130: disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

*Il presente Decreto reca **disposizioni urgenti** per prevenire e fronteggiare gli **incendi boschivi** sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura; tale Decreto è stato convertito in legge.*

Conversione in legge, con modificazione del suddetto decreto con legge 16 luglio 1997, n.228

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

*Il presente Decreto stabilisce un atto di indirizzo e coordinamento concernente le **disposizioni** in materia di **impatto ambientale**, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, devono provvedere ad aggiornare in relazione alle vigenti disposizioni.*

Legge del 5 gennaio 1994, n. 37: Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi,

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

*La presente Legge tratta i **terreni abbandonati dalle acque correnti**, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra; questi appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.*

Si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; quanto stabilito vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti ai demanio pubblico».

Legge del 14 febbraio 1994 n. 124: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.I. 25 febbraio 1992, n. 46).

*La presente Legge detta **norme** riguardanti la **fauna selvatica**; quest'ultima e' patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'**attività venatoria** è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.*

Legge del 7 febbraio 1992 n. 150: TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO AL D.LG. 300/1999. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (In G.U., 22 febbraio 1992, N. 44)

Legge del 6 dicembre 1991, n. 394: S.O. G.U.R.I 13 dicembre 1991, n. 292 **Testo Coordinato** (aggiornato alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93) Legge quadro sulle aree protette.

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 maggio 1991: Istituzione del registro delle aree protette italiane. (Gazz. Uff., 12 giugno, n. 136).

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 30 aprile 2003 n. 12: Ampliamento territorio montano regionale

Legge Regionale 20 dicembre 2002 n. 33: istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia

*La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione **politico-amministrativa** la **salvaguardia** e la **valorizzazione del territorio montano** e lo **sviluppo sociale, economico e culturale** delle popolazioni ivi residenti.*

Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Legge Regionale 1 gennaio 2002 n. 27: Norme per sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia

Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 12: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale, integrazioni all'art. 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza

Legge Regionale 3 marzo 1998 n. 6: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa.

*Le disposizioni della presente Legge, sono finalizzate al **mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati**, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli - Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali.*

Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. (B.U.R. F.-V.G. n. 39 del 25 settembre 1996 S.O. n. 2 del 30/09/1996)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 settembre 1996 n. 310: Approvazione delle disposizioni concernenti li produzioni animali ottenute con metodi biologici

Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 luglio 1996 n. 245: Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale

LIGURIA

Legge Regionale 16 novembre 2004 n. 21: norme per la tutela della fauna ittica dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne

Legge Regionale 13 agosto 2002 n. 31: Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla Legge Regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla Legge Regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva

comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

Legge Regionale 19 marzo 2002, n. 13: Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002 e su GU n. 2 del 11-1-2003)

*Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale approva gli obiettivi e gli indirizzi per la **tutela e per la pianificazione del paesaggio protetto**, al fine di promuovere una tutela attiva, prevedendo in particolare: la definizione quantitativa e qualitativa e l'incentivazione delle attività e degli interventi che concorrono al mantenimento e al miglioramento dell'identità del paesaggio e della qualità dell'ambiente; l'individuazione e il divieto delle attività e degli interventi che incidono negativamente sull'identità del paesaggio e sulla qualità dell'ambiente, ed in particolare il divieto di apertura di cave e miniere; il divieto di smaltimento di rifiuti; il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati sia vegetali che animali, in particolare in agricoltura e allevamento, compresi gli allevamenti ittici e le attività di trasformazione dei prodotti.*

Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 16: Modificazioni alla Legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 3 : Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

*La presente Legge individua le **funzioni conferite agli Enti locali** e quelle mantenute in capo alla **Regione** in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti ed **aree naturali protette**.*

Legge Regionale 20 dicembre 1999 n. 40: Integrazioni alla Legge regionale recante “norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”.

Legge Regionale 29 novembre 1999 n. 35: Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

Legge Regionale 27 aprile 1995 n. 39: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure.

***Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL) per lo svolgimento delle attività tecniche di prevenzione collettive di vigilanza e di controllo ambientale.** L'ARPAL garantisce la promozione e la tutela dell'ambiente anche in funzione della salute collettiva e ne persegue il governo unitario e decentrato. L'ARPAL ha personalità giuridica di diritto pubblico autonomia tecnico - giuridica amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione.*

Legge Regionale 22 febbraio 1995 n. 12: Riordino delle aree protette.

Legge Regionale 1 luglio 1994 n. 29: Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

*La Regione nell' ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la **tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio** secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le **specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico** nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.*

LOMBARDIA

Legge Regionale 16 dicembre 1991 n. 35: Integrazioni della lr 12 agosto 1989, n. 31 “ Disciplina della raccolta dei funghi epigei “ B.U.R.L. n.51 supplemento ordinario n. 2 del 20 dicembre 1991

Legge Regionale 2 marzo 2005 n. 11: Istituzione del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. (B.U.R. Lombardia n. 9 del 4.3.2005 - S.O. n. 2)

Legge Regionale 16 dicembre 2004 n. 35: Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord (B.U.R. Lombardia n. 52 del 21.12.2004 - S.O. n. 1)

Legge Regionale '1 dicembre 2003 n. 24: Istituzione del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano (B.U.R. Lombardia n. 49 del 5-12-2003, S.O. n.1)

Legge Regionale 1 dicembre 2003 n. 23: Istituzione del Parco Naturale dell'Adamello. (B.U.R. Lombardia n. 49 del 5-12-2003, S.O. n.1)

Legge Regionale 29 novembre 2002, n. 28: Istituzione del Parco Naturale del Monte Barro. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 3.12.2002 - Suppl.Ord. n.1)

Legge Regionale 08 maggio 2002 n. 7: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. B.U.R.L. n.19 del 10 maggio 2002 supplemento ordinario n. 1

Legge Regionale 30 luglio 2001 n. 12: Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della regione Lombardia. B.U.R.L. n.31 del 3 agosto 2001 supplemento ordinario n. 1

Legge Regionale 30 agosto 2000 n. 23: Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali. B.U.R.L. n.35 del 1 settembre 2000 supplemento ordinario n. 1

Legge Regionale 28 febbraio 2000 n. 11: Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette. B.U.R.L. n.9 del 2 marzo 2000 supplemento ordinario n. 1

Legge Regionale 14 agosto 1999 n. 16: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa B.U.R.L. n.33 del 19 agosto 1999 supplemento ordinario n. 2

Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 24: Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. B.U.R.L. n.26 del 27 giugno 1997 supplemento ordinario n. 2

Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26: Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell' attività venatoria. B.U.R.L. n.33 supplemento ordinario n. 1 del 19 agosto 1993

PIEMONTE

Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.6: Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3. (B.U.R. PIEMONTE N. 9 del 3 marzo 2005)

Legge Regionale 28 febbraio 2005, n.5: Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. (B.U.R. Piemonte n. 9 del 3 marzo 2005)

Legge Regionale 8 novembre 2004, n.32: Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. (B.U.R. Piemonte n. 45 dell'11.11.2004)

Legge Regionale 14 ottobre 2003 n.27: Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero. (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2)

Legge Regionale 14 ottobre 2003 n.28: Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge). (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2)

Legge Regionale del 14 ottobre 2003 n.29: Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine). (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2)

Legge Regionale 15 luglio 2003 n.18: Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42. (B.U.R. Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003)

Legge Regionale del 14 novembre 2001 n. 25: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia). B.U.R.P. n.47 del 21 novembre 2001

Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 21. Norme in materia di bonifica e d'irrigazione.(B.U. 11 agosto 1999, suppl. al n. 32)

Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16, Testo unico delle leggi sulla montagna

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. (B.U. 17 dicembre 1998, suppl. al n. 50)

Legge Regionale 04 settembre 1996 n. 70: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. B.U.R.P. n.39 del 25 settembre 1996

Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale. B.U.R.P. n.16 del 19 aprile 1995

Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995

*La presente Legge attribuisce alle regioni il compito di individuare, studiare e tutelare i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio al fine di: **tutelare la diversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali** in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro e di mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse.*

Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 50: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte

Legge Regionale 29 aprile 1991 n. 19: Modificazioni alla lr 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette. B.U.R.P. n.19 del 8 maggio 1991

Legge Regionale 22 marzo 1990 n. 12: Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia).

*La presente Legge regionale disciplina l'**istituzione e la gestione di aree protette** al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali.*

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale dell' 11 marzo 2005 n. 3: Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia. (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005 S. n. 1)

Legge Provinciale del 15 dicembre 2004 n. 10: Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 50 Straordinario del 17.12.2004)

*La presente Legge provinciale al **Capo III** detta disposizioni in materia di ambiente. Viene trattata l'approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di **tutela dell'ambiente** dagli **inquinamenti**; la **conservazione** degli **habitat naturali e seminaturali**, la **flora e la fauna** selvatiche, le misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale comunitario; la **disciplina della***

valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente e l'istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Legge Provinciale del 28 marzo 2003 n. 4: Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003 S.n. 2).

Legge provinciale dell' 11 settembre 1995 n. 11: Istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. B.U.R.T.A.A. n.42 del 19 settembre 1995

Legge provinciale del 26 agosto 1994 n. 2: Modifiche alla Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante “ norme per la protezione della fauna selvatica e per l' esercizio della caccia “ B.U.R.T.A.A. n.39 del 30 agosto 1994

Legge Provinciale del 24 agosto 1992 n. 45: Rifinanziamento della Legge regionale 21 agosto 1990 n. 50, concernente la tutela delle piante monumentali.

Legge Provinciale del 06 agosto 1991 n. 16: Disciplina della raccolta dei funghi. B.U.R.T.A.A. n.37 del 27 agosto 1991

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n.63: Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea NATURA 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE

*Al fine di garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la Direttiva Habitat prevede che si adottino una serie di **strumenti di gestione e di controllo**. Tra questi, l'autorità preposta, oltre a dover garantire che non si verifichino casi di degrado a carico di habitat e/o di perturbazione ai danni di specie, è tenuta, ogni **qualvolta vi sia un piano o un progetto che possa incidere significativamente sul sito** (non già contemplato dai relativi Piani di gestione), ad avviare una cosiddetta procedura di **Valutazione di Incidenza**. Detta procedura deve appurare se il piano o il progetto proposto possa avere degli effetti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito in questione.*

Legge Provinciale 11 febbraio, 2000 n. 4: Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca

Legge Provinciale 28 novembre 1996 n.23: Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia

Regolamento Provinciale 13 ottobre 1997 n. 5190: criteri per la detenzione di uccelli

Legge Provinciale del 21 maggio 1996 n.11: Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela

dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario provinciale. B.U.R.T.A.A. n.26 del 4 giugno 1996 supplemento ordinario n. 1

Legge Provinciale del 19 giugno 1991 n.18: Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali. B.U.R.T.A.A. n.28 del 2 luglio 1991

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale del 10 agosto 2004 n. 16: Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16. (B.U.R. Valle D'Aosta n. n. 34 del 24.8.2004)

*La presente Legge detta **nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic** istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta.*

Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 37: disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'agenzia regionale per la protezione dell' ambiente (Arpa)

Legge Regionale 16 novembre 1999 n. 35: Modificazioni alla Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15(Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).

Legge Regionale 10 aprile 1998 n. 13: Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (ptp).

Legge Regionale 02 settembre 1996 n. 31: Modificazioni alla Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l' istituzione di aree naturali protette). B.U.R.V.d'A. n.41 del 10 settembre 1996

Legge Regionale 09 dicembre 1994 n. 75: Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.

Legge Regionale 27 agosto 1994 n. 64: Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

Legge Regionale 27 maggio 1994 n. 18: Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio. B.U.R.V.d'A. n.25 del 7 giugno 1994

Legge Regionale 24 dicembre 1993 n. 90: Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.

Legge Regionale 30 luglio 1991 n. 30: Norme per l' istituzione di aree naturali protette. B.U.R.V.d'A. n.35 del 6 agosto 1991

VENETO

Legge Regionale del 29 ottobre 2003 n.26: Modifica della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.

11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". e della Legge Regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" (B.U.R. Veneto n.103 del 31 ottobre 2003)

Legge Regionale 14 marzo 2002 n. 7: Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/cee del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 31 del 19 marzo 2002)

Legge Regionale 09 agosto 1999 n. 35: Modifica dell'articolo 1 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 "Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della regione veneto".

Legge Regionale 30 marzo 1995 n. 15: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in tema di tutela dell' ambiente.

Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 23: Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge Regionale 31 ottobre 1994 n. 63: Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. B.U.R.V. n.93 del 1 novembre 1994

Legge Regionale 14 settembre 1994 n. 57: Disposizioni urgenti relative alla Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 50: Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. B.U.R.V. n.104 del 10 dicembre 1993

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	X
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	X
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	X

Collegamento di habitat	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Per cio' che concerne l'adozione di misure a tutela dell'ambiente e del paesaggio, a partire dal 2003 sono stati finanziati numerosi interventi di sistemazione dei fabbricati e della relativa viabilità di accesso a pascoli in quota (malghe) di proprietà pubblica o privata di interesse pubblico, a favore di numerosi Comuni, o Comunità montane e province, di Consorzi e di Associazioni di allevatori .</p> <p>Sono stati finanziati e realizzati anche interventi per la manutenzione ordinaria del patrimonio forestale e per gli immobili sia ad interesse recettivo (rifugi e bivacchi) sia alpicolturali (malghe), ma anche per la manutenzione forestale e interventi collegati alla commercializzazione del legname.</p> <p>In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: in Piemonte sono stati realizzati interventi, associati al piano di sviluppo rurale con stanziamenti a carico del FEOGA, volti alla realizzazione di interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprietà di enti pubblici. Nell'estate del 2003 sono stati avviati oltre sessanta cantieri in alpeggio finalizzati all'adeguamento e al recupero di realtà pascolive e relative infrastrutture. Inoltre i sentieri che attraversano il Piemonte acquistano valore in quanto rappresentano delle infrastrutture indispensabili per la fruizione delle Valli Alpine, oltre che importanti vie di accesso per le operazioni di manutenzione ambientale. Per questi motivi la Regione ha messo in campo una serie di azioni volte a migliorare la situazione dei sentieri al fine di offrire una migliore fruizione del patrimonio naturalistico e paesaggistico e a riqualificare turisticamente l'intero territorio piemontese.</p> <p>In Veneto interventi delle Comunità montane sono stati eseguiti per il miglioramento della viabilità silvo-pastorale a servizio delle aree boschive e pascolive. La Direzione foreste della regione ha avviato il processo di implementazione di un sistema di gestione ambientale, acquisendo la relativa certificazione ed ha proseguito il suo impegno nella certificazione del sistema di gestione ambientale nella costituzione dell'associazione PEFC _ ITALIA con lo scopo di promuovere una forma di certificazione volontaria della proprietà forestale secondo i criteri per la gestione forestale sostenibile adottati a livello europeo durante la Conferenza interministeriale di Helsinki nel 1994.</p> <p>Anche la Provincia Autonoma di Bolzano porta avanti un programma per il sostegno delle malghe - miglorie pascolive. Vengono stanziati inoltre contributi per la conservazione del patrimonio faunistico ed ittico, come centri di recupero per l'avifauna autoctona, l'allevamento della trota salmonata e semine di ciprinidi. Altre applicazioni e progetti concreti:</p>	

- **Aree protette vaste** come il Parco Nazionale dell'Stelvio e i 7 parchi naturali e **le aree protette più piccole** rappresentate da biotopi di maggior pregio
- **NATURA 2000:** Fino da oggi in Alto Adige sono stati designati **42 Siti di interesse comunitario (SIC) di cui 17 Zone di protezione speciale (ZPS)** per la Rete Natura 2000, per una superficie complessiva di 137.740 ha, pari a circa il 18,6% del territorio provinciale. Prescindendo da alcune piccole lacune, essi dovrebbero essere sufficientemente rappresentativi del patrimonio naturale dell'Alto Adige. Tra questi 16 siti di particolare importanza ornitologica sono stati proposti e designati anche come Zone di Protezione Speciale dell'avifauna. Tutti i siti preposti risultano già protetti ai sensi della Legge provinciale sulla Tutela del Paesaggio. Si tratta delle aree naturali e seminaturali del Parco Nazionale dello Stelvio, dei parchi naturali ovvero dei loro nuclei fondamentali, nonché dei biotopi di maggior pregio. Alcune aree marginali dei parchi naturali e numerosi biotopi di minore estensione sono stati inseriti nella lista dei siti d'importanza nazionale e regionale del Progetto Bioitaly.
- **Tutela dei monumenti naturali** (elementi naturali singoli come ad esempio alberi, sorgenti, cascate, laghi alpini, formazioni rocciose e di ghiaccio, caverne, giacimenti minerari e fossili, affioramenti geologici, che per loro peculiarità e rarità o tipicità paesaggistica si sono rivelati degni di tutela ed elementi del paesaggio naturale) e **degli elementi di paesaggio naturale** (elementi tipici riconducibili alle attività umane ed alle pratiche economiche tradizionali, soprattutto di manufatti di particolare interesse paesaggistico e storico-geografico locale, ma spesso anche di preziose "nicchie ecologiche").
- **Incentivazione** per la cura ed il mantenimento del paesaggio da parte della provincia
- **Progetti di ripristino** di particolari elementi strutturali del paesaggio rurale, naturali o quasi naturali del paesaggio e biotopi
- **Agevolazioni nell' agricoltura:** ad esempio Premi per l'alpeggio, Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, Premio per il primo insediamento, Esenzione d'imposta, Miglioramento delle colture agricole, Danni da avversità atmosferiche, Agricoltura biologica....
- **Informazione via WEB-GIS:** Il servizio denominato LandBrowser è un servizio innovativo che informa i cittadini sui piani paesaggistici dei loro comuni ed in particolare su zone di rispetto, biotopi, monumenti naturali, parchi, su estese zone di tutela paesaggistica così come su oggetti singoli come canali, mulini, siepi oppure antiche strade lastricate. Il servizio denominato Ecobrowser offre invece un servizio agli utenti internet per poter redigere e/o valutare i progetti e gli studi da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quella ordinaria e quella cumulativa, garantendo una partecipazione più allargata da parte della popolazione ai fenomeni di trasformazione del

territorio.

Sono contenute informazioni su tutti gli aspetti ambientali più importanti: le acque e le sorgenti, l'uso del suolo, il catasto delle valanghe, i parchi naturali, i biotopi, i siti Natura 2000, ed inoltre, cosa prevedono tutti i principali piani e programmi comunali e provinciali, come il piano urbanistico e paesaggistico, quello delle piste da sci e delle piste ciclabili.

Nella Provincia autonoma di Trento, gli interventi, cofinanziati dalla UE tramite il FESR, sono finalizzati al mantenimento e miglioramento della componente paesaggistica. Attraverso il miglioramento delle condizioni dei pascoli e delle strutture di alpeggio si mantiene l'attività di masticazione del bestiame evitando il degrado di vaste aree. Si sono svolti inoltre interventi per l'adeguamento e la manutenzione della rete viabile forestale, opere sistematorie intensive o estensive e di bioingegneria a difesa dagli eventi calamitosi e il recupero del patrimonio rurale edilizio.

Partendo dalla conoscenza del territorio regionale e delle sue specifiche "ricchezze"paesaggistiche riconosciute dal Piano Territoriale Paesistico (L.r. 10 aprile 1998, n. 13 - D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - singoli Decreti Ministeriali e L.r. 10 giugno 1983, n. 56) l'attività di tutela della Regione Valle d'Aosta si pone come fine ultimo la ricerca di un giusto equilibrio tra le dinamiche di trasformazione territoriali necessarie per lo sviluppo sociale e la salvaguardia dei contesti paesaggistici vincolati .

Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'analisi e la valutazione paesaggistica, con gli strumenti di pianificazione locale (Piani Regolatori Comunali, Piani Urbanistici di Dettaglio, ecc.).

La legge regionale 30/91 dispone sempre per la Regione Valle d'Aosta la redazione del Piano Regionale dei Parchi e dei Piani di Gestione dei Parchi, redatti, il primo dalla Giunta Regionale; i secondi dai vari Enti Parco.

La Regione Liguria, invece, predispose un quadro aggiornato delle analisi sullo studio dell'ambiente e del territorio regionale, evidenziando i valori e le aree di interesse naturalistico ambientale ed individuando le situazioni che presentano rischi di vulnerabilità allo scopo di contribuire alla redazione della Carta della Natura.

La Delibera della Giunta Regionale 270/2000 ha individuato 127 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), di cui una nelle Alpi Liguri ; mentre la Delibera della Giunta Regionale 646/2001 predispose l'applicazione delle valutazioni di incidenza per i SIC e le ZPS volta ad impedire la realizzazione di interventi lesivi a carico dei valori naturalistici

tutelati nei siti.

Con la Legge Regionale 31/2001 e' stato abrogato il divieto di caccia (in vigore dal 1994) sull'Alta Via dei Monti Liguria, tracciato escursionistico inserito nel sistema delle aree protette.

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	X
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	X
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	X
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	X
Reintroduzione di specie autoctone	X
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	X
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	X
Altro	X

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Le regioni alpine hanno adottato numerose misure al fine di conservare fauna, flora e loro habitat. Ad esempio dal 1975 vengono erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano contributi per il mantenimento e la valorizzazione del quadro paesaggistico tradizionale. In particolare viene favorito il mantenimento di tetti in scandole o ricoperti con paglia, steccati e canali d'irrigazione tradizionali, sistemi per l'essicazione del fieno (Harpfen), muri a secco e sistemi di coltivazione tradizionale ma anche molti altri interventi per la tutela del paesaggio (rimozione di recinzioni in filo di ferro, interrimento di linee aeree, conservazione di castagneti ecc.).

Dal 1997 vengono concessi anche contributi per il mantenimento oltre che dei tetti in scandole o in paglia anche per altri manufatti o oggetti sottoposti alle norme per la tutela dei monumenti. Inoltre vengono portati avanti progetti di riqualificazione ecologica che garantiscono il coinvolgimento attivo e tempestivo dell'autorità per la tutela del paesaggio ed il rispetto preventivo degli aspetti ecologici, in caso di interventi di ordine paesaggistico. Nei progetti tecnici edilizi, a partire da una certa dimensione od in ambiti sensibili (p. es. le zone protette, il paesaggio libero), vengono fissate le misure di tutela e di compensazione. Per i progetti minori permane l'autorizzazione di tutela paesaggistica - corredata delle eventuali condizioni richieste dall'autorità per la tutela del paesaggio - da parte del sindaco o dell'autorità provinciale, a garanzia di una rigorosa gestione dell'impatto paesaggistico e ambientale.

Sempre in Alto Adige ogni anno durante l'estate, a luglio, agosto e settembre vengono impiegate nelle aree dei parchi naturali 20 persone addette al servizio „protezione natura“. È stato constatato, che proprio durante l'alta stagione, con un alto grado di affluenza turistica, un costante servizio di informazione, attivo specialmente nella prevenzione mediante un'accurata opera di educazione ambientale, è necessario per un'efficiente gestione delle aree protette.

Al fine di conservare e ripristinare l'efficienza funzionale degli ecosistemi sono stati elaborati: il piano paesaggistico, quale piano di tutela dei valori naturali preesistenti (lo scopo di questo piano è la catalogazione, valutazione e tutela di ambiti ed oggetti paesaggistici altamente qualificanti), i piani di gestione Natura 2000 (già elaborati per Castelfeder, Delta del Rio Valsura, Lago di Caldaro, Vegetazione steppica del Sonnenberg, parco naturale dello Sciliar e del Monte Corno e del gruppo di Tessa) e le “Linee guida natura e paesaggio” (Provincia autonoma di Bolzano) con cui si intende tracciare la via ecologica per garantire una disponibilità durevole e dunque a lungo termine delle risorse per la vita e l'economia (vengono stabiliti obiettivi, provvedimenti e strategie d'attuazione tesi a conservare a lungo termine l'identità del paesaggio altoatesino quale ambiente naturale, biotopo e realtà economica). L'amministrazione provinciale ha già creato i presupposti di una collaborazione proficua e di reciproco vantaggio fra tutela del paesaggio e coordinamento territoriale, compattando i due settori all'interno di un unico dipartimento.

La regione Veneto ha elaborato un Progetto di Rete Ecologica Comunale, con il quale si intende definire e descrivere la strada da seguire per privilegiare l'ecosistema del territorio, senza per questo bloccare lo sviluppo antropico dell'uomo. L'intento è quello di associare la sostenibilità ambientale (intesa come protezione e valorizzazione di conoscenze e memorie storiche e paesaggistiche), ad una pianificazione strategica (intesa come soddisfacimento delle esigenze umane e la rete ecologica può essere intesa come una tipologia innovativa della pianificazione sostenibile del territorio; si tratta di una integrazione tra istanze della conservazione e istanze dello sviluppo a fianco di finalità quali:

-favorire la diversità degli ambienti: agricoli, naturali spontanei e costruiti, per contrastare

l'attuale stato di omogeneità del territorio;

-favorire la diversità biologica con le realizzazioni di nuovi impianti agroforestali, rimboschimenti di latifoglie, filari alberati, ambienti umidi, ecc.;

-salvaguardare i biotopi esistenti e recuperare i biotopi potenziali;

-stabilire connessioni ecologiche tra gli elementi naturali, favorendo la creazione di una struttura naturale "a rete" che diffonda nel territorio la biodiversità.

La Regione Liguria ha elaborato, invece, un Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 2003-2006. Il piano è un importante strumento di lavoro per gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private e le organizzazioni di volontariato che hanno ruoli e competenze specifiche nella pianificazione e organizzazione delle misure d'antincendio boschivo.

La Regione Piemonte ha elaborato misure a riguardo del piano di sviluppo rurale (PSR) e tra i suoi obiettivi specifici, ambientali e paesaggistici emerge chiaramente quello di favorire la tutela e l'incremento degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità, degli elementi paesaggistici e del benessere degli animali.

Le azioni del PSR maggiormente indirizzate verso la riduzione di input agricoli a beneficio di flora e fauna sono: ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali o loro riconversione in foraggiere permanenti; coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica; sistemi pascolivi estensivi, che prevedono la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora e della fauna spontanea; conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, che ha come obiettivo specifico di tutelare il paesaggio e gli habitat naturali; applicazione delle tecniche di produzione integrata e delle tecniche di produzione biologica. Tutto ciò è caratterizzato dalla riduzione degli input agricoli (fertilizzanti e fitofarmaci) e dall'incentivo al mantenimento della copertura del suolo, principalmente per motivi di salvaguardia dall'erosione e dall'inquinamento di suolo e acque. Tale riduzione di input chimici e della pratica del diserbo, anche se non esplicitamente dichiarato tra gli obiettivi delle due azioni, contribuisce alla sopravvivenza di flora e fauna spontanea.

Inoltre, le stesse pratiche di coltivazione integrata e biologica beneficiano della biodiversità vegetale e animale, ad esempio sfruttando i cicli biologici di diverse specie di invertebrati (specialmente insetti) ai fini della difesa delle colture.

Nel 1997 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha avviato un progetto volto alla tutela di alcune zone umide di particolare pregio naturalistico dal titolo "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in Natura 2000". Il progetto, cofinanziato dall'Unione Europea - con un sostegno

pari al 50% delle spese sostenute - nell'ambito del programma Life Natura, è stato ideato per assicurare il mantenimento di alcune tra le zone umide più significative della regione, già tutelate come riserve naturali regionali (Legge Regionale 30/91) e proposte come Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/UE. L'obiettivo principale è stato la salvaguardia e la valorizzazione di queste zone umide al fine di garantire la loro funzione di riserva biologica per habitat e specie di interesse comunitario e di rifugio intralpino per l'avifauna migratori. Più precisamente, l'iniziativa, realizzata nel periodo 1997 / 2001, ha permesso di individuare i fattori che concorrono al mantenimento di questi ambienti umidi, le misure volte a prevenire o ridurre i fattori di degrado e rischio, le linee guida per una gestione che assicuri la loro conservazione. Numerose sono state le azioni svolte, dagli approfondimenti di tipo naturalistico, agli studi geologici e idrogeologici, all'attivazione di sistemi di monitoraggio periodico della qualità delle acque e dei parametri meteorologici, alla realizzazione di opere di regimazione idrica e manutenzione ambientale dirette a proteggere le componenti biotiche e abiotiche dei siti e a mantenere adeguate condizioni di approvvigionamento idrico. Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei soggetti potenzialmente coinvolti nella gestione dei siti, dalle amministrazioni locali, ai proprietari dei terreni, agli agricoltori.

Anche in Trentino dal 1999 e' nato un importante progetto di tutela della fauna; per salvare il piccolo nucleo di orsi sopravvissuti da un'ormai inevitabile estinzione, il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell'Unione Europea, ha dato avvio al progetto Life Ursus finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi Centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia.

Le diverse regioni alpine, per la conformazione del loro territorio, devono confrontarsi da sempre con una serie di pericoli naturali come alluvioni, colate detritiche frane e crolli. Il rapido sviluppo economico e sociale degli ultimi decenni ha portato ad una notevole espansione degli insediamenti umani e delle infrastrutture in aree storicamente interessate da tali fenomeni, aumentando così la vulnerabilità del territorio, ossia la sua suscettibilità a subire danni economici, spesso anche ingenti, in concomitanza col verificarsi di precipitazioni di particolare intensità o durata. Al fine di prevenire i rischi di percolazione, le infrastrutture ed il paesaggio stesso, vengono realizzati progetti di ingegneria naturalistica; si tratta di interventi stabilizzanti, antiersivi e costruttivi che prevedono l'utilizzo di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili).

Altre misure vengono adottate nelle regioni alpine per cio' che riguarda le attivita' di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli obiettivi prioritari delle linee guida per i piani regionali mirano più ad evitare che a contenere gli incendi boschivi, obiettivo prioritario soprattutto nelle aree naturali protette.

In particolare si cerca : la sensibilizzazione dei residenti; il coinvolgimento diretto degli stessi nella difesa dagli incendi boschivi, soprattutto nella prevenzione ed ove possibile anche nella lotta attiva, attraverso forme e modalità localmente ritenute le più idonee (es.volontariato incentivato sui risultati ottenuti a fine stagione critica, coinvolgimento dei pastori nella sorveglianza, ecc.).

Numerose risultano le misure adottate dalle regioni dell'Arco Alpino a favore del mantenimento e ripristino dell'efficienza funzionale degli ecosistemi.

L' Alto Adige, ad esempio, ha proposto 34 siti per la Rete Natura 2000, per una superficie complessiva di 137.740 ha, pari a circa il 18,6% del territorio provinciale. Prescindendo da alcune piccole lacune, essi dovrebbero essere sufficientemente rappresentativi del patrimonio naturale dell'Alto Adige. Tra questi 16 siti di particolare importanza ornitologica sono stati proposti e designati anche come Zone di Protezione Speciale dell'avifauna. Tutti i siti preposti risultano già protetti ai sensi della Legge provinciale sulla Tutela del Paesaggio. Si tratta delle aree naturali e seminaturali del Parco Nazionale dello Stelvio, dei parchi naturali ovvero dei loro nuclei fondamentali, nonché dei biotopi di maggior pregio. Alcune aree marginali dei parchi naturali e numerosi biotopi di minore estensione sono stati inseriti nella lista dei siti d'importanza nazionale e regionale del Progetto *Bioitaly*.

La Regione Veneto ha promosso in modo specifico la realizzazione di boschi nel territorio di pianura prevedendo interventi di impianto e ripristino, realizzazione e ampliamento di boschi periurbani, recupero di aree degradate o in dissesto idrogeologico, comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita; al fine di realizzare quanto descritto e' prevista l' utilizzazione di specie arboree ed arbustive autoctone.

Fra le attività di promozione promosse dalla Regione Liguria rientra il progetto "Adotta un Sic" rivolto al mondo della scuola. Un'iniziativa che si propone di attivare delle specifiche azioni di educazione ambientale volte ad avvicinare i ragazzi e la comunità loro intorno alle valenze naturalistiche dei siti della Rete Natura 2000. Il progetto è stato avviato con convenzione tra Regione, Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), Irre (Istituto regionale per la ricerca educativa), Crea (Centro regionale educazione ambientale) e Istituto Deambrosis-Natta e prevede l'invito per due annualità successive agli istituti scolastici della Liguria (scuole elementari, medie inferiori e superiori) a presentare progetti sul tema. Le attività previste dai progetti riguardano sia la promozione dei siti (campagne informative, mostre fotografiche, seminari e conferenze) che attività didattiche in loco legate:

- all'ampliamento delle conoscenze dei siti (mappatura di specie e habitat, stato di

conservazione del sito anche con analisi dei singoli comparti acqua- aria- suolo, presenza di possibili fattori di perturbazione del sito, documentazione fotografica della presenza di determinate specie animali e/o vegetali, predisposizione di schede di rilevamento ecc.)

alla valorizzazione e fruizione compatibile con le esigenze di conservazione dei singoli siti (analisi di percorsi natura, postazioni di webcam, ecc.)

proposte gestionali (analisi degli utilizzi attuali dei siti, individuazione di fattori critici, proposte di intervento, indagini conoscitive sulla percezione dei siti da parte della popolazione locale ecc.)

attività di recupero (pulizia, esperimenti pilota e circoscritti su potenziamento della presenza di specie e habitat ecc.)

Anche la Regione Piemonte ha redatto e approvato disposizioni generali per definire le finalità e le modalità di realizzazione del suo impegno volto a "garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" nel territorio piemontese. Nell'ambito di queste leggi la Regione ha istituito le Guardie Ecologiche Volontarie alle quali è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle norme della stessa e quindi di accertarne e reprimerne le eventuali violazioni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 giugno 2004, n.10: Integrazione dell'annualità 2003, assegnazione dell'annualità 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 174 del 27-7-2004)

*Il Decreto stabilisce che per l'attuazione delle misure ricomprese nei **piani di sviluppo rurale** e' assegnato un **cofinanziamento** statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987*

*Il cofinanziamento è destinato all'attuazione di: **misure di accompagnamento e misure strutturali euro**.*

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 aprile 2004: Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. (GU n. 101 del 30-4-2004)

*Il Decreto contiene disposizioni relative all'attuazione di disposizioni comunitarie per il **sostegno** ai produttori di latte che intendono beneficiare del premio per i prodotti lattiero-caseari*

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 30 Dicembre 2003: Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna. (GU n. 15 del 20-1-2004)

Una delle finalità del presente Decreto è quello di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani.

Legge del 24 Dicembre 2003, n. 378: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale .

*La legge mira a **salvaguardare e valorizzare** le tipologie di architettura rurale, quali **insediamenti agricoli**, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'**economia rurale tradizionale**.*

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2003 n. 1: Integrazione dell'annualita' 2002 ed assegnazione dell'annualita' 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003)

Legge del 7 marzo 2003, n.38: Disposizioni in materia di agricoltura. (GU n. 61 del 14-3-2003)

*La Legge stabilisce la delega al Governo per la **modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste in linea con obiettivi, quali tra gli altri: favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.***

Provvedimento del 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili.

Legge del 18 Giugno 2002, n. 118: Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi". (GU n. 141 del 18-6-2002)

*La Legge prevede delle disposizioni per la lotta agli incendi boschivi tra cui l'autorizzazione a spese connesse con l'**attività antincendio del Corpo forestale dello Stato** e con il potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, (definizione di attività di presidio estivo antincendio) nonche' alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Deliberazione del 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002)

*La Deliberazione tenuto conto della necessita' di **ottimizzare l'uso della risorsa idrica**, soprattutto nelle aree del territorio nazionale che presentano carenze significative, e di **migliorare la protezione ambientale** mediante riduzione delle perdite e incremento di efficienza nella distribuzione dell'acqua stabilisce il programma per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'adeguamento e lo sviluppo*

dell'irrigazione, per il rifacimento dei tratti di canali deteriorati, per adeguamenti delle reti di distribuzione, per l' utilizzo delle acque reflue depurate.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 giugno 2002 n. 20: Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualita' 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2002). (GU n. 161 del 11-7-2002)

*L'atto decreta il cofinanziamento statale per l'attuazione dei **piani di sviluppo rurale**. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.*

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 3 giugno 2002: Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 225 del 25-9-2002)

*Il decreto mira sulla base delle normative comunitarie a **proteggere** i vegetali e i prodotti vegetali **dall'introduzione di organismi nocivi**.*

Comunicato del 3 gennaio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - relativo alla costituzione del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile.

*Il Comunicato è relativo alla costituzione di un Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile con compiti di **promuovere ed incentivare le produzioni ecocompatibili** e dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, la promozione dell'etichettature di prodotti. Il Comitato ha altresì il compito di creare le necessarie **sinergie** finalizzate a collegare alla politica del settore la **politica ambientale**.*

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2001: Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. (GU n. 138 del 14-6-2002- Suppl. Ordinario n.125)

*Il Decreto stabilisce nell'ambito di ciascuna provincia e con riferimento alle avversità singole o raggruppate per la stipula di polizze multirischio e globali, le aree omogenee, le colture e le strutture ammissibili all'**assicurazione agricola**.*

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 4 gennaio 2001: (in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). - Procedure e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

Decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 2000: Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali.

Legge del 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Gazzetta Ufficiale del 30/12/1999, n. 305.

La Legge ha la finalità di promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (Suppl. Ordinario n.229)

Il decreto stabilisce i criteri di tutela dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, libraio.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. (Suppl. ordinario n. 69, alla Gazz. Uff. n. 129, del 5 giugno).

*Il Decreto stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l'autorità preposta ai controlli relativi all'applicazione della **norma comunitaria in materia di agricoltura biologica**, il decreto stabilisce altresì che gli operatori sono tenuti a comunicare a Regioni e Province autonome in cui risiede la loro azienda l'inizio delle loro attività.*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale del 24 maggio 2004 n. 15: Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia

Legge Regionale del 22 aprile 2002 n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. B.U.R.F.V.G n. 17 del 24 aprile 2002 supplemento straordinario n. 7 del 26 aprile 2002

Legge Regionale del 28 agosto 2001 n. 17: Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli. B.U.R.F.V.G n.35 del 29 agosto 2001

Legge Regionale del 22 luglio 1996, n. 25: Disciplina dell'agriturismo

*La legge in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo promuove e sostiene l'**attività agrituristica** anche allo scopo di **salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea.***

Legge Regionale del 7 febbraio 1992 n. 8 art. 3: Contributi ai Comprensori montani per le spese notarili, fiscali e professionali, sostenute dai proprietari residenti nei comuni montani, per l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi agricoli e forestali

LIGURIA

Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 Agosto 2000 n. 927: Approvazione di criteri e

modalità applicativi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 36/99 in materia di valorizzazione dei prodotti regionali tipici e di qualità. Bollettino Ufficiale Regionale n.35, parte II, pag. 3149

Legge Regionale del 2 Marzo 2000 n. 12: Interventi a favore delle garanzie in agricoltura. B.U.R.L. n.5 del 22 marzo 2000

Legge Regionale del 6 dicembre 1999 n. 36: Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico. B.U.R.L. n.19 del 22 dicembre 1999

Legge Regionale del 30 Ottobre 1998 n. 32: Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola. B.U.R.L. n.13 del 18 novembre 1998 supplemento ordinario

Legge Regionale n. 5/1994: Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica. Bollettino Ufficiale Regionale 16 febbraio 1994 n. 4

Legge Regionale del 3 aprile 1998 n.16: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione. Bollettino Ufficiale Regionale 15 aprile 1998 n. 6

*La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di **agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione** sono **esercitate dalle regioni**, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.*

Legge Regionale 12/95: Riordino delle aree protette

*La Legge favorisce la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'istituzione e la disciplina di **aree protette**.*

Legge Regionale 5/94: Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica

La Legge sostiene e tutela la qualità della produzione dell'agricoltura biologica, protegge la fertilità del terreno, indirizza l'uso delle risorse ambientali.

LOMBARDIA

Legge Regionale 7/2000: Norme per gli interventi regionali in agricoltura

Legge Regionale del 4 luglio 1998 n.11: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo

rurale, agriturismo e alimentazione

*La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di **agricoltura**, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono **esercitate dalle regioni**, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.*

PIEMONTE

Legge Regionale dell' 8 luglio 1999 n. 17: Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

Legge Regionale del 25 giugno 1999 n. 13: Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

*La legge, al fine di contribuire all'**equilibrio dell'ambiente naturale** e alla **tutela della salute dei consumatori** disciplina l'applicazione in **Piemonte** della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie e promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli.*

Legge Regionale del 3 aprile 1995 n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995

*La Regione **Piemonte** con questa legge individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio al fine di **proteggere la diversità biogenetica** delle specie e degli ambienti naturali.*

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Regionale dell' 11 marzo 2005 n. 3 : Provincia Autonoma di Trento. Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia (B.U.R. TRENTINO-ALTO ADIGE N. 11 del 15 marzo 2005) SUPPLEMENTO N. 1
*La Legge, per quanto riguarda l'agricoltura, reca modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, **Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.***

Legge Provinciale del 28 marzo 2003 n. 4: Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003 S.n. 2)

*La Legge, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall'Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello **sviluppo e del potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite**, perseguendo come obiettivi il **miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali**;il mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attività agricola; la **salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano** e della salubrità dei prodotti*

Legge Provinciale del 13 dicembre 1999, n. 6: Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità – Disciplina dei Patti territoriali.
*La Legge per l'economia ha lo scopo di incentivare le **attività economiche** e di creare il contesto più favorevole al loro **insediamento e sviluppo**.*

Legge Provinciale del 10 giugno 1991 n. 13: Norme in materia di agricoltura biologica. B.U.R.T.A.A. n.26 del 18 giugno 1991

Legge Provinciale del 14 febbraio 1991 n. 5: Disposizioni in materia di agricoltura. B.U.R.T.A.A. n.9 del 26 febbraio 1991

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale del 20 Gennaio 2003 n. 3: Norme per l'agricoltura biologica (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 6 del 11 febbraio 2003 S.n. 1)

*La legge, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha il fine di contribuire alla **tutela della salute dei consumatori**, alla diffusione di **produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente** e di sostenere il reddito agricolo.*

Legge Provinciale del 25 Maggio 2000 n. 11: Interventi della provincia autonoma di Bolzano-alto adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità. B.U.R.T.A.A. n. 25 del 13 giugno 2000 supplemento

*La legge ha lo scopo di promuovere lo **sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali** agroalimentari di qualità nell'interesse della **salute e del benessere dei consumatori**, della produzione e della **tutela dell'ambiente**.*

Legge Provinciale Bolzano 30 Aprile 1991 n. 12: Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata. B.U.R.T.A.A. n.21 del 14 maggio 1991

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale del 10 agosto 2004, n.15: Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste. (B.U.R. Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004)

Legge Regionale del 7 agosto 2001, n. 13: Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette.

Legge Regionale del 16 novembre 1999, n.36: Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

*La Legge promuove la diffusione del metodo biologico allo scopo di incentivare le **tecniche peculiari dell'agricoltura regionale** tese a valorizzare l'utilizzo di biotopi autoctoni e l'**impiego delle risorse locali rinnovabili** e **salvaguardare l'ambiente agricolo** dall'inquinamento prodotto dai prodotti chimici di sintesi.*

Legge Regionale del 15 gennaio 1997, n. 1: Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

VENETO

Legge Regionale del 25 febbraio 2005 n. 5: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica (BUR n.23/2005)

Legge Regionale del 9 aprile 2004 n. 8: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". (B.U.R. Emilia-Romagna n. 40 del 13 aprile 2004)

*La Legge integra e fa alcune modifiche alla legge regionale 12 Dicembre 2003, n. 40 che, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di **migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale** e di garantire la sicurezza e la **qualità dei prodotti agricoli**, disciplinava interventi rivolti a: riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo **sviluppo delle zone rurali**, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con **metodi ecocompatibili**; favorire lo **sviluppo sostenibile** mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore;*

Legge Regionale del 12 Dicembre 2003, n. 40: Nuove norme per gli interventi in agricoltura (BUR. 117/2003)

*La Legge, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di **promuovere la tutela dell'ambiente** e la gestione delle risorse naturali, di **migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale** e di garantire la sicurezza e la **qualità dei prodotti agricoli**, disciplina gli interventi rivolti a: favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole; riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo **sviluppo delle zone rurali**, creando opportunità di crescita, **fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori** e le loro famiglie; sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con **metodi ecocompatibili**.*

Legge Regionale del 2 maggio 2003 n. 14: Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse. (B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)

*La Legge, promuove e sostiene l'incremento delle superfici arborate, mediante la conversione dei terreni agricoli alla produzione di materiale legnoso. Nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia, la legge intende sviluppare: delle **opportunità alternative di reddito** collegate alla produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose; l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica; la **presenza dell'uomo contro l'abbandono ed il degrado del territorio**.*

Legge Regionale dell'1 marzo 2002 n. 5: Modifica alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità". B.U.R.V. n.27 del 5 marzo 2002

Legge Regionale del 27 dicembre 2000 n. 23: Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo

rurale.

Legge Regionale del 7 aprile 2000 n. 16: Norme generali in materia di marchi regionali.

Legge Regionale del 9 agosto 1999 n. 32: Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.

Legge Regionale del 10 luglio 1998 n.23: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione

*La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di **agricoltura**, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono **esercitate dalle regioni**, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.*

Legge Regionale del 16 dicembre 1997 n. 42: Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche.

Legge Regionale del 18 aprile 1997 n. 10: Interventi per l' insediamento dei giovani in agricoltura.

Legge Regionale del 18 gennaio 1994 n. 2: Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani e successive modificazioni (BUR n. 6/1992)

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

La tutela e conservazione del paesaggio rurale vengono perseguite attraverso vari strumenti come l'incentivazione e il sostegno dell'agricoltura biologica, l'uso razionale del territorio boscato, la pianificazione del territorio rurale attenta a tutelarne le specificità ambientali e culturali. Viene inoltre favorito un tipo di agricoltura adeguata e in armonia con l'ambiente. La normativa nazionale e quella regionale considerano l'agricoltura di montagna come un elemento determinante per la tutela del territorio e lo sviluppo del turismo e, remunerando gli agricoltori per l'opera di manutenzione, ne incentivano la presenza sul territorio e l'impiego di forme di produzioni ecocompatibili.

Gli interventi sviluppati mirano al miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole, al recupero del patrimonio edilizio rurale. Vengono erogati contributi agli agricoltori di montagna, volti anche a favorire l'avvicinamento dei giovani all'agricoltura di montagna.

In attuazione alle diverse politiche e norme nazionali, sono molteplici le misure intraprese a

livello regionale e locale come ad esempio: in Liguria, ad esempio, vengono versati contributi di indennità compensativa, previsti nel piano di sviluppo rurale regionale, a favore di agricoltori che operano in zone svantaggiate mantenendo il terreno in buone condizioni e in modo che la coltivazione avvenga secondo le buone pratiche agricole normalmente praticate nella zona.

In Lombardia sono finanziate misure di intervento per l'adeguamento dei fabbricati rurali, opere di miglioramento fondiario, impianto di colture arbustive e arboree di particolare pregio (ex LR 7/2000 art. 23). Le Comunità montane lombarde hanno inoltre elaborato Piani di Sviluppo Socio Economici (PSSE) in cui la rilevanza dell'agricoltura di montagna è espressa con l'elaborazione di specifici Piani Agricoli di Comunità Montana.

In Trentino la Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, che prevede tra il resto l'impiego di metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, ha come obiettivi la promozione della cura delle zone agricole e rurali al fine di limitare i rischi di abbandono, erosione e spopolamento oltre che a creare i presupposti per lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili quali l'agriturismo e il turismo rurale. Alcune delle azioni previste in questo contesto sono le misure agroambientali nel sistema dei biotopi. I biotopi sembrano, infatti, rappresentare il luogo ideale per attuare la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del territorio e in particolare di uno sviluppo agricolo sostenibile.

La Provincia Autonoma di Bolzano assegna premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio (anche in attuazione della direttiva UE 2078/92) ai fini del mantenimento del quadro paesaggistico tradizionale e della varietà biologica di habitat naturali di rilevanza ecologica.

La Regione Veneto promuove sulla base della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 misure dirette al ripristino delle infrastrutture agricole e alla valorizzazione del territorio, esse rappresentano interventi più direttamente finalizzati a promuovere l'integrazione tra agricoltura e territorio rurale, secondo il modello di azienda agricola multifunzionale, promosso da Agenda 2000

In Piemonte, in virtù del Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 (PSR) approvato con DGR del dicembre 1999, gli obiettivi individuati riguardano la promozione di uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile nelle aree rurali della Regione, tramite il

consolidamento della multifunzionalità e pluriattività dell'agricoltura.

Vengono poi realizzati numerosi interventi con il sostegno del FEOGA (Fondo europeo di Orientamento e Garanzia agricola). Altri progetti ed iniziative vengono realizzati in ambito Leader + e INTERREG IIIA.

Gli interventi attuati sui territori delle regioni interessate dalla Convenzione delle Alpi sono volti ad assicurare il mantenimento ed il potenziamento delle infrastrutture collettive di transito e di collegamento, oltre al miglioramento della viabilità interpodereale e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole. A tale proposito vanno menzionate alcune disposizioni di particolare rilievo come: la Legge 24 dicembre 2003, n. 38 che reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale; la Legge 6 luglio 2002, n. 137, ovvero il Codice dei beni culturali del paesaggio.

A livello locale, come ad esempio in Valle d'Aosta, è previsto un Piano di Azione Locale (PAL) che, predisposto in modo da essere in linea con la strategia europea LEADER, cerca di mantenere e/o accrescere il tessuto produttivo delle aree rurali al fine di consentire un tenore di vita adeguato e frenare il più possibile l'esodo della popolazione. Esso promuove una maggiore sinergia fra i settori economici ed in particolare una maggiore integrazione fra turismo, artigianato, ambiente e agricoltura attraverso lo sviluppo di nuove strategie turistico-commerciali, il potenziamento e la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Favorisce il mantenimento degli insediamenti produttivi esistenti anche attraverso la riorganizzazione di sistemi di pluriattività specifici per il territorio in questione, consente ai residenti di adottare opportune azioni volte a beneficiare il più possibile dei flussi turistico-commerciali che interessano la regione e delle nuove opportunità di collocazione dei prodotti sui mercati, anche attraverso una migliore valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali che caratterizzano le aree rurali. Promuove inoltre la gestione e la salvaguardia del paesaggio rurale quale elemento culturale e ricreativo. In prospettiva di una cooperazione di carattere interterritoriale e/o transnazionale, si propone di non limitare gli scambi e le esperienze a livello di operatori rurali locali, ma di estenderle ad operatori di territori aventi caratteristiche e problematiche similari, al fine di creare nuove relazioni, nuovi ragionamenti, nuove idee, che possano accelerare i processi di sviluppo delle zone rurali.

Gli interventi realizzati mirano anche al miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura. Con il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 la Provincia di Trento prevede delle misure specifiche a tale scopo (Misura 14) e si pone come obiettivi la sistemazione e il miglioramento di un'efficiente rete interpodereale, un razionale utilizzo della

potenzialità produttiva del territorio, consentendo un uso plurifunzionale delle risorse e il mantenimento del paesaggio e dell'ambiente. Per la sistemazione di strade interpoderali esistenti e per la realizzazione di nuova viabilità sono previsti contributi fino all'80% della spesa ammessa.

Inoltre sempre nella Provincia di Trento l'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 riguarda gli indirizzi e i criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, finalizzati al recupero di un ingente patrimonio di architettura rurale tradizionale in Trentino. Gli edifici montani individuati come Beni ambientali devono essere assoggettati ad interventi di conservazione e di restauro date le loro caratteristiche di pregio. Attenzione particolare è riservata a conservare inalterato l'inscindibile rapporto tra edificio montano e l'ambiente naturale. L'amministrazione provinciale ha rivolto alle amministrazioni comunali, singole o consorziate, un invito a promuovere interventi pilota su nuclei di edifici montani per il recupero di piccoli insediamenti abbandonati dell'arco alpino. Strumento principale per la pianificazione di tali interventi è il censimento del patrimonio edilizio montano esistente.

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficili di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	X
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	X
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	X
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	X
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	X
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	X
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	X

Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Numerose sono le misure attivate con lo scopo di preservare l'agricoltura tradizionale. Il territorio alpino è caratterizzato da una particolare morfologia che condiziona le possibilità di sviluppo delle zone più marginali, con conseguenze sull'ambiente e sul paesaggio. Lo sviluppo e la manutenzione della viabilità rurale secondaria e interpodereale è fondamentale per favorire le attività produttive ed in particolare quella agricola. Il mantenimento dell'attività agricola nelle zone marginali consente, tra l'altro, di contrastare il degrado ambientale. Gli interventi eseguiti a tale fine sono svariati in tutta l'area alpina.</p> <p>Ad esempio, in Friuli Venezia Giulia sono stati realizzate azioni per la realizzazione e la sistemazione delle strade vicinali e interpodereali, sono stati erogati contributi a norma della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 art. 17 per l'abbattimento di barriere architettoniche e la realizzazione di piccoli impianti per attività ricreative, culturali e sportive.</p> <p>In Valle d'Aosta oltre a misure legislative volte regolamentare la produzione agricola destinata all'alimentazione umana, all'istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame sono stati sviluppati ulteriori progetti specifici quali il Progetto Fontina Qualità, elaborato nel 2003, con una durata di 6 anni, con gli obiettivi di elevare la professionalità dell'industria casearia, migliorare il reddito dei produttori di base e sviluppare sistemi di qualità. Le aziende agricole della Regione beneficiano inoltre del Sistema Latte Qualità che oltre ad aiutare i soggetti attuatori, prevede corsi di formazione e premi per le aziende più meritevoli.</p> <p>In Piemonte sono stati realizzati numerosi interventi per migliorare la viabilità interpodereale a servizio delle aziende agricole per favorire attività commerciali e il transito di mezzi e macchinari. Al fine di garantire la permanenza delle popolazioni nelle zone rurali sono state realizzate iniziative per l'approvvigionamento di acqua potabile attraverso il miglioramento della rete idrica, sono state realizzate inoltre elettrodotti a servizio di borgate montane.</p> <p>In Liguria la Regione pone particolare attenzione all'avvicinamento dei giovani agricoltori all'agricoltura di montagna.</p> <p>In Veneto gli interventi si sono concentrati sul miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole, il recupero del patrimonio edilizio rurale e il miglioramento delle condizioni di vita negli allevamenti. La Regione promuove, inoltre, sulla base della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 l'avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.</p> <p>Nella Provincia Autonoma di Bolzano gli interventi attuati dall'amministrazione si sono rivolti alla manutenzione delle strade rurali, a miglioramenti fondiari delle infrastrutture, alla formazione professionale degli agricoltori di montagna. Sono stati concessi inoltre contributi per macchinari e attrezzature oltre che contributi per la costituzione di impianti da reddito di frutti minori.</p>	

Esiste poi una vasta rete di consorzi agrari che sostengono i singoli agricoltori nelle strategie economiche e di mercato, ma anche nella lavorazione dei propri terreni e masi. I consorzi in genere hanno una maggiore influenza politica del singolo agricoltore.

Gli interventi della Provincia Autonoma di Trento si sono articolati secondo tre direttrici: le agevolazioni per le aziende agricole che comprendono incentivi per le aziende agricole, in particolare per la diversificazione delle attività, agevolazioni per le cooperative agricole che comprendono interventi per il miglioramento e il potenziamento delle loro strutture e un'area relativa alle infrastrutture agricole e il riordinamento fondiario, per la realizzazione di strade interpoderali, acquedotti e acquisto di fondi rustici.

L'Assessorato all'agricoltura della Provincia di Trento, ha promosso e sostiene la valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali. Tale sostegno è avvenuto anche attraverso una pubblicazione "Atlante dei prodotti tradizionali trentini".

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29-1-2004-Suppl. Ordinario n.14).

*Il Decreto prevede una **licenza** per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione a qualsiasi titolo del **materiale di moltiplicazione per fini forestali**, appartenente alle specie di cui all'allegato I.*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003: Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (G.U.R.I 27-06-2003 n. 147).

*La presente Ordinanza equipara a tutti gli effetti i **velivoli impegnati nell'azione di contrasto agli incendi boschivi** su tutto il territorio nazionale sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, agli aeromobili di Stato con conseguente priorità di atterraggio e di decollo.*

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2002 n. 44: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002", di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 46 del 25-2-2003).

*Il presente Decreto assegna un **finanziamento comunitario** per l'anno 2002 e seguenti, a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per realizzare il programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico.*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2002: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi (G.U. 11 luglio

2002, n. 161).

*Il presente Decreto è finalizzato all'aumento del **numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi**, e il **potenziamento della capacità operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile**.*

Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili.

Decreto Legge 19 aprile 2002, n. 68: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (G.U.R.I 19-04-2002 n. 92).

*Il presente Decreto, oltre ad elencare le misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, stanZIA la **spesa annua per le esigenze del Corpo Forestale dello Stato connesse alla lotta agli incendi boschivi**, e stabilisce l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile.*

Legge 18 giugno 2002, n. 118: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 aprile 2002 n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (G.U. 18 giugno 2002, n. 141).

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 9 gennaio 2001: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000", di cui al Regolamento CEE n.3528/88 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della Legge n.183 del 1987. G.U. n.37 del 14/2/2001.

*Ai fini della realizzazione del **programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico** e' disposto un finanziamento di L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) a favore del Ministro delle politiche agricole e forestali, corpo forestale dello Stato, a valere del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.*

Legge Nazionale dell' 8 marzo 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale.

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (G. U. 15 giugno 2001, n. 137)

*Il presente Decreto è finalizzato alla valorizzazione della **selvicoltura** quale elemento fondamentale per lo **sviluppo socio economico** e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica Italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del **patrimonio forestale nazionale**, nel rispetto degli **impegni assunti a livello internazionale e comunitario** in materia di **biodiversità e sviluppo sostenibile**.*

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze Ministro 9 novembre 2001 : Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001", di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed

integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (GURI n. 295 del 20-12-2001)

Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro gli incendi e' disposto, per l'anno 2001, un finanziamento di L. 3.889.681.798 (2.008.853 euro) a favore dei soggetti interessati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che costituisce parte integrante del presente decreto. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 dicembre 2001: Impegno di L. 4.500.000.000 ed erogazione di L. 782.000.000 in conto 2000, a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e aree protette, in Frontone. G.U. n.17 del 21/1/2002.

E' impegnata la somma complessiva di L. 4.500.000.000 in conto esercizio 2000, a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette (S.r.l.), con sede in Frontone (Pesaro);

Decreto 20 dicembre 2001: Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (G. U. 26 febbraio 2001, n. 48).

Il presente Decreto emana le linee guida per i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Legge del 21 novembre 2000, n. 353: Legge quadro in materia di incendi boschivi (G.U.R.I 30-11-2000, n. 280).

*La presente Legge è finalizzata alla **conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale**, prescrive il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le attività formative e informative, le disposizioni per le aree naturali protette e le sanzioni in caso di trasgressione della presente norma.*

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica del 5 agosto 1998: Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n.183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 1998, di cui al Regolamento CEE n.2158/82, modificato dal Regolamento CE n.308/97. G.U. n.252 del 28/10/1998

*Ai fini della realizzazione degli interventi relativi agli otto progetti approvati dalla Commissione europea per la **protezione delle foreste contro gli incendi** e' disposto, per l'anno 1998, un **finanziamento** in favore dei soggetti interessati dell'importo di 8.977 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione.*

Legge dell'8 ottobre 1997: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. 13 ottobre 1997, n. 344).

*La presente Legge promuove le tecnologie pulite e lo sviluppo **della sostenibilità urbana**, interventi per la **conservazione della natura**, tenendo conto delle **convenzioni internazionali**.*

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario n. 248 alla Gazzetta ufficiale 23 ottobre 1997).

*Il presente Decreto è finalizzato ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli **habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario**, ai fini della salvaguardia della **biodiversità**, tenendo conto delle **esigenze economiche, sociali e culturali**, nonché delle particolarità regionali e locali.*

Decreto legge 19 maggio 1997 n.130: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (G.U.R.I 20-05-1997, n. 115)

*Il Decreto stanziava la spesa per prevenire e fronteggiare le **gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale** ed in particolare nelle aree protette per il 1997, relative alle gestioni operativa e logistica degli **aeromobili antincendio Canadair CL 215**, alla gestione ed al **potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato**, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative **strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo**.*

Legge 16 luglio 1997, n. 228: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130 recante Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

Vedi

supra.

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente 2 dicembre 1996: Classificazione delle aree protette (G.U. 17 giugno 1997, n. 139).

*La presente Deliberazione classifica e definisce le aree protette in **parco nazionale, riserva naturale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regionale, riserva naturale regionale, zona umida di importanza internazionale, zona di protezione speciale, zona speciale di conservazione, altre aree naturali protette**.*

Legge 8 agosto 1995, n. 339: Conversione in Legge del Decreto Legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale (G.U. 17 agosto 1995, n. 191).

Decreto Legge 10 luglio 1995, n. 275: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale (G.U. 11 luglio 1995, n. 160).

*Il presente Decreto autorizza, per l'anno 1995, la spesa di 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli **aeromobili antincendio CANADAIR CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo Forestale dello Stato**.*

Decreto legge 15 giugno 1994, n. 377: Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (G.U. 16 giugno 1994, n. 139)

*Il presente Decreto autorizza una **spesa complessiva di lire 65 miliardi per l'anno 1994***

destinata alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL- 215/415.

Legge 8 agosto 1994, n. 497: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 188).

Decreto del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 1994, n.750: Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali G.U n.9 del 12 gennaio 1995.

Legge 29 gennaio 1992, n. 113: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40).

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (1): Legge quadro sulle aree protette (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292).

*La presente Legge detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle **aree naturali protette**, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del **patrimonio naturale**.*

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 13 novembre 2000 n. 20: Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali. (B.U.R.F.V.G n.46 del 15 novembre 2000)

Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. (Suppl. Straord. n. 7 al BUR n. 17 del 24 aprile 2002)

Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali (B.U.R. n.39 - 2° Suppl. Straord. - del 30/9/1996)

*Con la presente Legge la regione Friuli Venezia Giulia istituisce **parchi naturali regionali e riserve naturali regionali** e sostiene l'istituzione di **parchi comunali e intercomunali**, nonché individua **aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento**; inoltre promuove e partecipa alla istituzione di **aree protette interregionali, nazionali e internazionali**.*

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 maggio 1994 n.142:Determinazione delle aliquote per gli oneri di progettazione, generali e di collaudo per opere di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi (B.U.R.n.31 del 3 agosto 1994)

LIGURIA

Legge Regionale del 1999 n. 21: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi". Bollettino Ufficiale Regionale 1 settembre 1999 n. 13:

*La legge prevede che, al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli **incendi boschivi**, le persone individuate all'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 6/1997 possono continuare a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla data del 31 maggio 2000 **anche se non ancora in possesso del certificato di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge stessa.***

Regolamento Regionale del 29 giugno 1999, n.1: Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Bollettino Ufficiale Regionale n. 11 del 21/7/1999

Legge Regionale del 1999, n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico. Bollettino Ufficiale Regionale 10 febbraio 1999 n. 3.

*La presente Legge Regionale identifica i settori di intervento, definisce il **patrimonio forestale regionale** e i principi per la sua gestione, illustra le opere di bonifica montana da effettuarsi e la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.*

Legge Regionale del 1997, n. 6: Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. Bollettino Ufficiale Regionale 28 gennaio 1997 n. 3.

*La presente Legge Regionale istituisce e organizza il **servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi**, le unità di intervento comunali e intercomunali, le organizzazioni di volontariato e la commissione tecnica regionale.*

LOMBARDIA

Legge Regionale 28 ottobre 2004 n. 27: Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale (B.U.R. Lombardia n. 44 del 29.10.2004 - S.O. n. 1)

*La presente Legge Regionale pone alla Regione come obiettivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di **biodiversità e sviluppo sostenibile** e delle norme dello Stato e dell'Unione europea: a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti; b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.*

PIEMONTE

Decreto del Presidente della giunta regionale 7 giugno 2002, n. 5/R: Regolamento attuativo dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile. BUR n. 24 del 13 giugno 2002

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 4/R: Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità

costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe. (BUR n. 24 del 13 giugno 2002)

Legge Regionale del 15 giugno 1994 n. 19: Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste
B.U.R n.25 del 22/06/1994

Delibera della Giunta Regionale del 13 settembre 1994: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12 ottobre 1978, n.63: "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste. Approvazione delle istruzioni per l'applicazione negli interventi" (B.U.R n.44 del 2/11/1994)

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale n. 12 del 17 dicembre 2004: Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali (B.U.R Trentino-Alto Adige n. 52 del 28.12. 2004 - S. n. 2)

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 25 gennaio 2000: Legge provinciale 23 novembre 1978, n.48, concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e loro risorse" - entità dei premi forfettari di cui all'art.14 per l'anno 2000. B.U.R. n.6 dell'8/2/2000 e G.U. 3a Serie speciale n.27 dell'8/7/2000.

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 20 gennaio 1997: Legge provinciale 23 novembre 1978, n.48 e successive modificazioni - modifiche del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 giugno 1994, n.7-5/Leg. G.U. 3a Serie speciale n.31 del 2/8/1997

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 31 luglio 2000 n. 29: Regolamento all'ordinamento forestale. (B.U.R n.39/2000)

*La presente Legge provinciale intende **abrogare e modificare alcuni articoli della Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.***

Legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21: Ordinamento forestale

*La legge è finalizzata a **tutelare i terreni di qualsiasi natura e destinazione ed in particolare delle foreste(vincolo idrogeologico-forestale)***

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 22 settembre 1992 n.90/17: Apertura e chiusura di strade forestali ai sensi della Legge provinciale 10/90 B.U.R. n.41 del 6/10/1992

VALLE D'AOSTA

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 agosto 1993 n.393:Approvazione della revisione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi B.U.R n.40-

1 Suppl.Ord.-14/9/1993

VENETO

Legge Regionale 9 agosto 2002 n. 20: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. (Bollettino Ufficiale Della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002)

*La presente Legge Regionale detta norme per l'individuazione degli **alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale** presenti nella Regione del Veneto allo scopo di tutelare e valorizzare il **patrimonio ambientale e il paesaggio** della regione. La Legge prevede un elenco regionale degli alberi monumentali, delle iniziative di valorizzazione e tutela e delle sanzioni.*

Delibera della Giunta Regionale del 4 aprile 1995, n.1790:Adempimenti relativi a programmi di osservazione dei danni alle foreste (B.U.R. n.57 del 20 giugno 1997).

Legge Regionale 24 gennaio 1992 n. 6: Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (BUR n. 8/1992)

*La presente Legge Regionale intende favorire la **protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea**. A tal fine prevede un piano regionale autoincendi boschivi.*

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	X
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	X
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	X

Definizione di riserve forestali naturali	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Numerose risultano le misure adottate in attuazione delle diverse politiche e norme nazionali al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali attuando una selvicoltura adeguata alla natura del posto. E' stata incentivata la creazione di riserve forestali naturali nell'intento di sospendere ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. In tutto il territorio alpino vengono sostenute, inoltre, attività di lotta agli incendi boschivi.</p> <p>In particolare le Regioni si sono dotate del Piano Forestale comprendenti i Piani di gestione e di miglioramento delle foreste che illustrano e contengono le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio come il mantenimento dell'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria, la protezione acustica, la conservazione delle risorse idriche e la loro diversità biologica.</p> <p>Molteplici sono state le misure intraprese a livello regionale e locale: in Liguria, ad esempio, tali attività vedono la creazione di Centri Intercomunali organizzati che hanno lo scopo di promuovere azioni di coordinamento territoriale e l'utilizzo di automezzi dotati di modulo antincendio boschivo. La Regione Liguria aderisce inoltre al progetto SPIRL per la previsione degli incendi boschivi; attraverso un'elaborazione di dati, vengono quotidianamente segnalati al Corpo Forestale dello Stato le zone a rischio di incendio in base alle condizioni climatiche e alla tipologia forestale presente, per predisporre misure d'allerta.</p> <p>Il Programma forestale regionale della Regione Liguria individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio sivo-pastorale pubblico e privato, anche tenuto conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle popolazioni interessate e della difesa del suolo, in fase di stesura; mentre i Piani regionali per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo, prevedono una serie di attività necessarie per la prevenzione e la lotta degli incendi a fini cautelativi e protettivi. Uno di questi ultimi piani e' stato approvato con DGR 142/2002.</p> <p>Anche in Piemonte continuano programmi realizzati in convenzione con IPLA (Istituto Piante da Legno e Ambiente) "Cartografia delle aree boschive percorse da incendio mediante immagini satellitari" e "Relazione tra tipi forestali e modelli combustibili in Piemonte"; oltre naturalmente a varie altre azioni di formazione di operatori ed informazione della popolazione.</p> <p>Sempre in Piemonte in virtù del Piano Forestale Territoriale (PFT), nuovo strumento individuato dalla Regione per la gestione e promozione delle risorse forestali, e' previsto</p>	

l'approfondimento della conoscenza e la pianificazione del patrimonio forestale e pascolivo dell'intero territorio regionale.

In virtù del Piano Forestale Territoriale (PFT), nuovo strumento individuato dalla Regione per la gestione e promozione delle risorse forestali, è previsto l'approfondimento della conoscenza e la pianificazione del patrimonio forestale e pascolivo dell'intero territorio regionale piemontese.

Per quanto riguarda, inoltre, le misure per il mantenimento del patrimonio forestale in Friuli Venezia Giulia sono stati realizzati interventi sulla base della Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42 volti a garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio forestale, al miglioramento culturale delle foreste regionali e a tal fine sono stati attivati Piani di gestione forestale.

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria, la Regione ha approvato tra gli altri, un progetto per il miglioramento e la gestione sostenibile degli habitat forestali in aree transfrontaliere, finalizzato alla progettazione di interventi di miglioramento ambientali per valorizzare il patrimonio faunistico e conseguenti interventi di miglioramento selvicolturale delle medesime aree.

Il Parco Regionale Lama del Sesia è stato uno dei primi Enti del Piemonte a dotarsi di un Piano di Assestamento forestale, proponendosi come esempio per una gestione sostenibile dell'ambiente. La pianificazione prevista dal Piano di Assestamento Forestale riguarda tutta la superficie boscata, di proprietà sia pubblica che privata, di 7 comuni del Parco. Entro tale territorio sono stati effettuati dei rilievi di campagna, raccogliendo informazioni relative alle tipologie forestali, alle forme di governo (ceduo, fustaia, fustaia transitoria, neoformazione), all'accrescimento del bosco e alle specie presenti. Sulla base di questa indagine conoscitiva è stata redatta una cartografia delle tipologie forestali e sono state stabilite le linee di gestione forestale da applicare.

Il Piano di Assestamento Forestale ha un duplice valore: conoscitivo e normativo. Il valore conoscitivo è dato dalle informazioni in esso contenute, grazie alle quali le autorità forestali riescono ad ottenere un quadro completo ed aggiornato dello stato dei boschi, verificando l'accrescimento, l'età e lo stato di salute dei popolamenti dell'area. Inoltre attraverso l'indagine conoscitiva realizzata prima della stesura del Piano è possibile definire il limite bosco – non bosco ed indicare le aree che prima delle altre hanno bisogno di un intervento.

Il valore normativo del Piano, è espresso dalle norme relative all'utilizzo del bosco a cui i proprietari debbono attenersi. La realizzazione e la conseguente applicazione del Piano di

Assestamento Forestale consentono di fornire un servizio ai proprietari, pubblici e privati, che utilizzano i boschi semplificando le procedure di autorizzazione al taglio.

In Piemonte per il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio silvo-forestale è stato portato a conclusione il Piano forestale territoriale, volto ad acquisire elementi conoscitivi del patrimonio silvo-forestale e a fornire strumenti per una più incisiva programmazione forestale regionale.

In Veneto sono stati eseguiti interventi per il miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste – interventi di tipo selvicolturale e infrastrutturale -. La Direzione foreste ha avviato il processo di implementazione di un sistema di gestione ambientale, secondo la norma ISO , acquisendo nel 2001 la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale relativamente alla pianificazione forestale e alla selvicoltura, sancendo che lo stato attuale delle foreste presenti nel Veneto e la sostenibilità della loro gestione è soddisfacente..

Nella Provincia di Bolzano tutti i boschi di enti e di proprietà collettive vengono gestiti da singoli piani economici. Questi ultimi sono piani afferenti i beni silvopastorali aventi validità decennale e vincolanti per legge; contengono sinteticamente inventari provvigionali, prescrizioni relative alle modalità di gestione ed utilizzazione ed il piano dei lavori di miglioramento da eseguire. Ciascun bosco privato è descritto in una propria scheda analitica i cui dati sono per la maggior parte stimati. Questa scheda boschiva serve come base per la valutazione delle possibilità di prelievo e per la concessione di autorizzazioni al taglio in occasione delle sessioni forestali. La massa legnosa autorizzata viene assegnata dal personale forestale. L'assegno costituisce una fra le più importanti attività di consulenza tecnica.

Nella silvicoltura l'amministrazione provinciale segue obiettivi come:

- Disciplinare i dettagli del commercio di materiale di propagazione forestale (piante e sementi) con proprio regolamento di attuazione, seguendo la direttiva CE/1999/105;
- Incaricare la ripartizione provinciale delle foreste dell'attuazione dei nuovi regolamenti e dell'esecuzione dei controlli necessari (=Autorità territoriale);
- Definire le sanzioni (verranno applicate dopo l'emanazione del regolamento di attuazione).

Nella Provincia di Trento vengono realizzati inventari dei boschi di proprietà privata, non assestati, che costituiscono il completamento, a livello di dettaglio, delle informazioni relative alla superficie forestale. Derivati dalla revisione del rilievo completo degli anni '70

per la preparazione della Carta forestale, forniscono, per ogni catasto comunale, informazioni analoghe a quelle dei piani di assestamento anche se basate su rilevazioni semplificate; essi non hanno tuttavia valore prescrittivo in termini giuridico-amministrativi.

Oltre agli inventari in Provincia di Trento vengono elaborati anche progetti di utilizzazione; si tratta di documenti tecnici approvati direttamente dal Servizio Foreste e miranti alla definizione specifica delle operazioni colturali di dettaglio da realizzare nell'ambito di alcune proprietà con specifiche necessità di trattamento. Si possono configurare come dei progetti semplificati di coltivazione del bosco, validi per proprietà private in quanto quelle pubbliche devono venire gestite secondo un Piano di Assestamento. Sono a totale carico dell'interessato e sono redatti per superfici boscate di almeno 3 ettari.

Per ciò che concerne invece i tagli colturali tanto gli Enti, quanto i privati che intendono effettuare sulle loro proprietà forestali interventi di miglioramento dei soprassuoli (conversione di cedui a fustaia, sfolli, diradamenti, ecc...) possono accedere ad un premio forfettario elargito dalla Giunta provinciale in rapporto alla superficie dell'intervento. Tali premi mirano a favorire una cura del bosco attenta non solo agli aspetti economici ma anche a quelli ambientali-paesaggistici sostenendo interventi che spesso avrebbero costi pari o addirittura superiori ai conseguenti ricavi. Per richiedere il premio è indispensabile che l'intervento si estenda su una superficie minima di 3 ha. La domanda può essere presentata in carta semplice senza limiti di tempo all'Ufficio Economia forestale, corredata di una corografia in scala 1:10.000, di un estratto tavolare e del foglio di possesso, entrambi di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della domanda.

In provincia di Trento sono stati sviluppati anche interventi diretti di coltivazione del bosco eseguiti dal servizio foreste e fauna ed è prevista in appositi vivai la produzione di piantine forestali da rimboschimento o per sistemazioni

Nella Provincia di Bolzano vengono annualmente effettuate statistiche di prelievo venatorio. L'archiviazione e l'elaborazione dei dati di prelievo rappresenta uno strumento fondamentale per una razionale pianificazione dell'attività venatoria. Il numero degli abbattimenti viene fissato per ogni riserva da un'apposita commissione, composta da 5 membri in rappresentanza dell'Autorità venatoria, dell'Autorità forestale, dell'Unione degli agricoltori e coltivatori diretti e dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Il numero degli abbattimenti fissato deve garantire che la fauna selvatica non venga depauperata e nello stesso tempo che non raggiunga una densità tale da danneggiare le colture agricole e forestali

In Lombardia un importante punto di riferimento sono le Linee Guida di Politica Forestale Regionale (DGR n.7/5410 del 6/2001), con le quali la Regione Lombardia ha intrapreso un'azione specifica di programmazione di settore per lo sviluppo del sistema forestale lombardo, ma anche per l'inserimento di alcuni elementi nuovi che caratterizzano e condizionano l'impostazione dell'intervento pubblico. Tali linee guida ribadiscono la necessità di perseguire una serie di politiche di tutela e sviluppo delle risorse forestali quali risorse ambientali, definite nel contesto internazionale e comunitario.

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?

Si

X

No

Se sì, quali?

In numerose zone dell'Arco alpino a causa della diversità delle condizioni stagionali, dei lunghi turni di utilizzazione e dei diversi tipi di trattamento, il bosco presenta strutture molto diversificate. In un territorio caratterizzato da elevata densità abitativa e da utilizzazione intensiva, il bosco assurge, a maggior ragione, a elemento insostituibile di riequilibrio ecologico. Molte specie vegetali ed animali in pericolo dipendono direttamente dal bosco come spazio vitale. Il principio dell'utilizzazione moderata e costante nel tempo garantisce la conservazione dell'equilibrio ecologico. Si cerca perciò di effettuare in alcune zone il trattamento dei boschi con prevalente funzione protettiva ed estetico ricreativa.

Si definiscono boschi protettivi i popolamenti la cui funzione principale è quella di proteggere sia i boschi sottostanti, sia i fabbricati ed altre opere dai danni che potrebbero arrecare alcuni eventi naturali.

Le fustaie di protezione svolgono una funzione insostituibile nell'equilibrio della montagna.

Dal punto di vista turistico-ricreativo la presenza di alberi, oltre che arricchire il paesaggio ne attenua la rudezza rendendo più piacevole la visione della montagna.

In Valle d'Aosta la prioritaria funzione produttiva del bosco è gradualmente convertita a vantaggio della realizzazione di boschi con caratteristiche più prossime a quelle dei soprassuoli

naturali. Questo modello e' a ragione ritenuto quello più idoneo per consentire alla foresta di assolvere a tutte le funzioni ad essa richiesta. L'obiettivo di questa pianificazione e' e resta quello di ottenere foreste meglio differenziate in relazione alla loro vocazione, più sane, a forte capacità autorigenerativa, soprattutto ecologicamente molto efficienti, più naturali. Queste foreste con il tempo producono alberi di grandi dimensioni, di ottimo portamento e quindi in definitiva con una maggiore produzione. L'intervento dell'uomo si trasforma così da manomissione a complemento dell'opera della natura. Questa selvicoltura è la più efficace per ricostituire le foreste eccessivamente sfruttate, assicurare la stabilità dei soprassuoli forestali esclusi dai tagli produttivi, per coniugare altri usi del bosco con la sua integrità. Essa ha imposto, fin dall'inizio della sua applicazione, l'esecuzione di tagli leggeri e che nella migliore delle ipotesi univano il prelievo di modeste quantità di materiale commercializzabile con altri prodotti di scarso valore e indifferenti per l'efficienza dell'ecosistema forestale.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002: Recepimento dell'accordo fra lo stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” (G.U. 25 settembre 2002, n.225).

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato:Modificazioni all'Allegato n.2 al Decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla Legge n.488/1992, riferite alle domande presentate per il bando 2000 del settore turistico/alberghiero (G.U. n.94 del 23/4/2001).

Legge del 29 marzo 2001, n. 135: “Riforma della legislazione nazionale del turismo” (G.U. 20 aprile, n. 92).

*La legge è incentrata sulla **riorganizzazione della materia turistica** attraverso il perseguimento di un obiettivo di **sinergia tra settore pubblico e settore privato** e la **creazione del sistema turistico locale** quale ambito ottimale per il soddisfacimento della domanda turistica.*

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 maggio 2000 n.39 : Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell'attività turistica, dello sport e del tempo libero. Proroga della convenzione n.187/90 (G.U. n.161 del 12/7/2000).

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 1999 n.202: Convenzione n.187/90. Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a supporto della attività turistica, dello sport e del tempo libero. Perizia di variante e proroga” (G.U. n.40 del 18/2/2000).

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19 marzo 1999 :Fissazione dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della Legge 19 dicembre 1992, n.488, in favore delle iniziative del settore turistico alberghiero” (G.U. n.72 del 27/3/1999).

Decreto del Ministro dell'Interno del 7 aprile 1999: Modificazioni dell'Allegato al Decreto ministeriale 9 aprile 1994 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico/alberghiere (G.U. n.91 del 20/4/1999).(E' prorogato al 31 dicembre 1999, anziché all'11 maggio 1999, il termine entro il quale le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico/alberghiere").

Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 13 aprile 1999 n.293: Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca/turismo, in attuazione dell'art.27/bis della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni (G.U. n.197 del 23/8/1999).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 1998 :Recepimento della Direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (G.U. n.82 del 9/4/1999).

*Disciplina la **raccolta, l'elaborazione, la trasmissione dei dati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo, le caratteristiche dei dati da raccogliere e le misure necessarie affinché il sistema di informazione divenga operativo durante il periodo transitorio.***

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 1998: Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana” (G.U. n.25 del 1/2/1999).

Legge del 19 ottobre 1998, n. 366: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”G.U. n. 248 del 23 ottobre 1998

*Alle **regioni** é affidato il compito di **redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.***

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.483 del 9 agosto 1996: Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n.203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” (G.U. n.219 del 18/9/1996).

Decreto Legge del 31 gennaio 1995, n.29: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.25 del 31/1/1995)

Legge del 20 maggio 1995, n.203 : Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 1995, n.97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.124).

*Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario tutte le **competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal decreto stesso e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del decreto.***

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche (GU 28 Febbraio 1996, n.49).

*Il presente Decreto detta le norme per **disciplinare le attività turistiche di accompagnamento**, individuando le diverse professioni e specificando ciò che sono tenute a fare per adempiere ai loro specifici compiti, nel rispetto delle normative statali e comunitarie.*

Decreto Legge del 30 settembre 1994, n.562: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” (G.U. n.230 del 1 ottobre 1994)

Legge del 21 ottobre 1990, n.292: Ordinamento dell’ente nazionale italiano per il turismo” (GU 19 ottobre 1990, n.245)

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Legge del 16 gennaio 2002, n. 2: Disciplina organica del turismo. (B.U.R.F.V.G n.1 del 18 gennaio 2002 supplemento straordinario).

Legge Regionale del 05 luglio 1999, n.17: Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast.

*Ai fini della **promozione del turismo all'aria aperta**, la legge favorisce l'istituzione di **aree attrezzate** per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a **supporto del turismo itinerante**.*

Legge Regionale del 22 luglio 1996, n. 25: Disciplina dell'agriturismo (B.U. 26 luglio 1996, suppl. straord. n. 18).

*La Legge, **rivolta agli operatori agrituristici**, ha come oggetto il restauo, il risanamento la ristrutturazione e il recupero edilizio degli immobili esistenti da **destinare alle attività agrituristiche**. Inoltre consente l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o turisti muniti di mezzi individuali. Propone la **realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici** el'allestimento di piccoli impianti per **attività ricreative, sportive e culturali**. Di primo piano e' il **mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali** nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica.*

Delibera della Giunta regionale, 26 agosto 1996 n.3767: Individuazione di siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate (B.U.R. n.38 del 18/9/1996).

Delibera della Giunta regionale, 8 aprile 1993 n.1783: Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la salvaguardia di valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici previsti dalla legge regionale 16/1992 (B.U.R. n.17 del 28/4/1993).

LIGURIA

Legge regionale del 26 marzo 1997, n. 11: Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 "Disciplina dell' agriturismo" (B.U.R.L. n.5 del 16 aprile 1997).

*Al fine di **favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo**, di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di **valorizzare le produzioni tipiche, la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio**, la legge sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo.*

Legge Regionale del 17 giugno 1998, n. 22: Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde” (B.U.R.L. n.8 del 1 luglio 1998).

Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree rurali la legge promuove iniziative volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche, sorrette da contributi in conto capitale.

Legge Regionale del 6 agosto 1996, n. 33. Disciplina dell'agriturismo (B.U. 28 agosto 1996, n. 17).

Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo.

Legge Regionale del 5 maggio 1994, n.23: Requisiti tecnici ed igienico/sanitari delle strutture ricettive alberghiere (B.U.R. n.12 del 25/5/1994).

La legge stabilisce che gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere possiedano i requisiti tecnici ed igienico – sanitari.

Regolamento regionale del 15 dicembre 1993, n.4: Regolamento recante norme sul divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette (B.U.R. n.1 del 5/1/1994).

Legge Regionale del 15/12/1992, n.37: Divieto di sorvolo di velivoli a motore nelle aree protette” (B.U.R. n.21 del 23/12/1992).

La legge stabilisce che nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale e' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessita' attività di riformimento smaltimento rifiuti costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca fatto salvi quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

LOMBARDIA

Legge Regionale del 28 ottobre 2004, n. 27: Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e della economia forestale.

La legge regionale introduce alcuni obiettivi innovativi che prevedono la definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibile, oltre alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli Enti locali e di quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse.

Legge Regionale del 24 marzo 2004, n.5: Modifiche a L.R. in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

Legge Regionale del 12 febbraio 2002, n.1: Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale, modificata dalla legge regionale n.8 dello 09 maggio 2002.

La legge incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale.

Delibera della Giunta regionale del 15 luglio 1997, n.VI/29811: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n.6, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante riferita alle piste per lo sci di fondo da parte della società Imprese turistiche barziesi s.p.a. (G.U. n.262 del 10 novembre 1997).

Delibera della Giunta regionale del 19 settembre 1997, n.VI/31161: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n.6, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una "pista sciistica di soccorso e sgombero di sicurezza" da parte delle Imprese turistiche barziesi s.p.a. (G.U. n.262 del 10 novembre 1997).

Delibera della Giunta regionale, 5 luglio 1996, n.15333: Linee di indirizzo per lo sviluppo territoriale della Regione Lombardia

Delibera della Giunta regionale del 24 maggio 1995, n.V/68601 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto (G.U. n.161 del 12/7/1995)

Delibera della Giunta regionale del 6 giugno 1995, n.V/69119 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero del fabbricato e la straordinaria manutenzione ad uso baita (G.U. n.205 del 2/9/1995).

Delibera n.V/69128 della Giunta regionale del 6 giugno 1995, “Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n.3, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rimozione di skilift e la costruzione di una seggiovia da parte della S.I.A.M. (G.U. n.205 del 2/9/1995)

Delibera della Giunta regionale del 4 agosto 1995, n.VI/1428 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione dell'impianto esistente di risalita (seggiovia) e la realizzazione di strutture necessarie da parte di privato (G.U. n.250 del 25 ottobre 1995).

Delibera della Giunta regionale del 4 agosto 1995, n.VI/1434: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di risalita denominato "Fontane/Vetta" da parte della Società Sitas S.p.a.” (G.U. n.250 del 25ottobre1995)

Delibera della Giunta regionale del 4 agosto 1995, n.VI/1436: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n.3, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio destinato a rifugio agriturismo (G.U. n.251 del 26ottobre1995).

Delibera della Giunta regionale del 4 agosto 1995, n.VI/1421: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di una baita G.U. n.251 del 26ottobre1995

Delibera della Giunta regionale del 24 novembre 1995, n.VI/5222: Integrazione all Delibera

della Giunta regionale 12 settembre 1994, n.54529, mediante l'ulteriore stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 1985, n.IV/3859, da parte della Funivia Bernina S.p.a. (G.U. n.25 del 31/1/1996).

Delibera della Giunta regionale del 1 dicembre 1995, n.6/5634 : Controllo gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 1996 B.U.R. n.15 / 2° Suppl. Straord. / del 12/4/1996

Delibera della Giunta regionale dell' 8 novembre 1994, n.V/59057 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista di discesa della seggiovia biposto "Prato Valentino" da parte della società Teglio 2002 s.p.a. (G.U. n.39 del 16/2/1995).

Delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 1994, n.V/60413 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n.02, individuato con Delibera della Giunta regionalen.IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la ristrutturazione delle baite sull'Alpe Scermdone da parte del comune stesso (G.U. n.42 del 20/2/1995).

Regolamento Regionale del 27 dicembre 1994, n. 3 :Attuazione della legge regionale del 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale » (B.U. 30 dicembre 1994, n. 52, 2° suppl. ord.).

Legge Regionale del 31 gennaio 1992, n. 3: Disciplina regionale dell' agriturismo e valorizzazione del territorio rurale. (B.U.R.L. n.6 supplemento ordinario n. 1 del 4 febbraio 1992).

*Disciplina dell'agriturismo,nel rispetto del programma **regionale di sviluppo** e del' **piano agricolo regionale**, allo scopo di **rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali**, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità lombarda.*

Delibera della Giunta regionale, 11 settembre 1990, n.5/100: Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977 n.9 recante "tutela della vegetazione nei Parchi istituiti con legge regionale" (B.U.R. n.212 del 24 novembre 1990)

PIEMONTE

Legge Regionale del 24 gennaio 2000, n.4: Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici. (G.U. 3a Serie speciale n.25 del 24/6/2000).

*La legge regionale **promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.***

Legge Regionale del 08 luglio 1999, n. 17, :Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

*Funzioni da trasferire agli **Enti locali** e funzioni da mantenere in capo alla **Regione** in materia di **agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca***

Legge Regionale del 9 agosto 1999, n.20: Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della Legge regionale 12 maggio 1980, n.37: "Le enoteche regionali,

le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico/enologici, le strade del vino"(G.U. 2a Serie speciale n.47 del 27 novembre 1999).

La presente Legge si propone di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole.

Legge Regionale del 17 agosto 1998, n.23: Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 1995, n.31: "Istituzione di ecomusei del Piemonte". (G.U. 3a Serie speciale n.7 del 13/2/1999).

In base alla modifica, l'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito dall' "Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei".

Legge Regionale del 17 luglio 1996, n.48: Modificazioni alla Legge regionale n.26 del 1995. Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari (B.U.R. n.30 del 24/7/1996).

Legge Regionale del 22 ottobre 1996, n.75: Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte (B.U.R. n.44 del 30 ottobre 1996).

La presente legge disciplina l'organizzazione delle strutture preposte alle attività di promozione, accoglienza informazione turistica in Piemonte

Legge Regionale del 23 marzo 1995, n. 38: Disciplina dell'agriturismo" (B.U. 24 marzo 1995, n. 12 /suppl.).

La legge promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra città e campagna, incrementare le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

Legge Regionale del 3 aprile 1995, n.50: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte(B.U.R. n.26 del 1990).

La legge interviene nella difesa e nella valorizzazione, anche a fini culturali e turistici, degli alberi monumentali e di notevole pregio naturalistico e/o storico, rientranti nelle tipologie previste all'art. 2, presenti nel territorio della Regione.

Legge Regionale dell' 11 aprile 1995, n. 55.: Integrazioni della L.R. 15 aprile 1985, n. 31, relative alle caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici" (B.U. 19 aprile 1995, n. 16).

La legge stabilisce che il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) aggiunto dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 (Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici),

venga *sostituito* dal *seguito:*
"I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge".

Legge Regionale del 22 febbraio 1993, n.6: Modificazioni alla Legge regionale 8 giugno 1989, n.36: "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate" (B.U.R. n.9 del 3/3/1993 e G.U. 3 Serie speciale n.20 del 22/5/1993).

La legge si propone di raggiungere e mantenere l'equilibrio faunistico ed ambientale delle aree piemontesi istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate attraverso interventi mirati.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale Trento del 19 dicembre 2001, n. 10: Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori. (B.U.R.T.A.A. n.1 del 3 gennaio 2002).

La Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, e al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

Delibera della Giunta regionale provinciale del 15 maggio 1995, n. 2.369: Modifica dei criteri per la concessione dei contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (B.U.R. n.29 del 20/6/1995)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Delibera del Presidente del Consiglio Provinciale del 3 aprile 1995, n.1602: Criteri e direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente (B.U.R. n.25 / Suppl. Ord. n.3 / del 23/5/19959).

Legge provinciale del 16 marzo 1992, n.13: Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto per conto di terzi (G.U. 3 Serie Speciale n.31 dell'8/8/1992).

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale del 4 settembre 2001, n.19: Interventi regionali a sostegno delle attività turistico/ricettive e commerciali (G.U. 3a Serie speciale n.4 del 26/1/2002).

*La presente Legge promuove l'attuazione di iniziative volte alla **riqualificazione e al potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali del territorio regionale.** Queste agevolazioni sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (regime PMI) e di aiuti di importanza minore (regime de minimis).*

Legge Regionale del 4 agosto 2000 n.23: Modificazioni della Legge regionale 29 maggio 1996, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (B.U.R. n.36 del 16/8/2000).

Regolamento Regionale del 14 aprile 1998, n.1: Regolamento di applicazione della L.R. 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo) (B.U. 21 aprile 1998, n. 17).

La Regione Valle d'Aosta promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente nonché delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo, creare nuovi posti di lavoro per i familiari dell'operatore agrituristico, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Legge Regionale del 21 marzo 1997 n.2: Applicazione dell'art.30 della Legge regionale 29 maggio 1996, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico/sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro/potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza” G.U. 3a Serie speciale n.29 del 19/7/1997.

La Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere

Legge Regionale del 24 luglio 1995, n. 27: Interventi a favore dell'agriturismo” (B.U. 22 agosto 1995, n. 38).

La legge propone interventi a favore dell'agriturismo attraverso investimenti per ristrutturazione e costruzione dei locali, acquisto di attrezzature e dell'arredamento e installazione o miglioramento degli impianti già esistenti.

Legge Regionale del 9 dicembre 1994, n.75, “Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette” B.U.R. n.54 del 20/12/1994 e G.U. 3a Serie speciale n.18 del 6/5/1995

Legge Regionale del 10 agosto 1992, n.38: Interventi di recupero idrogeologico/ambientale sulle strutture sciistiche B.U.R. n.36 del 18/8/1992.

La legge regionale provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico/ambientale.

Legge Regionale del 1 novembre 1992, n.62: Rifinanziamento della Legge regionale 10 agosto 1987, n.65: Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, come modificata dalla Legge regionale 27 marzo 1991, n.7 (B.U.R. n.49 del 17 novembre 1992 e G.U. 3 Serie Speciale n.10 del 6/3/1993).

VENETO

Delibera della Giunta regionale, 30 giugno 2000, n.2014: Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette (B.U.R. n.69 del 1/8/2000).

Legge Regionale del 9 settembre 1999, n.44: Modifiche della Legge regionale 16 marzo 1994, n.13 e successive modificazioni: "Organizzazione turistica della Regione” (G.U. 3a Serie

speciale n.1 dell'8/1/2000).

Legge Regionale del 18 aprile 1997, n.9: Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica. G.U. 3a serie speciale n.30 del 26/7/1997.

La legge promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette; di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna; di valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; di sviluppare il turismo sociale giovanile; di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo di favorire la diversificazione dell'offerta turistica e promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico / culturali.

Regolamento Regionale 12 settembre 1997 n. 2: Regolamento di attuazione della L.R. 18 aprile 1997, n. 9 « Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica »” (B.U.R. 75/1997).

Delibera della Giunta regionale 4 giugno 1996 n.2429: Attuazione degli interventi di cui all'art.13 della Legge regionale n.2 del 1994: "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni” B.U.R. n.64 del 12/7/1996

Legge Regionale del 13 aprile 1995, n. 21: Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo/didattici (B.U.R. n. 36/1995).

La Regione Veneto riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari e ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, mediante l'attivazione di campeggi sul territorio regionale.

Delibera del Consiglio regionale 1 luglio 1995 n.1083: Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazioni di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1989, n.424 (B.U.R. n.72 del 4/8/1995).

Legge Regionale del 18 gennaio 1994, n.2: Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” (B.U.R. n.6 del 21/1/1994). *La legge si propone di salvaguardare e valorizzare le zone montane.*

Delibera della Giunta regionale, 6 aprile 1994, n.1462: Programma triennale di tutela dell'ambiente e protezione della natura. Interventi finalizzati alla realizzazione di attività formative nelle aree naturali protette del Veneto (B.U.R. n.45 del 31/5/1994)

Delibera della Giunta regionale del 24 novembre 1994: Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1989, n.424 (G.U. n.15 del 19/1/1996)

Legge Regionale del 24 gennaio 1992, n.5: Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati/pascoli nelle aree montane (B.U.R. n.8 del 28/1/1992).

La Regione Veneto, al fine di assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente nei territori ricadenti nelle Comunità montane promuove la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo sfalcio e alla pulitura dei prati e dei prati/pascoli nonché a sostegno della foraggicoltura.

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Limitazione del traffico a motore privato	X
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	X
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	X
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	X
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	X
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	X
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Numerose sono le iniziative nel settore turistico volte ad evitare o limitare i danni all'ambiente.

A livello nazionale, con la legge del 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo", è stata sottoposta a generale riordino la normativa del settore Turismo. Il provvedimento legislativo risponde ad esigenze di natura economica, sociale e istituzionale, dando certezza normativa sia agli operatori che agli utenti del settore. L'obiettivo primario perseguito è quello di porre in essere una legge quadro, vale a dire una legge di principi fondamentali, volti a definire gli strumenti della politica del turismo, in cui, partendo dal riconoscimento al turismo di un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività, sono valorizzati non solo il ruolo delle imprese turistiche e la tutela del consumatore, ma anche le risorse ambientali, culturali, artistiche e delle tradizioni locali.

Grazie alla maggiore indipendenza acquisita (v. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Legge del 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo"), le regioni promuovono provvedimenti volti al consolidamento e allo sviluppo delle proprie aree montane, delle aree protette e dell'agricoltura di montagna al fine di valorizzare il proprio territorio. L'aumento dell'attenzione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere, la classificazione del territorio e le indicazioni guida per successivi interventi e pianificazioni, sono alcuni degli obiettivi raggiunti grazie all'introduzione di numerose norme regionali. Si pensi al caso della Lombardia, del Piemonte (L.R. del 3 aprile 1995, n.50; L.R. del 22 febbraio 1993, n.6) e del Veneto (Delibera n.2014 della Giunta regionale del 30 giugno 2000; delibera n.2429 della Giunta regionale del 4 giugno 96; L.R. del 18 gennaio 1994, n.2; L.R. 24 gennaio 1992, n.5).

Il paesaggio e la tutela dell'ambiente divengono i temi centrali della pianificazione territoriale a livello comunale, provinciale e regionale. Il turismo una fonte di sviluppo e di promozione della propria immagine. La legge infatti interviene nella difesa e nella valorizzazione, anche a fini culturali e turistici, di vaste aree quali parchi o riserve, ma anche di singoli elementi quali gli alberi monumentali e di notevole pregio naturalistico e/o storico (Friuli Venezia Giulia: L.R. del 5 luglio 1999 n. 17; delibera della giunta regionale n. 1783 dell'8 aprile 1993. Lombardia: L.R. del 28 ottobre 2004, n.27. Piemonte: L.R. 24 gennaio 2000, n.4; L.R. del 9 agosto 1999, n.20; L.R. del 23 marzo 1995, n.38; L.R. del 22 febbraio 1993, n.6. Valle d'Aosta: L.R. 9 dicembre 1994, n.75. Veneto: delibera n.2014 del 30 giugno 2000). Vengono inoltre limitati i voli nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale salvo in casi di emergenza o a fini didattici (v. Legge regionale del 15/12/1992, n.37 e Regolamento regionale del 15 dicembre 1993, n.4 della Liguria).

Paesaggio e sostenibilità ambientale sono dunque temi centrali dell'aggiornamento in atto, che considera i rapporti e i ruoli tra i diversi elementi del paesaggio regionale nel rispetto della loro identità e specificità. Il territorio e le opere vengono ad essere valorizzate in un'ottica di conservazione storico culturale che ne preveda l'armonico inserimento nel contesto ambientale; i progetti devono prevedere tutte le opere che tutelano la sicurezza degli utenti secondo le norme vigenti, nel rispetto della tutela ambientale; la fruizione turistica deve rispettare l'ambiente e ispirarsi a una cultura di ecoturismo e promuovere attività didattiche di educazione ambientale, passeggiate, cicloturismo, birdwatching, ecc (v. Friuli Venezia Giulia, Liugra, Lombardia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

Per quanto riguarda il divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori l'art. 29, comma 13, lettera c) della legge regionale 13/98 della Valle d'Aosta pone il divieto della pratica del motocross e dell'impiego della motoslitta, prevedendo la possibilità di una deroga da parte dei PRGC che ne prevedano l'esercizio in apposite piste permanenti, il cui studio d'impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti.

E' importante sottolineare l'interesse dell'Italia per il progetto AlpNaTour, che vuole fornire delle indicazioni pratiche sul modo in cui il tempo libero e il turismo possono essere conciliati con le esigenze della conservazione naturale nelle aree comprese in Natura 2000, illustrando altresì come ciò possa essere realizzato tramite i piani di gestione.

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, come?

In tutto il territorio alpino sono stati promossi interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale, volti da un lato a facilitare il raggiungimento di determinate zone e, dall'altro, a disincentivare l'utilizzo di automezzi individuali. La tutela dell'ambiente, anche in questo ambito, riveste un ruolo centrale.

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.

Nei decreti istitutivi di aree protette sono indicati i criteri specifici per la delimitazione di aree di quiete per la tutela dell'ambiente naturale, queste sono quindi determinate caso per caso.

Tuttavia se necessario si potrebbe avviare un processo di ricognizione di informazioni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Comunicato del Ministro delle Attività Produttive. Applicazione dell'intervento previsto in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). (GU n. 93 del 22-4-2005)

Circolare del Ministro delle Attività Produttive 17 gennaio 2005, n. 2390: Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni. (GU n. 18 del 24-1-2005)

La presente circolare chiarisce le condizioni per cui i contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonche' di quello degli autoveicoli a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n.340: Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166. (GU n. 60 del 14-3-2005)
Il presente Decreto è finalizzato all'incentivazione del trasporto ferroviario di merci.

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 dicembre 2004: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005. (GU n. 306 del 31-12-2004)

Il presente Decreto intende vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2003: Nomina dei componenti il comitato di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli enti interessati, delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l'acquisto di autoveicoli ecologici. (GU n. 284 del 6-12-2003)

*Il presente Decreto definisce i **filoveicoli** e le loro condizioni di circolazione e caratteristiche tecniche.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2003: Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. (GU n. 238 del 13-10-2003)

*Il presente Decreto modifica l'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione del 6 agosto 1998, n. 408 per recepire la **Direttiva 2003/27/CE** in materia di emissioni di **gas di scarico** dei veicoli a motore.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2003: Recepimento della direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità ed alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali. (GU n. 156 del 8-7-2003)

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2003: Procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE, da porre in atto in sede di revisione periodica. (GU n. 145 del 25-6-2003)

*L'allegato del presente Decreto illustra la procedura per l'accertamento della **concentrazione nei gas di scarico** di sostanze inquinanti per ciclomotori e motoveicoli.*

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2002: Recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (GU n. 281 del 30-11-2002)

*L'allegato del presente Decreto modifica gli allegati I e VII al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975, di recepimento della **direttiva n. 70/220/CEE**, come da ultimo modificati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001,*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 ottobre 2002: Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (GU n. 291 del 12-12-2002)

*Con il presente Decreto lo Stato intende sostenere un parziale **finanziamento** dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di **veicoli a minimo impatto ambientale**. Tali veicoli sono inoltre definiti in tutte le loro caratteristiche.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 dicembre 2001: Programma

di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette. (Pubblicato su GU n. 91 del 18-4-2002) *Il presente Decreto è volto a finanziare un programma di diffusione delle **fonti energetiche rinnovabili** di interventi di **risparmio energetico** e di **mobilità sostenibile** nelle aree naturali protette italiane.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio 5 dicembre 2001: Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. (GU n.20 del 24-1-2002) *Il presente Decreto persegue azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed all'avvio di **nuove attività di impresa e professionali sostenibili** di diretta **rilevanza ambientale** finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e **sviluppo sostenibile**.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2001: Campagna "Giornate ecologiche 2001".

Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 2001: Campagna domeniche ecologiche 2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente 31 gennaio 2001: Campagna domeniche ecologiche 2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio 22 dicembre 2000: Finanziamento ai Comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane. (GU n. 80 5-4-2001) *Il presente Decreto illustra tutta una serie di attività atte a favorire la **mobilità sostenibile** nelle **aree urbane**.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 dicembre 2000: Programmi radicali per la mobilità sostenibile. (GU n.80 del 5-4-2001).

Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 febbraio 2000: Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche. (GU n.44 del 23-2-2000)

Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 gennaio 2000: Domeniche ecologiche (GU n.33 del 10-2-2000)

Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 gennaio 2000: Mobilità sostenibile.

Decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane (GU n. 179 del 3-8-1998)

Decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.287 del 10-12-1997)

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 32: Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità,

trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea. *La presente Legge Regionale modifica precedente Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 34.*

LIGURIA:

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 3: Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti e aree naturali protette (B.U. 10 febbraio 1999, n. 3)

LOMBARDIA:

Legge Regionale 12 gennaio 2002, n. 1: Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale locale (B.U. 15 gennaio 2002, n. 3).

La presente Legge Regionale incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico regionale anche con l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e delle tariffe e l'utilizzo di tecnologie innovative.

Legge Regionale 4 maggio 2001: Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale (B.U. 8 maggio 2001, n. 19)

La presente Legge Regionale riclassifica la rete stradale di interesse regionale e le autostrade regionali. Per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie viene introdotta la possibilità di ricorrere al project financing. E' prevista l'istituzione di un Osservatorio sul traffico.

PIEMONTE:

Legge Regionale 1 settembre 1997: Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale (B.U. 10 Settembre 1997, n. 36)

Legge Regionale 21 marzo 1997, n. 15: Interventi per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone (B.U. 26 Marzo 1997, n. 12)

*La presente Legge Regionale trasferisce al Comune di Stresa la proprietà degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della **funivia Stresa-Mottarone** onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione, e autorizza la Giunta Regionale a concedere **contributi straordinari** al Comune di Stresa fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi per realizzazione degli occorrenti **interventi di manutenzione**.*

TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Atto di indirizzo della Mobilità: delibera n. 1948, 28.07.2000. *Le linee guida di tale atto provinciale sono:*

- privilegiare il modo "sul ferro" e "a fune" sia per gli attraversamenti che per gli spostamenti locali in tutte le situazioni in cui tali soluzioni siano compatibili con un

livello di efficienza adeguato alle caratteristiche della domanda di mobilità. Saranno adottate, a tal fine, tutte le strategie - infrastrutturali, tariffarie, di incentivazione, di servizio - utili ed efficaci per favorire il più possibile il trasferimento dei traffici - in particolare quelli merci - su ferro, adottando pure le idonee soluzioni infrastrutturali, organizzative e tecnologicamente innovative per sfruttare le opportunità connesse all'intermodalità;

- privilegiare il trasporto pubblico anche attraverso la riorganizzazione dei servizi, allo scopo di creare un'offerta il più possibile differenziata, evitando al contempo la concorrenza "interna" tra modalità diverse. Tutto ciò perseguendo una maggior efficienza economica, anche mediante il ricorso a forme di servizio alternative;

- sviluppare - in proprio o in base ad accordi - progetti di ricerca tecnologica per la "mobilità pulita", attraverso il coinvolgimento di istituti di ricerca, imprese locali ed esterne, aziende di trasporto pubbliche e private;

- adottare adeguate politiche di controllo e di orientamento della domanda di mobilità, supportate da un sistema di monitoraggio attivo che permetta - attraverso la definizione di opportuni indicatori e la realizzazione delle necessarie reti di rilevazione - di "gestire" in modo continuo i livelli di congestione, di emissione e di incidentalità prodotti dal traffico;

- introdurre politiche di internalizzazione dei costi esterni della mobilità, secondo criteri di gradualità e di equità rispetto alle corrispondenti politiche nazionali ed europee.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Piano della Qualità dell'aria: approvato in via definitiva con delibera della Giunta Provinciale n.1192 del 6 giugno 2005. *E' lo strumento di gestione di cui si dota la Provincia Autonoma di Bolzano per raggiungere quanto prima gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla normativa europea e recepiti anche a livello locale con decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7. La Parte B del Piano riguarda i grandi assi viari e contiene l'analisi specifica delle zone direttamente interessate dalle emissioni generate dal traffico circolante sull'autostrada del Brennero e sulla superstrada Merano-Bolzano.*

VENETO

Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 47: Istituzione del Fondo per la progettazione della rete stradale (BUR n. 77/1994) *La presente Legge Regionale autorizza la Giunta regionale a finanziare in tutto od in parte, direttamente o avvalendosi delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, le relative spese per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della **rete stradale del Veneto** con priorità a quelli previsti nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS, ivi comprese **le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale** ed ogni altra rilevazione o indagine utile.*

VALLE D'AOSTA

Deliberazione del 21 ottobre 1999 del Consiglio Regionale che ai sensi della legge regionale 29/97, approvava il Piano di Bacino di Traffico per la Valle d'Aosta per il decennio 2000-2009.

Legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 Nuova disciplina della procedura di valutazione di

impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina, in conformità alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente. Il piano regionale dei trasporti, quale strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le sue varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale.

Legge Regionale n.13 del 10 aprile 1998 “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico”

Legge Regionale n. 20 del 27 maggio 1994 “Trasporto merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente”;

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Il comune intento è lo sviluppo dell’area alpina ed il suo complessivo rafforzamento nel contesto della competizione economica in modo compatibile con le esigenze di equilibrio ambientale. Tale processo risulta accelerato da una parte dall’attuazione del mercato unico europeo e dall’introduzione dell’Euro e dall’altra dai Protocolli intergovernativi finalizzati alla protezione ambientale.

Le strategie maggiormente perseguite per ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico alpino sono:

- elaborazione di prospettive e politiche nel campo dei trasporti (incluso il traffico pesante), secondo un approccio intersettoriale, al fine di sviluppare una rete di trasporto alpino che si inserisca, senza rappresentare un ostacolo, nella rete di trasporto transeuropeo come prevede il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi;
- valutazione dell’impatto spaziale ed ambientale della nuova infrastruttura che incide sul territorio alpino ed elaborazione di una strategia per i sistemi di trasporto sostenibile e di un piano di azione per il trasporto alpino interno e transalpino, con attenzione particolare la trasporto merci transeuropeo su ferrovia;
- identificazione dei collegamenti mancanti ed elaborazione dei futuri scenari di trasporto e studi di fattibilità per il trasporto transalpino che tengano conto di una corretta Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

- sviluppo di metodi comuni agli altri paesi interessati dalle problematiche derivanti dal traffico alpino per l'osservazione ed il monitoraggio dell'impatto territoriale e ambientale dei trasporti, incluse le relative infrastrutture;
 - elaborazione di strategie e azioni per minimizzare il degrado paesaggistico, lo sfruttamento del suolo, l'impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda le emissioni e l'inquinamento acustico causato dai trasporti;
- sviluppo di strategie e politiche per la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile (ad esempio le politiche di mobility management).

La sicurezza stradale è un tema critico per l'Europa e per l'Italia. Per questo l'UE ha varato nel 1997 una politica che mira ad una riduzione drastica delle vittime della strada. L'Italia in tale direzione adotta, anche in ambito alpino, misure in quattro direzioni:

- miglioramenti tecnici ai veicoli;
- miglioramenti dell'infrastruttura stradale (in particolare i trafori);
- miglioramento della formazione e della sensibilità dei conducenti;
- rafforzamento dei controlli e della repressione.

Tra le iniziative in tema di controllo, in particolare dell'autotrasporto merci, sono da evidenziare le politiche di intervento volute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a partire dal 2004 volte ad incrementare i controlli su strada anche per mezzo di specifici Centri Mobili di Revisione; controlli che nell'anno 2004 ammontavano a 5183 (su tutto il territorio nazionale) contro i 6147 del I semestre 2005

L'obiettivo strategico per i controlli su strada è di una pattuglia di controlli per ogni provincia, determinando così un progetto:

- adeguato nei mezzi;
- capillare e diffuso sul territorio;
- strutturato ai fini delle conoscenze del settore in termini di sensibilizzazione.

E' stato inoltre attuato un programma di formazione per gli operatori, allo scopo di migliorare le competenze tecniche e specialistiche interconnesse all'utilizzo dei dispositivi di bordo.

Applicazioni e progetti concreti per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige:

- Allacciamento alla rete ferroviaria tramite il treno in Val Venosta
- Progettazione della Galleria di Base del Brennero
- Una cabinovia ad agganciamento automatico da Siusi all'Alpe di Siusi, un sistema di parcheggi presso la stazione a valle del nuovo impianto e la riqualificazione urbanistica ed ambientale riorganizza il sistema dell'accessibilità turistica ad un'area di pregio paesaggistico ed ambientale, per eliminare gli impatti negativi attualmente determinati dal traffico motorizzato privato. Questi interventi sono stati accompagnati e rafforzati da provvedimenti di regolazione del traffico, in particolare dalla sostanziale chiusura ai veicoli privati della strada che dall'altopiano dello Sciliar raggiunge l'Alpe di Siusi.

Notevole rilevanza ha inoltre il progetto MONITRAF che rileva e analizza le ripercussioni del

traffico stradale interalpino e transalpino lungo i quattro corridoi di transito del Brennero, del Fréjus, del San Gottardo e del Monte Bianco. Sulla scorta dell'analisi della situazione attuale dei corridoi, s'intende elaborare una serie di provvedimenti volti a ridurre gli impatti negativi del traffico e a migliorare la qualità di vita nell'area alpina. Nell'ottica di una prospettiva globale, si vuole evitare altresì che i provvedimenti adottati per un asse viabile implicino un carico maggiore sugli altri assi.)

Molta importanza riveste poi il progetto INTERREG IIIB Alpfrail, di cui il Ministero dell'Ambiente è partner. Esso consiste nella progettazione e pianificazione di un sistema di rete e di infrastrutture ferroviarie e portuali finalizzato a migliorare il trasporto delle merci nell'arco alpino.

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?			
Si	X	No	
Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.			
<p>L'Italia adotta misure per la riduzione di emissioni inquinanti, che possono essere prodotte dal traffico.</p> <p>Le misure implementate a tal fine riguardano: utilizzo di carburanti meno inquinanti, la riduzione del traffico motorizzato, incentivazione all'utilizzo di veicoli euro 4 (in conformità con la normativa comunitaria), contributi per la rottamazione dei veicoli euro 0, sostegno al traffico ferroviario , ecc.</p>			

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?			
Si	X	No	

Se si, quali?	
<p>Nelle città, negli agglomerati e lungo gli assi di transito stradali e ferroviari la popolazione e i turisti sopportano il continuo rumore del traffico. Il rumore è un fattore che contribuisce a diminuire l'attrattiva turistica delle vallate alpine.</p> <p>E' per questo che la maggior parte dei comuni presenti nell'area alpina attua, a tutela della propria sostenibilità ecologica e sociale, misure volte a valorizzare le regioni alpine come meta turistica e come luogo di residenza, riducendo le ripercussioni del traffico sugli abitanti attraverso una politica di riduzione del rumore.</p> <p>In particolare, mediante la promozione di aree sempre più ampie fruibili esclusivamente dai pedoni, presso le maggiori aree urbane e località turistiche alpine.</p>	

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
Si	X	No	
Se si, quali?			
<p>Il Governo italiano in risposta al problema dei valichi alpini, ha previsto, nell'ambito della "legge obiettivo" n° 443 del 2001, oltre 250 interventi per un investimento complessivo di oltre 125miliardi, investimenti che riguardano anche la rete ferroviaria, come mostrato nella tabella qui di seguito riportata.</p>			

LEGGE OBIETTIVO: LE OPERE FERROVIARIE NELLE ALPI

	Ipotesi di spesa prevista Milioni di Euro (Miliardi di lire)
Tunnel del Brennero	2.582,284 (5.000)
Alta velocità Torino-Lione, con tunnel di base	7.901,791 (15.300) cifra che comprende anche la linea ad alta velocità Milano-Venezia
Adeguamento Venezia-Udine-Tarvisio	671,394 (1.300)
Adeguamento asse Bologna-Verona-Brennero	1.446,079 (2.800)
Nuova linea Aosta-Martigny	Senza indicazione di cifre
Potenziamento Sistema Gottardo (Tratte: Chiasso-Monza; Gallarate-Rho; Seregno-Bergamo (Gronda Ferroviaria Nord-est)	1.243,112 (2.407)
Accessibilità Valtellina (Ammodernamento linee: Colico-Chiavenna; Lecco-Tirano)	90,380 (175)

Per quanto riguarda in particolare il trasporto merci accanto agli interventi infrastrutturali, sono in corso iniziative in materia fiscale e tariffaria al fine di riequilibrare l'utilizzo dei modi di trasporto, ad oggi ancora troppo sbilanciato sull'uso del trasporto su gomma .

La fiscalità viene intesa da alcuni Paesi dell'arco alpino in modo funzionale rispetto all'obiettivo di riportare i costi esterni nel sistema, ridurre l'inquinamento e lo squilibrio modale, per contribuire a finanziare gli interventi più utili.

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

La Consulta Generale dell'Autotrasporto, istituita con decreto del 6 febbraio 2003, che si è dotata di una sottocommissione che si occupa di questioni legate all'ambito alpino, si sta adoperando per trovare soluzioni che non si riducano soltanto a tassare il trasporto merci pesante sulle autostrade e i valichi, ma anche attraverso incentivi per le imprese che riorganizzano le forme di trasporto attraverso le Alpi verso le modalità meno impattanti (Incentivi al trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'art. 38 della Legge 1° agosto 2002 n. 166)

Le politiche che si stanno maggiormente perseguendo per ottenere un riequilibrio modale a favore della ferrovia in area alpina sono:

- la promozione dello sviluppo di reti transeuropee di trasporto merci in ambito UE, con particolare riguardo all'intermodalità strada-ferrovia;
- l'istituzione di centri logistici che diano informazioni sulle attuali capacità di trasporto e organizzino un trasporto merci intermodale ed efficace;
- l'istituzione di centri di mobilità incaricati della gestione della mobilità e dei servizi d'informazione, specialmente per quanto riguarda lo shopping e le società, il traffico indotto dal tempo libero e dal turismo.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige vengono svolti numerosi sforzi nella progettazione della Galleria di Base del Brennero, la quale prevede il trasporto merci transalpino su rotaie. Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige concede aiuti alle imprese che realizzano investimenti in beni mobili ed immobili e nelle conoscenze necessarie al trasporto su rotaia o mediante sistemi alternativi al trasporto su ruota.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 16 giugno 2005: Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Gazzetta ufficiale 1° luglio 2005 n. 151)

*Il presente bando tematico è destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati al **miglioramento dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia.***

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00 di risorse nazionali Fit (Fondo Innovazione Tecnologica) con riserva almeno del 30% per le Pmi, oltre risorse aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale).

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005 n.160)

*Questo decreto è finalizzato a promuovere l'**utilizzo di biocarburanti** o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di diesel e benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Oltre a fissare degli obiettivi indicativi nazionali il decreto stabilisce l'esenzione dell'accisa sul biodiesel in miscela fino al 2007 per una quota annua di 200.000 tonnellate.*

Legge 23 Agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (G.U. 13-09-2004, n. 215, Serie

Generale)

*Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese sono conseguimenti **sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato**, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali*

*Lo stato deve perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. Valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, **favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente**, accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia, favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;*

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(Gazzetta ufficiale 1° settembre 2004, n. 205)

Questo decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure ed interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali.*

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.
(Gazzetta ufficiale 1° settembre 2004, n. 205)

*Questo decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.**

(I Decreti MAP del 20 luglio 2004 determinano gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale (con non meno di 100.000 clienti finali) attraverso progetti che prevedono misure ed interventi di **incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti per il 50% utilizzando misure di risparmio energetico e per l'altro 50% mediante interventi mirati all'aumento della efficienza energetica.

Al fine di certificare la riduzione conseguita attraverso interventi e progetti i decreti introducono il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) detti anche "certificati bianchi". Tali certificati vengono emessi da parte del GRTN per un ammontare pari alle effettive tep risparmiate,. I distributori di energia interessati possono conseguire gli obiettivi anche acquistando i relativi titoli anche da altri soggetti virtuosi.)

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela Del Territorio 24 Luglio 2002 Programma Solare Termico - Bandi Regionali (Gazzetta ufficiale 30 settembre 2002 n. 229)

*Il presente Decreto **ripartisce**, secondo il numero degli abitanti, le **risorse finanziarie** tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma "Solare termico - Bandi regionali", che prevede la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in conto capitale nella misura massima del 30%.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 dicembre 2001
Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza energetica e di attuazione delle **analisi energetiche** negli edifici.
(Gazzetta ufficiale 18 aprile 2002 n. 91)

*Il presente Decreto è volto a finanziare un **programma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza "Energy plus"** e l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.*

Decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 2001 Programma Tetti fotovoltaici (Gazzetta ufficiale 29 marzo 2001 n. 74)

*Il presente Decreto definisce e avvia il programma "**Tetti fotovoltaici**", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano). Il Programma è organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'ambiente, è inizialmente fissata nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).*

Delibera 06 dicembre 2000, n. 224. Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da **impianti fotovoltaici** con potenza nominale non superiore a 20 kW

Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79
(Gazzetta ufficiale 14 dicembre 1999 n.292)

Il presente Decreto definisce gli aspetti operativi (modalità e tempistiche) e tecniche dei certificati verdi. Tali certificati non sono differenziati per tecnologia e tipologia di fonte, hanno una taglia di 100 MWh l'uno e sono validi per l'anno in cui sono stati emessi. Il prezzo dei certificati e dunque il valore dell'incentivo si forma sul mercato. I certificati verdi possono essere emessi solo da impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno ricevuto una certificazione da parte dell'ente nazionale di controllo (GRTN).

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. (Gazzetta ufficiale 31 marzo 1999 n. 75).

*Nell'art. 11 di questo decreto viene introdotto il meccanismo di incentivazione in conto produzione dei così detti "certificati verdi" rinviando i dettagli operativi ad un successivo decreto. Questo meccanismo al fine di incentivare l'energia prodotta dall'uso delle energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, **introduce l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili a tutti gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.***

Legge 09 Gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (G.U. 16-01-1991, n. 13, Serie Generale)

*Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, **l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.***

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 19 Novembre 2002, n. 30 Disposizioni in materia di energia (B.U.R. 20-11-2002, n. 47)

*La Regione, in **armonia** con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della **politica energetica comunitaria e nazionale** e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:*

- a) **l'uso razionale** dell'energia, il suo **risparmio**, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;*
- b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;*
- c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;*
- d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.*

LIGURIA

Legge Regionale 21 Giugno 1999, n. 18 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia
(B.U.R. 14-07-1999, n. 10)

*La Regione nell'ambito delle proprie funzioni in campo energetico stabilite dall'articolo 30 del d.lgs. 112/1998 e in **armonia con la politica energetica dell'Unione Europea** e degli accordi di Kyoto, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, azioni ed iniziative volte a conseguire: a) **l'uso razionale dell'energia**; b) il risparmio energetico; c) la **riduzione dei gas serra** mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'**utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia**.*

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (B.U.R. 16-12-2003, n. 51, *Supplemento ordinario*)

*La Regione si prefigge, in **armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea**, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:*

*a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'**uso razionale dell'energia** volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti; b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal **protocollo di Kyoto**; c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti; d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;*

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 29 Maggio 1980, n. 14 Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. (B.U.R. 10-06-1980, n. 31)

*La Provincia Autonoma di Trento, nel quadro di una **razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili**, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il **risparmio di energia** soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 19 Febbraio 1993, n. 4 Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. (B.U.R. 09-03-1993, n. 11)

*Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme della presente legge favoriscono ed incentivano, **in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea**, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, **l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia**, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.*

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 20 Agosto 1993, n. 62 Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili (B.U.R. 31-08-1993, n. 38)

*La regione Valle d'Aosta, nell'ambito della propria potestà legislativa e in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di **risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili**", favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea e dello Stato, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo **sviluppo delle fonti rinnovabili di energia**.*

VENETO

Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 25 Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (B.U.R. 29-12-2000, n. 114)

In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:

- a) l'uso razionale dell'energia;*
- b) il contenimento del consumo energetico;*
- c) la **riduzione dei gas serra** mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.*

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

La normativa italiana persegue un utilizzo razionale dell'energia e delle materie prime energetiche orientandosi a criteri di risparmio energetico, e a principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come previsto dalla legge del 23 Agosto 2004 n. 239.

A livello nazionale si definiscono come obiettivi generali da perseguire in campo energetico il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in termini di emissioni di gas serra e di incremento dell'uso delle fonti di energia rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse.

Per quanto riguarda la localizzazione delle infrastrutture energetiche l'obiettivo da perseguire è quello di un adeguato equilibrio territoriale nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni e prevede il diritto di stipulare accordi che prevedano misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

A livello regionale tali criteri si specificano in normative ad hoc, come ad esempio in Lombardia dove una legge regionale del 2004 (Legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1) mira a contenere i consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore. Gli utenti vengono così stimolati ad evitare lo spreco di risorse energetiche. L'amministrazione si fa promotrice della trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in impianti autonomi mediante l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Altro esempio è il Friuli Venezia Giulia, dove la legge 19 novembre 2002, n. 30, promuove azioni e iniziative volte a conseguire: l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili; lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente; la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas.

Anche la Provincia di Trento promuove l'uso razionale dell'energia e forme di risparmio energetico attraverso la legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 che, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

Sempre la Provincia Autonoma di Trento ha approvato con delibera 881/2002 sulla scorta del "Programma di sviluppo provinciale per la XXII legislatura" (che ha come obiettivo quello di accompagnare l'economia del Trentino verso uno scenario realistico e condiviso di "modernizzazione equilibrata e sostenibile"), punta decisamente sulle misure di efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera.

Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano il Piano Energetico Provinciale rappresenta un utile strumento per gli ulteriori sviluppi nel settore. Tale piano individua, infatti, gli strumenti idonei, le agevolazioni ed i sussidi, per il conseguimento del risparmio energetico e di un maggiore utilizzo dell'energia alternativa rinnovabile.

In Valle d'Aosta per realizzare gli obiettivi dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili sono concessi contributi statali e regionali finalizzati a sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, a contenere i consumi energetici nel settore industriale, artigianale e terziario e ad incentivare la produzione di

energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

La Regione Liguria si e' dotata di un Piano Energetico Ambientale (PEARL), approvato definitivamente dal Consiglio regionale con la deliberazione 43/2003. Tale Piano intende tracciare e definire le linee di strategia energetica, in coerenza con le politiche post Kyoto e con quanto stabilito nella "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome" tenutasi a Torino nel 2001.

Gli obiettivi che la Regione intende raggiungere con il documento di Pianificazione sono: l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia.

Anche in Veneto ed in Piemonte e' presente un Piano Energetico Regionale (PER) che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico sulla base di indagini e studi effettuati, anche, da centri di ricerca e di consulenze pubbliche e private associazioni.

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, quali?

A livello nazionale le misure che vengono adottate per ridurre il consumo di energia e aumentare l'efficienza energetica sono contenute nella legge 09 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Essa stabilisce che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione. Possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 stabilisce inoltre che, il Ministero delle attività produttive realizzi, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni; promuova, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi;

Inoltre due decreti del ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure ed interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e gli obiettivi

quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale. *

*(I decreti MAP del 20 luglio 2004 determinano gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale (con non meno di 100.000 clienti finali) attraverso progetti che prevedono misure ed interventi di incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti per il 50% utilizzando misure di risparmio energetico e per l'altro 50% mediante interventi mirati all'aumento della efficienza energetica.

Al fine di certificare la riduzione conseguita attraverso interventi e progetti i decreti introducono il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) detti anche "certificati bianchi". Tali certificati vengono emessi da parte del GRTN per un ammontare pari alle effettive tep risparmiate. I distributori di energia interessati possono conseguire gli obiettivi anche acquistando i relativi titoli anche da altri soggetti virtuosi.)

Al fine di aumentare l'efficienza energetica inoltre il Ministero dell'Ambiente ha adottato un decreto il 21 dicembre 2001 volto a promuovere un programma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza "Energy plus" e l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.

In attuazione alle diverse norme nazionali sono molteplici le misure intraprese a livello regionale e locale come ad esempio: a livello regionale in Lombardia la legge 21 dicembre 2004, n. 39 è finalizzata a conseguire il contenimento dei consumi energetici negli edifici di nuova costruzione ed in caso di interventi edilizi o impiantistici su quelle esistenti attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche dei materiali da costruzione e degli impianti termici.

La legge inoltre impone la verifica in via prioritaria della possibilità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento energetico delle abitazioni salvo impedimenti di natura tecnica ed economica relativa al ciclo di vita degli impianti.

La Regione si è fatta inoltre promotrice della sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento con nuovi impianti autonomi mediante l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare al fine di diminuire gli sprechi delle risorse energetiche e favorire il risparmio energetico.

In Provincia di Bolzano il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 emana un regolamento per definire i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, e per determinare le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori. Affinché possa essere rilasciato il certificato di abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C (≤ 70 kWh/m²•anno) del certificato "CasaClima".

La Regione Valle d'Aosta attraverso la legge Regionale 28 Marzo 1995, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni ha promosso iniziative di sostituzione dei serramenti esterni e di isolamento termico di tetti e sottotetti nel settore residenziale in genere. Per ottenere questo obiettivo era un previsto contributo a fondo perduto per vani finestra o portafinestra, superfici vetrate, sottotetti non abitati, sottotetti abitati. Sempre la Regione ha incentivato l'installazione di sistemi ed impianti che sfruttano le fonti rinnovabili di energia (sole, vento, energia idraulica, rifiuti di prodotti vegetali, ...), ammettendo interventi che consentono la copertura almeno del 50% del fabbisogno termico annuo dell'impianto su cui gli stessi interventi si inseriscono.

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?

Si

X

No

Se si, quali?

Le misure adottate per tenere in maggior conto la realtà dei costi in campo energetico rientrano in quanto previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, che ha come scopi quelli di assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale; assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale e tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.

A livello regionale in Lombardia la legge regionale 12 Dicembre 2003, n. 26 tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e vigila, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi.

In Friuli Venezia Giulia la Regione favorisce (legge regionale 19 Novembre 2002, n. 30) la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale. Inoltre promuove (legge regionale 19 Novembre 2002, n. 30) azioni e iniziative volte a

conseguire l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.

Nel tenere conto della realtà dei costi si è promosso il risparmio energetico attraverso molteplici misure come le leggi 9 e 10 del 1991 che promuovono l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico, l'introduzione di imposte su fonti energetiche (come ad esempio la Carbon Tax, legge n.448/1998) e il decreto Bersani del 1999 che prevede l'obbligo di avere nel portafoglio energetico un minimo del 2% di fonti rinnovabili.

In Italia vengono proposti ed utilizzati anche strumenti per promuovere gli investimenti attraverso la politica fiscale e misure di incentivazione, e strumenti per la qualificazione dei dispositivi di uso finale dell'energia come l'ecolabel e l'energy label della Comunità Europea.

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, di quali energie si tratta e come?

In Italia viene incentivato l'impiego di energie rinnovabili sia a livello nazionale che a livello locale .

Nel Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che riguarda l'attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica viene introdotto il meccanismo di incentivazione in conto produzione dei così detti "certificati verdi" rinviando i dettagli operativi ad un successivo decreto. Questo meccanismo al fine di incentivare l'energia prodotta dall'uso delle energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, introduce l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili a tutti gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

Gli aspetti operativi (modalità e tempistiche) e le tecniche dei certificati verdi vengono definiti dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato attraverso il decreto 11 novembre 1999. I certificati non sono differenziati per tecnologia e tipologia di fonte, hanno una taglia di

100 MWh l'uno e sono validi per l'anno in cui sono stati emessi. Il prezzo dei certificati e dunque il valore dell'incentivo si forma sul mercato. I certificati verdi possono essere emessi solo da impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno ricevuto una certificazione da parte dell'ente nazionale di controllo (GRTN).

L'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di diesel e benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra è promossa dal decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 in attuazione della direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

Questo decreto è finalizzato a promuovere Oltre a fissare degli obiettivi indicativi nazionali il decreto stabilisce l'esenzione dell'accisa sul biodiesel in miscela fino al 2007 per una quota annua di 200.000 tonnellate.

Il Ministero delle Attività Produttive ha prodotto inoltre un decreto (16 giugno 2005) per l'effettuazione di un bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Le risorse disponibili per il presente bando sono di tipo nazionale e cofinanziate dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale).

Per il periodo 2000-2002 è stato promosso dal Ministero dell'Ambiente "Tetti fotovoltaici", per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano). Il Programma è stato organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'ambiente, è inizialmente fissata nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).

Sempre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela Del Territorio ha emanato un decreto per ripartire, secondo il numero degli abitanti, le risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma "Solare termico - Bandi regionali", che prevede la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in conto capitale nella misura massima del 30%.

A livello regionale si possono citare a titolo di esempio, in Valle d'Aosta la legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 sulle norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. In base alla stessa vengono concessi contributi, nei settori industriale, artigianale e terziario, per gli interventi di realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti. Gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

A Trento al fine di contenere i consumi di energia primaria e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nei settori artigianale e industriale la Giunta provinciale, sulla base del piano di intervento annuale, è autorizzata a concedere (legge provinciale 29 Maggio 1980, n. 14) contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento, per interventi volti alla coibentazione e/o alla realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti.

Ai contributi possono essere ammesse le iniziative che conseguono per gli impianti una economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali, sia per gli usi industriali ed artigianali e/o di processo.

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

A Bolzano la legge provinciale 13 febbraio 1997 promuove lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del plusvalore e della competitività, nel rispetto delle normative della Comunità Europea e delle esigenze dell'ecologia e della protezione dell'ambiente. La promozione avviene tramite la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore. Gli aiuti possono prendere le forme di contributo a fondo perduto; agevolazione in conto interessi; mutuo agevolato.

La Provincia promuove anche investimenti per la tutela dell'ambiente; investimenti nell'ambito del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabili; ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti; informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie pratiche ambientali.

La Provincia ha sovvenzionato inoltre una serie di interventi come: coibentazione di edifici (pareti esterne, tetto, ultimo solaio e porticati, età minima dell'edificio: 10 anni, rispettare la resistenza termica addizionale prescritta), impianti di riscaldamento a minuzoli di legno o pellets (alimentazione e regolazione automatica), impianti di riscaldamento a legname spezzato (caldaie a gassificazione con serbatoio d'accumulo nella dimensione minima prescritta), impianti solari termici (*per la produzione di acqua calda*:rispettare la superficie massima per persona e la dimensione minima del serbatoio, *per il riscaldamento di ambienti*:edifici a basso consumo energetico con riscaldamento a bassa temperatura), pompe di calore (per la produzione di acqua calda o per il riscaldamento rispettare il coefficiente di rendimento minimo), recupero di calore (da impianti di refrigerazione, da impianti di climatizzazione, processi industriali, ecc.), produzione combinata di energia e calore (energia elettrica con utilizzo per intero del calore prodotto), sistemi di regolazione e misurazione regolazione temperatura per i singoli locali , impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a teleriscaldamento, impianti a biogas

In Veneto l'Amministrazione regionale promuove attraverso la legge 2 maggio 2003, n.14 la filiera agricoltura-legno-energia. La Regione del Veneto concede contributi per l'impianto di colture legnose finalizzato alla produzione di biomassa per usi energetici la superficie minima d'intervento è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di 40 mila metri quadrati per soggetto beneficiario e per una sola azienda.
L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti.La durata minima dell'impegno colturale è di quattro anni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera l della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (GU n. 151 del 1-7-2005). Art.11: **Conferimento in discarica dei rifiuti**.

Accordo 26 maggio 2005: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 (Rep.n. 2285 del 26 maggio 2005).(GU n.136 del 14-6-2005)

*Il presente Accordo sancisce l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull'adozione della **scheda-tipo** per la **rilevazione annuale** dei dati relativi alla quantità di **rifiuti sanitari** ed al loro **costo complessivo di smaltimento**.*

Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n. 76)
Art. 18 (Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
Art. 26 (Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

Circolare Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 marzo 2005: Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203 (GU n. 59 del 12-3-2005).

*Fornisce informazioni di carattere tecnico: **materiale riciclato** e categorie di prodotti,*

metodologia di calcolo, obbligo, congruità del prezzo ed iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Comunicato del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (GU n. 267 del 13-11-2004)

*Il comunicato ha lo scopo di fornire informazioni sull'Albo nazionale delle imprese che contiene per ciascuna impresa la **denominazione, l'indirizzo, categoria e classi di iscrizione, tipologie dei rifiuti gestiti e relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti.***

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 luglio 2004: Integrazione della voce 13.18, Allegato1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 180 del 3-8-2004).

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio 2 febbraio 2004: Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).(GU n. 35 del 12-2-2004)

Decreto del Ministro dell'Interno 23 dicembre 2003: Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005. (GU n. 9 del 13-1-2004)

*Con tale Decreto si approvano gli allegati certificati concernenti la dimostrazione per il 2003/2005 della copertura del costo complessivo di **gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunità montane.***

Risoluzione 224/E del 15 dicembre 2003. Agenzia delle entrate. Direzione Centrale. Normativa e Contenzioso. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Soggetti passivi. *Tale risoluzione individua il relativo **soggetto passivo nell'impresa di stoccaggio definitivo e pone questo a carico di colui che effettua il conferimento. Riferimenti normativi Legge 28/12/95 n. 549, art 3.***

Decreto Legge 14 novembre 2003, n.314: Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. (GU n. 268 del 18-11-2003)

*Il Decreto delinea necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei **rifiuti radioattivi** presenti nel territorio nazionale, nonché la loro **raccolta, smaltimento e stoccaggio** in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.*

Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario n. 173) ART. 23. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

*La Legge mira ad indicare le disposizioni generali sui procedimenti per l'**adempimento degli***

obblighi comunitari

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (GU n. 211 del 11-9-2003)

Il presente Decreto mira a disciplinare la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantirne elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 11 luglio 2003: Approvazione delle modifiche statutarie del Consorzio nazionale degli imballaggi –CONAI. (GU n. 191 del 19-8-2003).

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 luglio 2003, n. 194 Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n. 173 del 28-7-2003)

Il presente decreto regola l'utilizzo di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose individuandone le modalità di raccolta, lo smaltimento, il recupero, la marcatura e il divieto di commercializzazione in alcuni casi

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE).

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 maggio 2003: Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'**idoneità dei mezzi di trasporto** di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. (GU n. 165 del 18-7-2003)

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 19 marzo 2003 n.04/CN/ALBO: *Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia.* (GU n. 95 del 24-4-2003)

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 19 marzo 2003 n. 03/CN/ALBO: *Modulistica per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia.* (GU n. 95 del 24-4-2003)

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 marzo 2003: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (GU n. 67 del 21-3-2003)

Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica così come definite all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003 n.3267: Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni **Piemonte**, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative

da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (GU n. 63 del 17-3-2003)

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 26 febbraio 2003, n. 02/CN/ALBO:

Criteria e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5). (GU n. 95 del 24-4-2003)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003 n.94: Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e **Piemonte**, in condizioni di massima sicurezza. (GU n. 59 del 12-3-2003)

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 gennaio 2003: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di **raccolta e trasporto** dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5). (GU n. 43 del 21-2-2003)

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40) - Testo completo -

*Il presente decreto stabilisce **requisiti operativi e tecnici** per i **rifiuti** e le **discariche**, **misure, procedure e orientamenti** tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le **ripercussioni** negative sull'ambiente.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 gennaio 2003: Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi. (GU n. 14 del 18-1-2003) Modifica il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali 31 ottobre 2002: Recepimento del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n.118-Obbligo smaltimento materiali di origine animale classificati a rischio e copertura dei relativi costi. (GU n. 266 del 13-11-2002).

*Con tale decreto si ha la costituzione di un **comitato di garanzia** per la **verifica della corretta gestione** del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; verifica anche del rispetto dei limiti di ritiro e smaltimento imposti dalla legge 118/2002.*

Legge n 178 del 08-08-2002 "interpretazione autentica della definizione di rifiuto . In questa legge, capitolata " Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni , di contenimento della spesa farmaceutica e per sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate " , è stato convertito in legge il Decreto Legge 8-7-2002 n 138 che per urgenza legislativa emanava l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'art. 6 comma 1 del Dlgs 22/97 . *All'art. 6 comma 1 il Dlgs 22/97 definisce rifiuto : " **qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (elenco dei Codici Europei Rifiuto) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi**"*

Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002) Legge interamente dedicata all'Ambiente , dalle emissioni inquinanti , alle valutazioni di impatto ambientale , dalle bonifiche ai siti minerari abbandonati , fino alle modifiche al Dlgs 22/97 "Decreto Ronchi" , e smaltimento dei rifiuti sanitari .

*All'art. 23 vengono definite le **modifiche** da applicare al Dlgs 22/97 e di particolare rilievo è l'inserimento tra le esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (art. 8 Decreto) dei **residui e le eccedenze** derivanti dalle **preparazioni nelle cucine** di qualsiasi tipo di cibi solidi , cotti e crudi , non entrati nel circuito distributivo di somministrazione , destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alle legge 14 agosto 1991 n 281 . Sono **esonerati** dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui **all'art. 12** i consorzi nazionali istituiti per la raccolta differenziata di carta , legno , alluminio , plastiche , vetro .*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002, n.161:
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate. (GU n. 177 del 30-7-2002)

*Il presente Regolamento individua i **rifiuti pericolosi** e disciplina le relative **attività di recupero** ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22.*

Decreto 6 maggio 2002, n.82: Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n.22 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale- n.57 dell'8 marzo 2002) coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002, n.82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.4) recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione"

*Tale decreto **classifica i rifiuti** secondo l'origine in urbani /speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi/non pericolosi. **Disciplina l'utilizzo di coke da petrolio** negli impianti di combustione indicandone i limiti percentuali consentiti.*

Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002- Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (GU n. 108 del 10-5-2002- Suppl. Ordinario n.102).

*Con la Direttiva in esame il Ministero ha **adottato il nuovo Codice Europeo Rifiuti** , (entrato in vigore il 1° gennaio 2002) , con tale provvedimento è stato rivisitato il catalogo riportato nella prima versione del Dlgs 22/97 (allegato A) , **abrogato l'allegato D** , nel quale venivano riportati i rifiuti pericolosi (sono stati inseriti in un unico elenco , contraddistinti da un asterisco "*" che segue il codice , ad es: 15.01.10*) ; e stato aggiornato l'allegato 1 e 2 del DM 05.02.1998 che disciplina il **recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi** ; sono stati soppressi : l'allegato II al DM 141/98 (smaltimento rifiuti in discarica e catalogazione dei pericolosi) , l'All. E al DM 145/98 (modello Formulario di identificazione Rifiuto) , l'All. E al DM 148/98 (modello unico di registro di carico e scarico rifiuti) ; sono state indicate **le modalità di compilazione dei registri e formulari** , alla luce della presente direttiva , e del regolamento della Commissione CE n 2557/2001*

Legge 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Pubblicata su Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002).

Deliberazioni del Ministro dell'Ambiente: - "criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (**raccolta e trasporto** di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.443" e "Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. N.003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo". (GU n. 21 del 25 gennaio

2002).

Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".(S.O.G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002).

*E' **approvato**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il **Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale**, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.*

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 dicembre 2001: Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1 comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (GU n. 21 del 25 gennaio 2002).

*Modificazioni alla deliberazione 16/7/99 Prot. n. 003CN/Albo, recante i **requisiti preferenziali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'Albo**.*

Legge del 31 ottobre 2001, n. 399: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Gazzetta Ufficiale n. 259 del 07/11/2001.

*La Legge disciplina l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di **svolgere indagini e verificare l'idoneità del ciclo dei rifiuti** con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria*

Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministero dell'Ambiente del 22 maggio 2001: Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001).

*Decreto disciplina lo smaltimento di rifiuti alimentari in impianti di incenerimento o smaltimento in discarica nel territorio nazionale di **rifiuti provenienti da Paesi extra- UE**.*

Legge 23 marzo 2001, n. 93: (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001) Disposizioni in campo ambientale.

Legge 20 agosto 2001 n. 335: testo coordinato del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 335 recante: "**differimento dei termini di smaltimento rifiuti**". (in *Gazzetta Ufficiale – serie generale-* n. 164 del 17 luglio 2001)

Legge 23 marzo 2001 n. 93: (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001) Disposizioni in campo ambientale.

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 febbraio 2000, n. 124: Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1998, n° 203, e dell'art. 18, comma 2, let. a, D.Lgs. 22/97. (Art.18, comma 2, let. a e comma 4, D.Lgs. 22/97).(GU n.114 del 18 maggio 2000)

*Il presente Decreto stabilisce le misure e le **procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente**.*

Circolare 11 febbraio 2000, n. 6: G.U.R.S. 10 marzo 2000, n. 11 O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999: direttive in materia di **raccolta differenziata dei rifiuti**.

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 18 aprile 2000 n. 309: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. (Art. 26, comma 4, DLgs. 22/97)

L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 secondo le modalità definite nel comma 2 dello stesso articolo.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1999: Modificazione al DM 8 ottobre 1996, recante "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti" (Art. 30, comma 6, D.Lgs 22/97).

Decreto Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. (S. O. n. 218/L G.U.R.I. 15 dicembre 1999, n. 293).

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: (Pubblicato sulla G.U. 4 giugno 1999, n. 488, supplemento ordinario n. 107/L) Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (Testo coordinato e aggiornato alla legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Legge 9 dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93. *La legge mira ad effettuare interventi di **bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati***

Decreto del Ministro dell'Ambiente, dei Ministri dell'industria, del commercio e artigianato, della sanità, del tesoro, della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione del 3 settembre 1998, n. 370: Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. (Art. 16, comma 2, D.Lgs. 22/97). *Il decreto disciplina le modalità di prestazione di **garanzie finanziarie, condizioni e limiti per il trasporto transfrontaliero di rifiuti***

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 agosto 1998, n.372: Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto dei Rifiuti (art. 11 comma 1 D.Lgs 22/97) :

*Tale Decreto descrive la **struttura ed organizzazione del Catasto dei Rifiuti***

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 21 luglio 1998, n. 372: Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti: (artt. 31, comma 5,32,33, DLgs 22/97. *Il decreto disciplina il **versamento dei diritti di iscrizione per imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti***

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (Art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/97).

*Il presente Decreto individua gli **organi dell'Albo, requisiti e condizioni di iscrizione, procedimento, garanzie finanziarie ecc.***

Decreto del Ministro dell'Ambiente, dei Ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della navigazione dell' 1 aprile 1998, n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.(Artt. 15, 18, comma 2, lett. E, comma 4 D.Lgs 22/97):

*Il Decreto mira a presentare le **modalità e procedura da seguire nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.***

Decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11 marzo 1998, n. 141: Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. (Artt. 18, comma 2, lett. a, comma 4 e 28, comma 2, D.Lgs. 22/97). Abrogato dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40):

*Il presente Decreto ministeriale disciplina lo **smaltimento in discarica dei rifiuti consentendone l'accesso solo a quelli accompagnati da formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.***

Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, del 5 febbraio 1998: Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).

*Tale Decreto mira all'**individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a recupero agevolato di tali rifiuti (norme tecniche)***

Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389: (con succ. mod.) **Modifiche ed integrazioni** al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di **rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.** (GU 8 novembre n. 261).

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Testo coordinato (aggiornato al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - pubblicato su GU n. 211 del 11-9-2003). (GU n. 38 del 15 -2-1997 - S.O. n. 33)

*Il presente Decreto disciplina la **gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve alcune disposizioni specifiche che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.***

Legge 25 gennaio 1994, n. 70: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di **ecogestione e di audit ambientale.** (Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 24)

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996 (GU n 1 del 2 gennaio 1997): Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti(GU_n 1 del 2 gennaio 1997).

*Il Decreto disciplina l'utilizzo di **garanzie finanziarie per le imprese esercenti il trasporto dei***

*rifiuti a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di **bonifica**, di **riduzione in pristino stato**, di **trasporto** e **smaltimento** rifiuti ed eventuale **risarcimento danni** all'ambiente, ai sensi dell'art. Legge 8 luglio 1986, n. 349.*

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507: Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. Supp. Ordinario alla GU n. 288, del 9 dicembre).

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge del 28/08/2001 n. 17: Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli. B.U.R.F.V.G n.35 del 29 agosto 2001

LIGURIA

Legge Regionale 13 febbraio 2002 n. 8: Modifiche al titolo II - capo III - "gestione rifiuti" della Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). B.U.R.L. n.3 del 27 febbraio 2002.

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. (B.U.R. Lombardia n. 51 del 16-12-2003, S.O. n.1).

TITOLO II, gestione dei rifiuti, Capo I, Disposizioni Generali – Art. 14 sistema integrato gestione rifiuti - art. 17 Funzioni della Regione – Art. 18 Osservatorio regionale rifiuti e sezione regionale del catasto –art. 19 Pianificazione regionale gestione rifiuti – art. 23 Obiettivi di riciclo e recupero.

PIEMONTE

Legge Regionale 26 giugno 2003, n. 11: Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).(B.U.R. Piemonte n. 27 del 3 luglio 2003).

*Tale legge prevede la modifica dell'art. 3 relativo alla **costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed***

*industrie alimentari; la sostituzione dell'art 4 relativo ai **compiti e funzioni del consorzio**; la sostituzione dell'art. 5 , **finanziamenti** e l'abrogazione del comma 6 dell'art. 8 della medesima legge.*

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24: Norme per la gestione dei rifiuti. (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2002).

*Tale legge disciplina nel CAPO II il **Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione**.*

Deliberazione 19 marzo 2001 n. 44-2493: Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000 Bollettino. Uff. Regione n. 13 del 28/03/2001.

*Nell'Allegato A della deliberazione vengono sanciti i **criteri** e le **modalità di presentazione e utilizzo delle garanzie finanziarie** previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti previste dal D. Lgs. N. 22/97*

Legge Regionale 29 agosto 2000 n. 48: Tributo speciale per il **deposito in discarica dei rifiuti solidi**. modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi. B.U.R.P. n.36 del 6 settembre 2000

Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 59: Norme per la **riduzione**, il **riutilizzo** e lo **smaltimento** dei rifiuti. B.U.R.P. n.16 del 19 aprile 1995

Legge Regionale 21 gennaio 1993 n. 2: Integrazione all' art. 4, lr 2 maggio 1986, n. 18, in materia di **smaltimento rifiuti**

Legge Regionale 10 luglio 1989 n. 39: Disposizioni urgenti per la disciplina dello **smaltimento dei rifiuti**.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10: Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (B.U.R Trentino Alto Adige n. 50 Straordinario del 17.12.2004)

*Tale legge nell'art. 6 individua le modifiche della legge provinciale 14/04/1998 n. 5 relativa alla disciplina della **raccolta differenziata**.*

Legge provinciale Trento 14 aprile 1998 n. 5: Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti. B.U.R.T.A.A. n.17 del 21 aprile 1998

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 3 ottobre 2003 n. 14: Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi e della legge provinciale 24 luglio 1998, n.

7, "Valutazione dell'impatto ambientale" (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 41 del 14.10.2003 - S.n. 1).

*Tale legge mira ad individuare gli **obblighi dei comuni**, l'approvazione dei progetti degli **impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti**, la **bonifica** e il **ripristino dei siti inquinati**, le **autorizzazioni all'utilizzo di impianti di recupero e smaltimento**.*

Decreto del Presidente della Provincia n. 43-115/Leg. del 23 dicembre 1998: Modifiche al DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Decreto del Presidente della Provincia n. 38-110/Leg. del 26 novembre 1998: Norme regolamentari di attuazione dei capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 30 maggio 1995 n. 19: Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti.

Legge Regionale 2 agosto 1994 n. 39: Disposizioni per l' approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonchè per la redazione, l' aggiornamento e l' approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Legge Regionale 5 settembre 1991 n. 46: Utilizzo di carta riciclata. B.U.R.V.d'A. n.42 del 17 settembre 1991

VENETO

Circolare – Provincia di Treviso- settore gestione del territorio: Gestione rifiuti urbani e assimilati – **Servizio pubblico integrativo** di gestione **rifiuti speciali**- adempimenti relativi alla compilazione di **formulari di identificazione, registri di carico e scarico e MUD**. Treviso, 21 dicembre 2004

Legge Regionale n.22 del 26 novembre 2004: Disposizioni di novellazione del Capo IV della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "**Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti**". (B.U.R. Veneto N. 121 del 30 novembre 2004)

Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 24 Regione Veneto. Modifiche all'articolo 39 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "**Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti**" (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 agosto 2002)

Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. B.U.R.V. n.8 del 25 gennaio 2000.

*La presente Legge detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individua il conferimento di **funzioni e compiti amministrativi** dello Stato alle regioni ed enti locali, le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, favorisce gli interventi a sostegno della **riduzione produzione pericolosità dei rifiuti**, della **raccolta differenziata**, della **selezione e recupero dei rifiuti** e **commercializzazione materiali***

ottenuti dal recupero dei rifiuti.

Legge regionale 19 agosto 1996 n. 27: Disciplina del tributo speciale per il **deposito in discarica dei rifiuti solidi**.

Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 31: Contributi agli enti locali per l'attuazione di **iniziative** concernenti la **raccolta differenziata** di rifiuti.

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

La dispersione delle abitazioni provoca una produzione diffusa di rifiuti con una conseguente necessità di organizzare una raccolta estensiva i cui costi sono necessariamente maggiori di una raccolta più territorialmente contenuta. Questa dispersione obbliga quindi alla organizzazione di una gestione autonoma dei rifiuti, per la quale ogni abitante isolato o lontano dai centri maggiori di conferimento deve provvedere lui stesso a consegnare i propri rifiuti presso un punto attrezzato sul circuito principale di raccolta che è organizzato in funzione delle vie di circolazione e del loro stato di manutenzione. I comuni montani (di piccola taglia) non hanno né i mezzi materiali né quelli finanziari per raccogliere e trattare con efficienza i rifiuti prodotti sul loro territorio e devono far fronte a dei costi superiori per via delle distanze da percorrere al fine di una raccolta adeguata per tutte le abitazioni.

Per affrontare questi costi supplementari i comuni di montagna si consorziano tra loro quando si trovano in una area geografica omogenea (valle o versante) organizzando un sistema intercomunale che permette di ottimizzare investimenti anche importanti.

Vi è la fase di preraccolta che raggruppa tutte le operazioni necessarie all'evacuazione dei rifiuti domestici e assimilati dal luogo di produzione, fino al momento della presa in carico da parte del servizio di raccolta.

La raccolta può avvenire in diversi modi. Vi è la raccolta "porta a porta" o domiciliare e quindi direttamente presso le abitazioni degli utenti (con la possibilità di raccogliere i cassonetti all'interno degli immobili). La raccolta stradale si avvale dei contenitori posizionati lungo le vie. Le grandi utenze permettono la raccolta o ritiro dei contenitori presso grandi produttori, utilizzata soprattutto se esiste un servizio di raccolta differenziata secco-umido, così come le isole ecologiche rappresentano centri per il conferimento delle frazioni riciclabili, degli

ingombranti e dei rifiuti pericolosi in alcuni casi.

Il compostaggio (e in particolare il compostaggio domestico individuale) è una tecnica di trattamento che merita una particolare attenzione in queste aree montane, ha infatti degli effetti positivi che si riflettono su diversi settori: sulla quantità inferiore di rifiuti da raccogliere, sulla riduzione dei costi di altre fasi della gestione e sull'occupazione (creazione di posti di lavoro che possono derivare da questa tecnica di smaltimento).

L'incenerimento è un'altra tecnica di smaltimento alla quale si ricorre che permette di ridurre le quantità da smaltire in discarica. Presenta il vantaggio di ridurre i costi di trasporto e non rende necessaria l'attivazione della raccolta differenziata poiché quasi tutti i rifiuti domestici e assimilati possono essere bruciati insieme.

Molti Comuni hanno costituito consorzi (consorzio ecologico) che inglobano decine di comuni limitrofi e facilita la gestione dei rifiuti in molte zone isolate. La raccolta avviene per mezzo di cassonetti e gabbie. Il camion raccoglie i rifiuti destinati alla discarica.

Le strategie specifiche per la gestione dei rifiuti derivano essenzialmente dalle linee guida della direttiva quadro 75/442/CEE, rappresentano la chiave di lettura di tutto il sistema di gestione dei rifiuti.

L'art. 4 di tale direttiva sancisce l'utilizzo di metodi di gestione dei rifiuti che non mettano in pericolo la salute dell'uomo o la protezione dell'ambiente.

La gerarchia tra le diverse opzioni gestionali. (Art. 3) ha come priorità la prevenzione della produzione dei rifiuti ed incoraggia la valorizzazione dei materiali attraverso il riciclaggio evitando il ricorso all'incenerimento dei rifiuti che nelle aree di montagna genera degli effetti negativi aggravati. Valorizza il compostaggio di rifiuti organici.

Art. 7. Strategia: indicazione delle tipologie, le quantità e l'origine di rifiuti da valorizzare/eliminare, le prescrizioni tecniche, i siti e gli impianti di trattamento e di eliminazione.

Il principio di prossimità sancito dall'art. 5 prevede che i rifiuti vengano eliminati nelle immediate vicinanze del luogo in cui vengono prodotti, limitando la lunghezza dei trasferimenti al fine di ridurre il rischio di incidenti ambientali.

Il principio di chi inquina paga (art. 15) rappresenta una strategia volta alla responsabilizzazione sia dei detentori del rifiuto sia dei produttori del prodotto che ha generato rifiuto.

L'organizzazione della selezione e della raccolta differenziata è indispensabile per avviare i rifiuti verso impianti di trattamento o di eliminazione. (art. 8)

Il principio della responsabilità del produttore: al fine di avere la piena padronanza dell'analisi

del ciclo di vita del prodotto che ha fabbricato, il produttore deve essere considerato corresponsabile della buona gestione del prodotto alla fine della sua vita o nel momento in cui viene abbandonato. Questo approccio strategico implica il contributo di tutti gli attori coinvolti nell'impatto ambientale a seguito delle attività praticate.

La sensibilizzazione della collettività attraverso l'informazione rappresenta comunque la strategia più incisiva in quanto rende consapevole la popolazione dell'impatto ambientale dei rifiuti e rende gli utenti partecipi, in modo responsabile delle operazioni di gestione per minimizzare la produzione di rifiuti.

Sono state avanzate delle proposte per migliorare la gestione dei rifiuti come ad esempio l'ottimizzazione delle operazioni di gestione dei rifiuti attraverso lo sviluppo della forma di cooperazione tra comuni. In tal senso, per citare un esempio, il Consorzio Ecologico, comprende decine di comuni di una comunità montana o di una o più province. Il vantaggio di questa soluzione è rappresentato dalla distribuzione delle competenze e perequazione dei costi/entrate per l'attivazione degli impianti che presentano un interesse per più comunità singole. La disparità che esiste tra comuni "ricchi" che ospitano attività che hanno ripercussioni dirette (imposte dirette) e indirette (ricadute sull'economia locale e sul bilancio comunale) e i comuni "poveri" obbliga alcune comunità ad associarsi per fronteggiare i costi della gestione dei rifiuti. La cooperazione tra comuni è quindi necessaria per sviluppare una gestione ambientalmente razionale dei rifiuti e attivare dei sistemi di solidarietà. Una struttura intercomunale può agire nel quadro del piano di gestione dei rifiuti che definisce le tecniche il dimensionamento e la localizzazione delle opere da realizzare, oltre che dell'avvenire delle strutture esistenti per un territorio che è molto più grande di quello di un comune.

Altre proposte sono l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti attraverso lo sviluppo della cooperazione con autorità pubbliche. Il vantaggio è rappresentato dalla maggiore organizzazione delle competenze e dall'approccio integrato alla gestione dei rifiuti. Questa soluzione è stata adottata in alcuni bacini di gestione limitrofi, soprattutto per quanto riguarda il recupero energetico dai rifiuti (biomassa lignea) ma è auspicabile l'ampliamento di queste esperienze al riciclaggio, al compostaggio e ai trattamenti di recupero in genere.

E' stato proposto poi il miglioramento dei sistemi di gestione attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione transfrontaliera e interregionale a livello comunitario. Può essere utile cooperare con una regione vicina, anche se situata in un altro Stato membro, al fine di migliorare il sistema di gestione per mezzo dello scambio di informazioni e di esperienze acquisite, ed anche per lo sviluppo di una vera e propria cooperazione per la gestione dei problemi comuni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Citate alcuni casi esemplari:


Alcuni tra gli esempi più basilari sono:

Politica Nazionale della montagna.

Misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, misure per la salvaguardia della biodiversità.

Istituzione di Parchi Naturali nazionali e regionali e di aree protette.

Si rinvia al contenuto delle altre risposte del questionario



La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Si	In Italia esistono numerosi strumenti per la cooperazione internazionale tra amministrazioni regionali ed enti territoriali dell'area alpina. L'Italia sta provvedendo a rimuovere anche gli eventuali ostacoli derivanti dalla mancata ratifica del 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di	No	

	Madrid		
--	--------	--	--

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Si	X	No	
----	---	----	--

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?

Si	X	No	
----	---	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

Gli enti hanno a disposizione strumenti quali:

Consulta Stato – Regioni dell’arco alpino (legge 14 ottobre 1999, n.403)

Le Regioni hanno potestà legislativa in base all’Art. 117 Costituzione della Repubblica Italiana, et altri ampliati recentemente (2001) sulla base della riforma del Titolo V, secondo principi di complementarietà e sussidiarietà.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	

Economia dei rifiuti	X	
----------------------	---	--

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori? Vedi partecipazione ai programmi in base a AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE - EUROSTAT – OCSE, oltre ad attività bilaterali e plurilaterali per settori specifici come ad esempio idroeconomia, energia, etc...	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente? Vedi partecipazione ai programmi in base a AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE - EUROSTAT – OCSE, oltre ad attività bilaterali e plurilaterali per settori specifici come ad esempio idroeconomia, energia, etc...	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	

Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Vedi anche contenuto delle risposte alle domande del questionario.

I dettagli relativi ai lavori di ricerca effettuati sono reperibili sui siti web dell'Apat (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) delle ARPA (Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente) e di numerosi altri enti scientifici. A titolo esemplificativo si riportano alcuni di questi indirizzi:

- http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/Altri_progetti/
- <http://www.enea.it/>
- <http://www.cnr.it/sitocnr/home.html>
- <http://www.istat.it/ambiente/>
- http://www.inrm.it/cgi-bin/LARICERCAcgi/iprogetti_index.asp
- http://www.irealp.it/chi_siamo.htm
- <http://www.inu.it/>
- <http://www.eurac.edu/research/index.htm>
- http://www.espace-mont-blanc.com/accueil_schema-fr.htm
- <http://www.montagnasicura.it/index.php>

--

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?			
Si	X	No	
Se si, riportate dettagli.			
Vedi anche contenuto delle risposte alle domande del questionario. Data la molteplicità delle attività, nel caso sia necessario si potrebbe procedere all'individuazione di casi esemplari.			

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?			
Si	X	No	
Se si, riportate dettagli.			
Le informazioni vengono fornite attraverso i canali ufficiali dell'ordinamento italiano, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale Ufficiale, siti web del Parlamento e talvolta tradotti in altre lingue come nel caso dell'Alto Adige o della Valle d'Aosta e pubblicati sui principali organi di stampa. Inoltre il Ministero degli Affari Esteri italiano provvede alla diffusione delle informazioni relative i provvedimenti rilevanti per il territorio alpino o parte di esso attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (come è avvenuto solo per citare l'ultimo esempio in termini cronologici per la ratifica dell'accordo di sede riguardante la sede distaccata operativa del Segretariato di Bolzano).			

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Si	X	No	
Se si, riportate degli esempi.			
Fatto salvo quanto già scritto nella risposta 14, si fa rilevare poi che spesso politiche e misure vengono adottate in osservanza ad accordi con le parti confinanti.			

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Si		No	
Se si, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			
E' stato avviato un processo di ricognizione attraverso tutti gli organi centrali e periferici dello Stato.			

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Si	X	No	
Se si, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			X
Pianificazione territoriale			X
Salvaguardia della qualità dell'aria			X

Difesa del suolo	X
Idroeconomia	X
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X
Agricoltura di montagna	X
Foreste montane	X
Turismo e attività del tempo libero	X
Trasporti	X
Energia	X
Economia dei rifiuti	X
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.	
Ad esempio attraverso l'adesione a molteplici trattati internazionali promossi dalle Nazioni Unite, collaborazione con il WWF (conservazione natura), con l'AIEA (energia) ecc..	
Vedi anche contenuto delle risposte alle domande del questionario.	
Data la molteplicità delle attività, nel caso sia necessario si potrebbe procedere all'individuazione di casi esemplari.	

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?			
Si	X	No	
Se si, in che modo? Riportate dettagli.			
Le informazioni vengono fornite attraverso i canali ufficiali dell'ordinamento italiano, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale Ufficiale, siti web del Parlamento e talvolta tradotti in altre lingue come nel caso dell'Alto Adige o della Valle d'Aosta e pubblicati sui principali organi di stampa. Peraltro si è a conoscenza della vasta attività informativa effettuata da una molteplicità di organizzazioni governative e non governative operanti sul territorio.			

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?			
Si	X	No	

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?			
Si	X	No	
Se si, quali?			
Le informazioni vengono fornite attraverso i canali ufficiali dell'ordinamento italiano, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale Ufficiale, siti web del Parlamento e talvolta tradotti in altre lingue come nel caso dell'Alto Adige o della Valle d'Aosta e pubblicati sui principali organi di stampa.			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

Vedi anche contenuto delle risposte alle domande del questionario.

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Si	X	No	
Se sì, quali?			
Salvo casi specifici, in genere si riscontrano le normali difficoltà di tipo amministrativo, finanziario e logistico legate all'applicazione di analoghi accordi internazionali.			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Si	X	No	
Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?			
Le domande in cui vengono richieste le disposizioni normative che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, non specificano sufficientemente come tali normative devono essere citate (ovvero se con un semplice elenco o se sia necessario dettagliarne i contenuti).			
Le domande richiedenti le misure adottate nei diversi settori e che elencano le misure da considerare non specificano il modo in cui queste devono essere esemplificate e/o spiegate.			
La Parte C del questionario riassume in sostanza i contenuti già specificati nelle domande della prima parte del questionario, richiedendo risposte a crocette che semplificano sì ma impediscono di fornire risposte adeguate nel dettaglio (come ad esempio domande 19 e 21 Parte C e domanda 1 Parte D).			
La Parte C contiene domande "autoaffermative" che potrebbero essere eliminate, in quanto risulta improbabile che le Parti contraenti non abbiano operato in tal senso.			

